

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima sezione penale

SENTENZA 30 gennaio 1992 N. 80
(registro generale n. 23501/91)

VOL. V

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi degli imputati di reati diversi
dai delitti contro la vita

CARUSO Vincenzo

LEGGIO Luciano

CARUSO VINCENZO.

Condannato nel primo giudizio per i reati di cui ai capi 1 e 10, unificati per continuazione, nonché per i reati di cui ai capi 365 e 366 (detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo), unificati per continuazione al capo 10, ha avuto conferma di tali statuizioni nel giudizio di appello, con la sola modificazione costituita dall'assorbimento del capo 1 nel capo 10 e con la conseguente rideterminazione della pena. Ha proposto ricorso deducendo il difetto di motivazione sulla responsabilità, desunta da dichiarazioni, a suo dire, incontrollate di SINAGRA VINCENZO (cl. 1956) e del CALZETTA. Lamenta inoltre la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. con altro motivo, la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

In sede dibattimentale, il difensore ha ampliato i motivi, assumendo, fra l'altro, la contraddittorietà della decisione rispetto a taluni coimputati (ad esempio i LA MANTIA), assolti sulla base dello stesso materiale probatorio,

Caruso Vincenzo

l'inesistenza di acquisizioni oggettive a corredo dell'elemento accusatorio costituito da una perizia sulle armi ed il travisamento del rapporto di polizia, che aveva in realtà escluso ogni collegamento tra la sua persona ed il bar da lui gestito in piazza S. Erasmo da un lato e, le organizzazioni mafiose dall'altra.

Il ricorso non è fondato.

Premesso che l'esame deve essere condotto sulla specifica posizione del ricorrente, senza possibilità di comparazioni improprie, e comunque di merito, con quelle afferenti ad altri imputati, ciascuna contraddistinta da elementi propri, si rileva che la Corte territoriale ha correttamente utilizzato gli elementi a sua disposizione, a cominciare dalle prime rivelazioni del SINAGRA che, riconoscendolo in fotografia, lo aveva indicato come un esperto di armi, utilizzato, per diretta constatazione, dai membri della cosca di Corso dei Mille, tra cui il cugino omonimo, nonché come il proprietario di locali pubblici abituali ritrovi di affiliati mafiosi.

Nella stessa linea si erano poste le dichiarazioni del CALZETTA, che aveva fatto cenno, tra l'altro, di un trattenimento di nozze svoltosi nel bar dell'imputato in piazza S. Erasmo e al quale erano intervenuti parecchi personaggi di spicco dell'ambiente mafioso.

Non soltanto la reciproca concordanza tra le due dichiarazioni, ma la loro convergenza con quelle successive del MARINO MANNOIA (che hanno indicato nel CARUSO un "uomo d'onore" nella accezione ben nota) ed il riscontro ottenuto sui particolari specifici in esse contenute, quali la gestione dei locali predetti - sostanzialmente ammessa dal prevenuto - e la perizia in fatto di armi hanno convinto la Corte dell'appello della responsabilità ascritta, tanto più che indagini di polizia, puntualmente richiamate, hanno confermato che specialmente il bar suindicato era "notoriamente ritrovo abituale" di mafiosi e pregiudicati, con ciò rafforzando la narrazione del SINAGRA, secondo cui era una regola tacita tra gli affiliati alla cosca assicurare la loro pronta reperibilità con

l'abituale frequenza di predeterminati punti di riferimento.

Queste motivazioni hanno il pregio dell'acuta confutazione delle tesi avverse, di cui i motivi di ricorso non sono che una reiterazione in forme solo apparentemente nuove, e della riaffermazione meditata di punti essenziali del processo, ognuno dei quali ha ricevuto la doverosa attenzione e la valutazione del caso. Ed in questo contesto, la Corte di secondo grado ha opportunamente ricordato che le indicazioni sul conto dell'imputato erano state fornite spontaneamente dal SINAGRA in occasione del sopralluogo immediatamente seguito all'inizio della sua collaborazione; e che lo stesso CARUSO, come riferito dal collaborante, si era poi attivato nel promuovere minacciose pressioni su di lui, nel tentativo (parzialmente e temporaneamente riuscito) di indurlo a ritrattare.

Le ragioni del raggiunto convincimento sono state, dunque, molte e variamente coordinate tra di loro, potendosene, così, trarre un quadro univocamente deponente per la colpevolezza, la cui

riaffermazione appare essere il risultato di una plausibile valutazione in fatto, vanamente contrastata dal ricorrente con difformi e riduttive letture degli stessi elementi probatori.

Va parimenti disatteso il motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena, poiché la sentenza impugnata ha, al riguardo, esposto una specifica giustificazione (pag. 2310), sottolineando, fra l'altro, la particolare insidiosità insita nell'apparente perbenismo del soggetto, ostentato a schermo della reale, e, per questo anche più grave, pericolosità criminale.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CASELLA GIUSEPPE.

Condannato per il delitto di ricettazione continuata, così modificata l'imputazione di associazione per delinquere di cui al capo 1, e assolto da altri reati ascritti, ha proposto ricorso per la statuita responsabilità, deducendo il difetto di motivazione sugli elementi probatori, tra cui la produzione documentale a discarico,

dimostrante la liceità dei movimenti finanziari invece attribuitigli a titolo di intermediazione fittizia nell'interesse di ambienti mafiosi.

Nell'intervento orale avanti a questa Corte, il difensore del ricorrente ha denunciato, inoltre, la violazione dell'art. 477 C.P.P. (1930), in relazione alla diversità del fatto ritenuto rispetto alla contestazione.

Ha proposto ricorso altresì il P.G. che si è doluto di tale modificazione, assumendo il difetto di motivazione ed il travisamento del fatto sulle circostanze inerenti alla "Edilferro s.r.l.", di cui l'imputato era amministratore unico, dalle quali si trarrebbe la prova di un fiancheggiamento stabile, e non occasionale, da lui offerto ai personaggi mafiosi che in tale società reinvestivano i proventi illeciti grazie alla costante copertura dell'imputato.

Entrambi i ricorsi non hanno fondamento.

Va premesso che non può farsi luogo, in questa sede, alla delibazione della nullità ex art. 477 succitato, introdotta dalla difesa non nei motivi

scritti del ricorso, ma soltanto nella discussione orale e cioè tardivamente.

L'eccezione vizio, comunque, non è sussistente, avendo la Corte di primo grado operato la derubricazione non con l'aggiunta di elementi di fatto diversi da quelli ricompresi nella iniziale imputazione, ma con la revisione riduttiva di questi stessi elementi, visti sotto il profilo della collaborazione occasionale, e non organica (come contestata in origine), nel riciclaggio di denaro sporco. E' da escludere in ciò la lesione del diritto di difesa.

La Corte di secondo grado, esaminando congiuntamente i motivi di appello proposti dall'imputato e dal P.M., in termini non dissimili da quelli presenti negli attuali ricorsi, ne ha ritenuto la generale infondatezza. Per un verso, ha ricordato la ricca pluralità degli elementi deponenti per l'ascritta funzione di copertura fittizia (il cui intrecciato ed univoco significato probatorio è stato adeguatamente illustrato nelle pagg. 2312 - 2314 della sentenza impugnata). Per il

verso opposto ha constatato il difetto di prove a sostegno della ipotesi di una collaborazione organica e duratura, valutabile come affiliazione vera e propria all'organizzazione mafiosa, essendo stati accertati, e limitatamente alle vicende della soc. "Edilferro", soltanto episodici interventi coadiuvanti, volti all'occultamento di talune immissioni di denaro di illecita provenienza, nei beni e nelle strutture societarie. E ciò anche in conformità alle rivelazioni del CALZETTA, che avevano descritto le frequentazioni del CASELLA con esponenti mafiosi, ma soltanto a titolo di "contiguità" non coinvolgente una reale partecipazione alle cosche operanti.

Le censure portate a queste valutazioni non hanno fondamento. Non lo hanno quelle dell'imputato, che ha potuto contrapporre, alle considerazioni del secondo giudice (opportunamente centrate sulle vicende reali della società, inizialmente costituita con apporti di soggetti mafiosi, peraltro esigui - nominalmente - rispetto ai capitali effettivamente investiti, dai medesimi),

solamente dati formali, intrinsecamente controvertibili, perché fondatamente sospetti di essere stati predisposti artificiosamente per le future esigenze difensive. Correttamente perciò tali dati sono stati, secondo l'apprezzamento giudiziale, degradati rispetto a quelli derivati dall'analisi reale del materiale probatorio ed accompagnati, peraltro, da elementi ben più conducenti verso la esatta individuazione del ruolo di fiancheggiamento, ascritto all'imputato anche in base agli accertati contatti con la malavita mafiosa.

Anche le censure del P.M., però, vanno rigettate, per avere questi preteso di trarre dalla stessa piattaforma probatoria conclusioni astrattamente possibili solo sul piano logico-derivativo, ma che non hanno alcuna valenza concreta atta a dimostrare l'esistenza di un vizio argomentativo della motivazione impugnata. Dette censure, perciò, rappresentano una mera alternativa valutazione del merito, sprovvista di una intrinseca ragionevolezza esclusiva.

I ricorsi debbono essere rigettati.

CASTIGLIONE GIROLAMO.

E' stato condannato per il reato contro il patrimonio e i reati accessori, di cui ai capi da 313 a 322, 324, 325, 327, 328, 330, 332, 334, 335, 336, 344 e 345. Dai reati associativi di cui ai capi 1 e 10 è stato assolto con formula piena.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla ritenuta responsabilità, denunciando difetto di motivazione sulla prova, a suo dire costituita dalle sole propalazioni "de relato" del CALZETTA, rimaste senza riscontri. Con ulteriori mezzi ha dedotto un vizio analogo in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena.

Il ricorso non è fondato.

Il primo motivo, anzi, rivela l'evidente errore di attribuire al CALZETTA le dichiarazioni accusatorie di cui trattasi, che, invece, sono provenienti dalle concordanti voci di SINAGRA VINCENZO e del DI MARCO.

Le posizioni afferenti all'imputato, per ciascuno dei numerosi reati ascritti (che è inutile

riportare in dettaglio in questa sede, bastando il rinvio alle relative rubriche) sono state esaminate dalla Corte d'Assise d'Appello nella parte VIII della sentenza, precisamente nelle pagine da 1924 a 1976. Esse sono state inglobate nella generale riconducibilità alla prova derivante dalle analitiche e convergenti rivelazioni dei predetti SINAGRA e DI MARCO, per lo più attinte dalle personali partecipazioni ai fatti e quindi dalle esperienze dirette, tanto più convincenti, a giudizio della Corte, in quanto arricchite dalla narrazione dei particolari conoscibili soltanto dagli autori dei reati.

Tanto basta per il rigetto del primo motivo, peraltro articolato su erronei assunti, che riguardano tanto la fonte delle propalazioni, come già si è detto, quanto la natura e la qualità delle notizie riferite, che non sono "de relato", come pretende il ricorrente, ma costituiscono vere e proprie chiamate in correità, derivanti da una duplice e coincidente matrice.

E su questi profili nulla è stato eccepito.

Anche il mezzo ulteriore deve essere rigettato, avendo la sentenza impugnata fornito sintetica, ma sufficiente motivazione, con il richiamo al numero ed alla gravità dei fatti ritenuti.

CHIARACANE SALVATORE.

Ritenuto nel giudizio d'appello responsabile del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1), in parziale riforma della sentenza di primo grado, che lo aveva condannato per i distinti reati associativi, ha proposto ricorso, denunciando con unico e complesso motivo, la violazione della legge penale ed il difetto di motivazione in ordine alla individuazione di un corretto criterio discrezionale tra il legittimo esercizio dell'attività di assistenza legale a favore di imputati di vario rango mafioso, e la ritenuta sua partecipazione allo stesso contesto di criminalità organizzata.

Lamenta pure il vizio logico consistito nell'aver ascritto alla seconda ipotesi, così elevandoli ad elementi dimostrativi della responsabilità, fatti e condotte invece inerenti al solo impegno

professionale, sia pure svolto, per le qualità dei patrocinati e per le circostanze anomale ad essi pertinenti, con modalità inconsuete (ad esempio, l'accesso ai domicili, anche riservati, dei clienti latitanti). Tali fatti e condotte, assume il ricorrente non sarebbero mai valutabili come prove della partecipazione mafiosa neppure se congiuntamente consistenti. I suddetti elementi comunque non sarebbero stati assoggettati, in concreto, a una valutazione unitaria; onde l'ulteriore vizio logico di aver attribuito a una pretesa opinione di "mafiosità", asseritamente corrente sul suo conto in ambienti di criminalità associata, la valenza di un utile riscontro. Ha lamentato, infine, l'indebito credito accordato alle dichiarazioni di vari collaboranti, malgrado il difetto di conferme estrinseche, e le numerose menzogne e contraddizioni presenti nelle loro parole, non supplite se non dalle già rilevate generiche accuse di essere un "uomo d'onore" (CALDERONE e MARINO MANNOIA).

Con un motivo aggiunto, il ricorrente ha infine

censurato il difetto di motivazione sul mantenimento del vincolo associativo sotto la vigenza dell'art. 416 bis C.P..

Il ricorso non è fondato.

Non è dubbio che il punto più delicato della posizione in esame sia proprio quello indicato in limine dal ricorrente. L'importanza fondamentale della questione fu già rilevata nella sentenza di primo grado ed è stata ricordata e ribadita anche in quella ora impugnata (pag. 2326).

I giudici dei due gradi, però, hanno raccolto e valutato una pluralità notevole di elementi probatori, riguardanti non tanto il fatto obiettivo e certo, dell'assistenza legale espletata dal CHIARACANE a favore degli affiliati alla cosca di Corso dei Mille (ed, innanzitutto, del capo MARCHESE FILIPPO, latitante), quanto le concrete modalità nelle quali il rapporto si svolgeva, con incontri ed abboccamenti frequenti non nel luogo naturale, quale sarebbe stato lo studio del professionista, ma nelle case degli assistiti ovvero nei nascondigli dei latitanti tra cui la

Arslus

villa recondita in cui era rifugiato il MARCHESE. Era stata in particolare acquisita la particolare circostanza che il ricorrente mostrava una disponibilità illimitata e che gli incontri, secondo gli accertamenti delle Corti, denotavano un tale grado di familiarità e di contiguità (in essi erano usuali scambi di effusioni, secondo un certo costume mafioso) da superare visibilmente i limiti di un rapporto di lavoro sia pure permeato da toni di reciproca cordialità, tanto da potersi svolgere addirittura alla presenza di uomini armati e con linguaggio complice, debordante dalle pure necessità della consultazione franca ed approfondita.

In tale quadro potevano collocarsi armonicamente altre circostanze indizianti, quali l'uso, da parte del legale, di non percepire compensi per l'opera prestata, o di percepirne sporadicamente, o l'intensa attività informativa svolta a favore di patrocinati (sui nomi, ad esempio, dei componenti di collegi giudicanti) o quella materialitasi nella predisposizione o nel suggerimento di astute e

fittizie strategie difensive, come, ad esempio, il consiglio di simulare la pazzia, data a SINAGRA VINCENZO, verosimilmente anche allo scopo di inficiarne le rivelazioni a carico di altri affiliati.

Orbene è proprio dal complesso o (per usare lo stesso termine del secondo giudice) dal contesto di tali e tanti elementi, visti nella loro concordante e inequivoca significazione, che è stato tratto il primo criterio discriminante per la soluzione concreta del problema in discussione. Pur convenendo nell'astratta riconducibilità di ciascuno di tali elementi anche allo svolgimento delle attività meramente defensionali, se separatamente valutato, la Corte dell'appello ha negato che la stessa conclusione sia possibile in presenza di una massa imponente di comportamenti inusuali, tutti convergenti verso un risultato concettualmente difforme. E ciò, oltre a denotare il pregio del coordinato apprezzamento del merito, dimostra specularmente l'intima debolezza della critica contenuta nel ricorso, accanitamente



articolatasi nello sforzo di sminuzzare ciascun elemento di accusa al fine di renderne insignificante le note derivanti.

E solo a corredo ed a riscontro della costellazione indiziaria ottenuta per altra via, la Corte dell'appello ha ricordato la diffusa opinione, nell'ambiente mafioso, di un effettivo coinvolgimento personale dell'accusato nella consorteria di Corso dei Mille. Tale opinione è stata vista, dunque, non quale autonomo indizio di colpevolezza, di per sé non utilizzabile, ma quale effetto riflesso di una situazione di fatto che profondamente si discostava dal modello dell'attività difensiva, e come tale autorizzativa del parallelo diffuso convincimento nell'area mafiosa che per il tramite del CHIARACANE fosse possibile introdurre in carcere anche oggetti compromettenti.

Nella costruzione complessiva dell'accusa, e della conseguente statuizione del giudice di merito, non è mancata neppure la doverosa ed importante riflessione sul contributo probatorio fornito, in

Ardu

sostanziale concordia, da numerosi pentiti.

Sulle attività delittuose dell'imputato avevano riferito il CALZETTA ed il SINAGRA, quest'ultimo con migliore cognizione, data la sua partecipazione alla cosca e perché godeva dell'assistenza legale del CHIARACANE. Successivamente si erano aggiunte le voci del CALDERONE e del MARINO MANNOIA, anch'esse concordi nell'attribuzione all'imputato della qualità di vero e proprio affiliato alla cosca anzidetta.

Come ricordato, un motivo del ricorso è dedicato proprio all'errore in cui la sentenza impugnata è incorsa per aver dato credito a questi elementi (di altri, forniti mendacemente dal CONTORNO, secondo il ricorrente, la sentenza non ha tenuto conto), contestati sotto vari profili.

Ma a togliere in radice ogni valore a questo rilievo finale basta osservare che il ricorrente non dà alcuna spiegazione del perché abbia potuto coagularsi, con provenienze diverse ed autonome, un blocco di accuse così coincidenti sul tema di fondo. E nessuna spiegazione è fornita sul perché

nella vasta platea di avvocati impegnati nella difesa di mafiosi soltanto a lui, a quanto consta, siano state rivolte accuse di tal genere. E del pari, infine, nulla adduce il ricorrente per sostenere la sua congettura che le propalazioni siano soltanto di natura calunniosa. Al contrario una siffatta ipotesi non regge sul piano logico poiché la calunnia non appare in alcun modo giovevole né ai dichiaranti né al ben più vasto panorama criminoso da essi descritto.

La doglianza, dunque, a parte la sua inverosimiglianza sul piano del merito, esce definitivamente indebolita da queste stesse manchevolezze e non adduce, in definitiva, dei vizi effettivi a carico della sentenza impugnata, la cui motivazione, raggiunta mercé la coordinata valutazione di elementi di diversa estrazione, chiarisce perché il nodo problematico sul punto specifico sia stato sciolto nel senso della affermazione di responsabilità.

Sul motivo aggiunto, poi, vanno ripetute le considerazioni formulate in via generale, non

risultando, nel caso, specifici argomenti per diversamente ritenere.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CILLARI ANTONINO.

Condannato nel giudizio di primo grado per i reati di cui ai capi 1 e 10, unificati per continuazione, nonché per i reati di cui ai capi 22 e 37 (traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione a reati analoghi già giudicati con sentenza 25.2.85 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 13.3.87, e proscioltto dal reato di cui al capo 13, ai sensi dell'art. 90 C.P.P. (1930), per precedente giudicato, è stato assolto in grado di appello dai reati di cui ai predetti capi 1 e 10, con conferma della prima sentenza per il resto, salva la rideterminazione della pena e l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza.

Ha proposto ricorso, deducendo, in relazione al capo 37 (a suo dire, l'unico residuo) la violazione dell'art. 90 precitato e la carenza di motivazione, per non essere stata adeguatamente giustificata la

Palermo

ritenuta autonomia rispetto al precedente giudicato e per la manifesta insufficienza, al riguardo, della sola dichiarazione accusatoria dell'ANSELMO. Ha censurato, poi, per analogo difetto di motivazione il punto riguardante l'aggravante di cui al comma secondo dell'art. 74 legge 685/75, ritenuta a carico pur senza accertamento della specifica conoscenza da parte di esso imputato.

Il ricorso non ha fondamento.

Va preliminarmente precisato che sembra fondato l'assunto di parte in ordine alla dedotta restrizione della materia devoluta al solo capo 37, per quanto ciò non risulti espressamente dal dispositivo della sentenza di primo grado, che ne statuiva, anzi, la colpevolezza anche per il capo 22, oltrech  per il capo 37 e per i capi 1 e 10, mentre dal dispositivo della sentenza di appello risulta soltanto l'assoluzione dei capi 1 e 10, con conferma nel resto, sicch  dal combinato disposto apparirebbe che vi   stata condanna anche per il capo 22, che per  non   fatta oggetto di specifica censura da parte del ricorrente. Peraltro,

esaminando attentamente le motivazioni delle due sentenze, sembra potersi concludere che il generico addebito di un altro capo fu ritenuto assorbito nella analoga imputazione elevata nel procedimento, c.d. di "nonna eroina", già definito con la surrichiamata sentenza del Tribunale di Palermo, mentre è stata affermata chiaramente l'autonomia del fatto di cui al capo 37, che è stato, invero, l'unico oggetto dell'esame valutativo espletato dal giudice d'appello, come si ricava dalle pagg. 2338 - 2339 della relativa sentenza.

Tanto chiarito ad ogni possibile effetto, non risulta accoglibile l'assunto difensivo, secondo cui anche il fatto contestato nello stesso capo 37 sarebbe già stato compreso nelle vicende definitivamente giudicate con la sentenza summenzionata del Tribunale di Palermo nel cui ambito il capo di imputazione AT, inizialmente limitato alla detenzione di una piccola quantità (circa 200 grammi) di sostanza stupefacente, sarebbe stato poi modificato nei termini quantitativi ampliati sino alla consistenza di

"ingenti quantitativi", e ciò sulla base delle stesse rivelazioni dell'ANSELMO, utilizzate anche nel presente procedimento.

Tale assunto, difatti, appare in contrasto con quello precedente della stessa parte - di cui è espresso cenno a pag. 2339 della sentenza di secondo grado - che nel dibattimento d'appello si era esaurito con l'ammissione della diversità dei fatti separatamente giudicati e con l'asserzione dell'unicità del contesto delittuoso, poi riconosciuta dal giudice nella statuita continuazione. Da ciò la Corte territoriale ha preso lo spunto per denegare quella identità fra i fatti in discorso, che l'imputato ha invece riproposto nel motivo di ricorso, implicitamente ritrattando la pregressa posizione (invero prospettata come errore di percezione del giudice) ed assumendo, ancora, l'erroneità della motivazione complementare (riguardante l'originaria formulazione del capo AT presente nell'altro procedimento), con l'affermare la modificazione di detto capo nel corso del giudizio, nei termini già

precisati.

Ora, di una modificazione siffatta la sentenza impugnata non reca alcuna traccia ed anzi, come visto, essa ha fatto esplicito riferimento al tenore iniziale dell'imputazione; ma neppure la sentenza di primo grado ne fa menzione. La questione, peraltro, non presenta soverchia importanza ed anzi è da ritenere che, nel precedente procedimento, detto capo AT sia confluito in quello concorrente, contestato ai sensi degli artt. 71 e 74 della legge sulla droga, determinando quell'unica condanna, per "ingenti quantità", di cui si parla a pag. 5 del ricorso. Ciò non toglie che il fatto di cui allo stesso capo AT, riguardato a sé, concernesse comunque una piccola quantità di stupefacente.

Il capo 37 del presente procedimento concerne, invece, fatti distinti, come tali già considerati dalla sentenza di primo grado (pag. 4526): fatti, cioè, nati bensì in unico contesto storico progettuale rispetto a quelli omologhi (ed omologhi anche per la comune connotazione della ingente

quantità) già giudicati nella precedente sede, ma concernenti un separato e determinato settore operativo, quello - precisamente - in cui il CILLARI, d'intesa con altri soggetti (DI GIACOMO GIOVANNI, ENNA VITTORIO, FIORENZA VINCENZO e CILLARI GIOACCHINO) detenne e trasportò a Milano forti quantità di eroina.

Né può costituire ostacolo di precedente giudicato il dato che anche nel procedimento altrove concluso si trattasse di partite ingenti, ciò rappresentando soltanto una comune caratterizzazione quantitativa, in nulla influente sulla diversità dei fatti e sulla specifica individuazione di quell'oggetto del presente procedimento, connotato in modo specifico negli autori, nelle condotte, nei luoghi; particolari. Questa autonomia, a ben vedere, trae fondamento anche dal rilievo che la fattispecie qui in esame si giova soltanto delle dichiarazioni dell'ANSELMO, mentre i fatti già giudicati trovano la prova nella duplice accusa dell'ANSELMO e del CONIGLIO.

Non per questo può, tuttavia, ritenersi fondata la

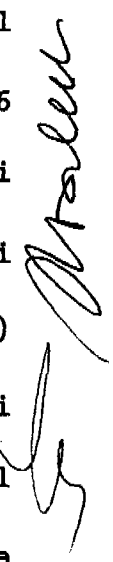
doglianza del difetto di motivazione, in relazione all'unicità dell'accusa, dal momento che questa ha trovato riscontro secondo il giudice dell'appello nelle parole del CONIGLIO e nel giudicato formatosi, riguardo all'intero contesto criminoso, nel quale l'imputazione "de qua" si inserisce come parte del complessivo progetto. Ne deriva che la prova raggiunta sull'insieme coerentemente non può che rifluire sulla frazione qui considerata, dando pieno conforto alla specifica e particolareggiata voce dell'ANSELMO. La convinzione raggiunta nello stesso senso dalla Corte di Palermo deve essere perciò condivisa, anche alla luce dei principi generali concernenti la prova, precedentemente formulati.

Quanto al motivo concernente l'aggravante, va ricordato che la sentenza impugnata ha, nella parte generale, valutato l'incidenza delle nuove regole, di cui alla legge nr. 19/90, rispetto alle aggravanti oggettive variamente contestate in numerosi capi di accusa, raggiungendo la certezza che i relativi elementi di fatto fossero a perfetta

conoscenza dei correi, secondo una realistica visione degli avvenimenti. E' da escludere, pertanto, il difetto di motivazione lamentato dal ricorrente, giacché non occorreva ripetere un'argomentazione già svolta in via generale, per tutti i casi analoghi e quindi certamente estensibile ad ogni interessato. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CILLARI GIOACCHINO.

E' stato ritenuto responsabile, in esito al giudizio d'appello, del reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10, assorbito il capo 1), nonché dei reati di cui ai capi 22, 33, 37 (traffici di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti) unificati per continuazione tra di loro ed ai reati definitivamente giudicati con sentenza del Tribunale di Palermo 25.2.1985, divenuta irrevocabile il 13.3.87; è stato assolto dal reato di cui al capo 39, mentre si è dichiarata l'improcedibilità in ordine al reato associativo di cui al capo 13, ai sensi dell'art. 90 del C.P.P. previgente, sempre in relazione al giudicato di cui



sopra.

Ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di ordine generale comuni a CALO' GIUSEPPE ed a PIPITONE ANGELO ANTONINO, già ricordati nell'esame della posizione dello stesso CALO', nonché altri di natura personale, a mezzo dei quali ha denunciato: il difetto di motivazione sui motivi di appello riguardanti l'eccepita preclusione ex art. 90 succitato, relativamente al reato associativo di cui al capo 10 (art. 416 bis C.P.) ed ai reati di cui ai capi 22 e 37, in relazione alla predetta sentenza del Tribunale di Palermo; il difetto di motivazione sulla confermata responsabilità per il reato di cui al capo 10, basata sulle dichiarazioni inaffidabili e non riscontrate di alcuni "pentiti"; la carenza di motivazione in ordine alle aggravanti del reato di associazione di tipo mafioso, al diniego delle attenuanti generiche, al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra il reato ex art. 416 bis C.P., da un lato, e quelli di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 75

M. L. L.

della legge nr. 685/75), dall'altro, già unificati alla detta sentenza del Tribunale di Palermo in data 25.2.85.

Con motivi aggiunti, il CILLARI GIOACCHINO ha ulteriormente lamentato l'omessa detrazione di pena per l'esclusa aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 C.P., in ordine al reato associativo di tipo mafioso ed il difetto di motivazione circa la misura della pena e l'entità dell'aumento di pena per la ravvisata continuazione.

Il ricorso non ha fondamento.

Per quanto riguarda le censure di ordine generali, comuni al CALO' ed al PIPITONE, è sufficiente il rinvio alle valutazioni già espletate da questa Corte di legittimità nell'ambito della posizione del primo. Vanno pure richiamate le considerazioni svolte sul conto di CILLARI ANTONINO, che tornano utili nel caso presente, per taluni punti di comune responsabilità.

Circa la eccepita improcedibilità ex art. 90 V.C.P.P., riguardo all'attuale imputazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, è

Malles

appena il caso di osservare che nel precedente procedimento, definito con la più volte ricordata sentenza del Tribunale di Palermo, non era stata elevata alcuna imputazione dello stesso tipo, procedendosi colà a carico dell'imputato per il diverso reato associativo di cui all'art. 75 legge 685/75 (e difatti l'eguale rubrica contestata in questo procedimento è stata dichiarata improcedibile per l'evidente duplicazione); e d'altronde la Corte di secondo grado ha più volte affermato la reciproca autonomia fra i due reati associativi di cui trattasi, basati su difformi elementi oggettivi e soggettivi (anche se, talvolta, parzialmente coincidenti), sicché non è data possibilità di una piena confluenza dell'uno nell'altro, che possa attivare il meccanismo di cui alla richiamata norma procedurale previgente.

Analoga conclusione va raggiunta relativamente ai capi 22 e 27, contestati nel presente procedimento, rispetto ai quali occorre riportarsi ad eguale tema sollevato, appunto, nel ricorso di CILLARI ANTONINO ed alle argomentazioni confutative formulate da

questa Corte regolatrice, che qui debbono intendersi come riprodotte. E' agevole, pertanto, definire come infondato il motivo di ricorso, con riferimento, almeno, al capo 37, mentre per il concorrente capo 22 sono state, evidentemente, considerate dalla Corte dell'appello motivazioni personali, invece assenti nel caso del coimputato. Relativamente al denunciato difetto di motivazione in punto di stabilita responsabilit  per il reato associativo di tipo mafioso, la protesta di inaffidabilit  delle fonti propalatorie   gi  stata oggetto di appropriato esame del giudice di appello (pag. 2342), il quale ha riepilogato i termini di fatto emersi al proposito (il BUSCETTA, che aveva indicato l'imputato come appartenente alla sua stessa cosca, quella di Porta Nuova; il CONTORNO, deponente negli stessi sensi; nonch  le parallele acquisizioni ottenute circa i traffici di stupefacenti, ma contenenti analoghe indicazioni circa il vincolo mafioso; la posizione di prestigio occupata dal CILLARI tra la popolazione carceraria ristretta nella casa circondariale di Palermo),

sottolineandone poi, ai fini della utilizzabilità in concreto, la coincidente ed univoca individuazione di una condotta partecipativa al sodalizio mafioso, in seguito confermata e riscontrata dalle conformi dichiarazioni del MARINO MANNOIA ed indirettamente asseverata, pur con i limiti derivanti dai separati contesti, dall'accertata responsabilità per i reati in materia di stupefacenti.

Si è trattato, perciò di una esauriente delibazione del materiale probatorio variamente acquisito a carico dell'imputato, delibazione tesa alla ricerca di attendibili collegamenti interni ed esterni, ritenuti sussistenti anche alla stregua di numerose convergenze non precostituite, ragionevolmente valutabili quali reciproci riscontri in armonia alla norma processuale di cui all'art. 192 terzo comma N.C.P.P.. La doglianza, pertanto, va rigettata.

Relativamente all'ulteriore motivo concernente la sussistenza delle aggravanti del reato associativo, il diniego delle attenuanti generiche e la misura

della pena, vanno richiamate le osservazioni comuni, già esposte da questa Corte decidente.

In punto di non ravvisata continuazione tra il reato di cui all'art. 416 bis C.P. ed il reato ex art. 75 legge 685/75 definitivamente giudicato con la surricordata sentenza del Tribunale di Palermo, devesi osservare che nessuna omissione può essere attribuita alla Corte di secondo grado, poiché non risulta che l'imputato abbia sollevato la questione nei motivi di appello, che difatti non ne recano traccia. La censura avanzata soltanto in questa sede è perciò tardiva ed inammissibile.

Il ricorso pertanto, va rigettato. Ma si ricorda che, per effetto della esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 575/65, si è provveduto separatamente alla eliminazione della corrispondente pena di mesi sei di reclusione con il conseguente limitato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CIULLA CESARE, CIULLA GIOVANNI e CIULLA SALVATORE.

Le posizioni di questi tre fratelli debbono essere esaminate congiuntamente, anche se CIULLA GIOVANNI

è compreso tra coloro nei cui confronti vi è solo ricorso del P.G. di Palermo.

Essi, infatti, furono coinvolti insieme anche all'altro fratello Giuseppe e ad un quinto non individuato sia per le contestazioni di associazioni a delinquere semplice e di stampo mafioso (capi 1 e 10) da un lato, e di traffico e associazione per droga dell'altro (capi 13 e 22).

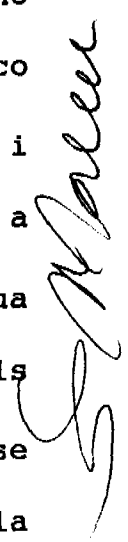
Deceduto Giuseppe nel corso dell'appello, i giudici di secondo grado hanno prosciolto Cesare e Salvatore dai reati per droga (capi 13 e 22) per precedente giudicato (la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'1.2.85) e hanno applicato la formula assolutiva piena al posto di quella dubitativa a tutti e tre i fratelli quanto ai reati di mafia (capi 1 e 10) e al Giovanni anche per i reati per droga (capi 13 e 22), in quanto non coinvolti nel precedente giudizio.

Il ricorso in Cassazione di Cesare è già stato dichiarato inammissibile all'inizio per mancata presentazione dei motivi.

Si è doluto invece il solo Salvatore per

l'applicazione del precedente giudicato in ordine ai reati a lui contestati in materia di droga (capi 13 e 22) sostenendo che invece doveva intervenire non la soluzione di tipo processuale ma l'assoluzione piena nel merito una volta che era stato accertata l'infondatezza dell'accusa anche nei suoi confronti in ordine all'associazione mafiosa.

Ma è evidente l'infondatezza della censura poiché non viene addotto alcun argomento né alcuna circostanza acquisita agli atti che possano indirizzare nel senso di stabilire un vizio logico o una palese erroneità circa la diversità tra i fatti qui contestati e quelli già giudicati a Milano. Ciò posto si manifesta in tutta la sua rigidità la ferrea legge del principio del "ne bis in idem" giacché se il secondo giudice potesse essere ritenuto abilitato a riesaminare la sussistenza o meno dei fatti già giudicati o comunque a verificare il ricorso dei requisiti di colpevolezza, si realizzerebbe una radicale disapplicazione della legge e del relativo divieto



di riaprire un processo già chiuso, al di fuori del sistema delle ordinarie e consentite impugnazioni.

Rimane peraltro il ricorso del P.G. che lamenta l'intervenuto proscioglimento nel merito di Giovanni dai reati per droga (perché non coperto costui dal precedente giudicato di cui si sono giovati gli altri due fratelli) e l'assoluzione di tutti e tre gli imputati dall'associazione di stampo mafioso.

E però anche il ricorso del P.G. appare infondato.

Infatti per quanto concerne la posizione di Giovanni per i reati di droga non vale a fondare l'impugnazione della pubblica accusa il rilievo che se vi è stata per gli altri due fratelli pronuncia di condanna nell'altro processo e proscioglimento in questo presente ai sensi del principio del "ne bis in idem", ciò costituiva un elemento probatorio insormontabile per affermare la responsabilità di Giovanni non colpito da precedente condanna per gli stessi fatti per i quali ormai non vi era più alcun dubbio della colpevolezza degli altri due fratelli coinvolti in

base alle stesse accuse indistinte e cumulative ai fratelli CIULLA.

Il vero è che la condanna di altri soggetti per lo stesso fatto e per le medesime acquisizioni accusatorie non può valere a costituire automatica estensione della responsabilità al di fuori di quel processo né ad offrire un fondamento vincolante di prova per altri soggetti, sia pure collocabili nella stessa situazione accusatoria, giacché in tal modo si viene a sopprimere in tronco il principio della responsabilità personale e quello della ricerca e valutazione delle prove al di fuori di un quadro precostituito o formato per persone diverse. Ne verrebbe cioè travolto in radice il diritto a un proprio processo e ad una specifica difesa individuale.

Il problema si riduce perciò alla verifica delle ragioni che hanno guidato i giudici di secondo grado a confermare il dubbio di colpevolezza di CIULLA GIOVANNI ma sotto questo profilo le censure nulla dicono contro il rilievo base della sentenza impugnata secondo il quale non solo il gruppo

Se Ander

familiare dei CIULLA era stato genericamente indicato da CALDERONE mentre MARINO MANNOIA aveva coinvolto solo il defunto GIUSEPPE CIULLA.

Analoghi ostacoli all'accoglimento trova il ricorso del P.G. anche per quanto riguarda le doglianze rivolte contro l'assoluzione di tutti e tre i fratelli dall'associazione di stampo mafioso giacché anche a tali riguardi le censure si riducono a richiamare le plurime voci accusatorie a carico dei fratelli CIULLA e le risultanze dell'altro processo definito a Milano per lo stesso Cesare e per Salvatore in materia di droga.

Si tratta, com'è evidente di uno sforzo teso all'applicazione, già respinta, dell'effetto estensivo automatico della condanna per droga a fatti associativi diversi e comunque di un tentativo palese di far attribuire un significato probante all'accusa globale dei fratelli CIULLA, il che non può certo integrare il vizio logico della motivazione impugnata.

Vanno pertanto respinti sia il ricorso del P.G. che quello di CIULLA SALVATORE.

CORALLO GIOVANNI.

Condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 (nel giudizio d'appello sono state escluse le attenuanti generiche concesse in primo grado ed è stata rideterminata la pena), ha proposto ricorso, lamentando il difetto di motivazione sulla ritenuta e ribadita responsabilità, fondata a suo avviso sulla convergenza di più fonti accusatorie (BUSCETTA, MARINO MANNOIA), intimamente incerte e contraddittorie, ad esempio sul ruolo ascritto, dal primo definito per quello di capo della "famiglia" di Palermo centro, dal secondo per quello di sottocapo. Ha dedotto analogo vizio per le escluse attenuanti generiche e per la misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento.

Pur dando atto di talune marginali discrasie tra le dichiarazioni accusatorie sopraindicate, peraltro giustificate con i tempi diversi della loro deduzione e con i difformi livelli informativi dei dichiaranti, al punto che uno dei maggiori "pentiti" (il CONTORNO) nulla aveva saputo dire sull'imputato, a lui non noto come affiliato, la

Corte territoriale ha potuto egualmente enuclearne il coincidente dato dal certo inserimento del CORALLO in una delle famiglie palermitane, ritenendo irrilevante l'incertezza circa l'esatta collocazione (se in quella di Palermo centro o di quella di Porta Nuova, del resto territorialmente contigue ed unite da stretti legami) o il livello gerarchico raggiunto, se di capo o di vice-capo, del resto molto simili nell'evocazione di una posizione di comando.

L'accertata autonomia dei referenti e le stesse difformità - marginali - presenti nei loro racconti, nonché le diversità dei modi di apprendimento dei relativi contenuti, hanno vieppiù corroborato - nella discrezionale e ragionevole valutazione della Corte dell'appello - il fondamento di attendibilità del comune ed essenziale dato di risulta, reso ancora più credibile dall'amicizia esistente tra il CORALLO ed il "vincente" CALO' e dalla conseguente prospettiva che, a seguito della eliminazione del precedente capo (lo GNOFFO), ai vertici della famiglia di

M. M. M.

Palermo centro fosse stato posto proprio l'imputato, grazie all'appoggio del potente amico.

Il denunciato vizio di logica e coerente motivazione, dunque, non sussiste, perché proprio dal completo esame delle risultanze in parte divergenti tra loro il secondo giudice ha tratto, con apprezzamento di merito adeguatamente argomentato, gli elementi che deponevano per la correttezza della decisione. Ed altrettanto deve dirsi quanto alla seconda doglianza, poiché è stata data congrua spiegazione della eliminazione delle attenuanti generiche concesse in primo grado (oggetto di appello del P.M.), con specifico riferimento alla comprovata affiliazione in posizione ragguardevole, alla pericolosità sociale che ne costituiva il risvolto, al comportamento generale e processuale del soggetto; tutto ciò pone la decisione in linea coerente con l'indirizzo seguito in materia, da entrambi i giudici del merito, nei confronti dei condannati in consimili posizioni.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CORONA ORAZIO.

Già assolto in prime cure per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10, è stato condannato in appello per il reato ex art. 416 bis C.P.. Ha proposto ricorso, denunciando l'indebita ed immotivata rivalutazione delle affermazioni del "pentito". CALZETTA, unico accusatore non riscontrato, essendo insufficiente, in funzione eventualmente convalidante, l'attribuzione della qualità di "uomo d'onore" da parte del MARINO MANNOIA. Con motivo aggiunto ha dedotto la carenza di motivazione sulla protrazione del ritenuto vincolo associativo oltre la data del 29.9.82. Con altro motivo (principale) ha, infine, dedotto il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento.

Va premesso che, come ha ricordato la sentenza impugnata, l'assoluzione con formula dubitativa raggiunta in primo grado era stata basata per un lato sull'inesistenza del riscontro alle accuse del CALZETTA (che aveva addebitato al CORONA di far

parte del gruppo criminale capeggiato da LO IACONO PIETRO) e per altro verso sulla riconducibilità, al limite, dell'ipotetico vincolo a un polo delinquenziale di criminalità comune, piuttosto che mafiosa, dedita alle comuni estorsioni.

La Corte territoriale ha ritenuto riduttiva, rispetto alle notizie propalate del CALZETTA, la valutazione datane dal primo giudice, sia perché quelle notizie contenevano elementi idonei a un più stringente orientamento (per esempio, la riferita, e poi accertata, affiliazione mafiosa di personaggi quali MISTRETTA ROSARIO e DI PASQUALE GIOVANNI, ai quali il CORONA abitualmente si accompagnava) sia perché la denunziata attività estorsiva da tutti svolta poteva più agevolmente collocarsi, per connotazioni intrinseche ed ambientali, nell'area dell'agire mafioso.

A sostegno del rinnovato esame e delle difformi conclusioni raggiunte, la Corte dell'appello ha posto anche l'intervenuta dichiarazione di MARINO MANNOIA, che ha indicato nel CORONA non "l'uomo d'onore", di cui si dice nel ricorso, o - per

meglio dire - non soltanto "l'uomo d'onore" in discorso, ma il "soldato" della famiglia di Palermo centro, con specifica deduzione del reato partecipativo non ulteriormente discutibile, e, difatti, pretermesso nelle censure della parte. E tanto più la dichiarazione del MANNOIA è stata ritenuta convalidante, in quanto da essa si è potuto ricavare il dato storico del passaggio interinale del CORONA, e di altri, dalla "famiglia" di Palermo centro - temporaneamente sciolta - a quella di s. Maria del Gesù, così spiegandosi l'inizio dei suoi rapporti personali, poi svelati dal CALZETTA, con i soggetti (LO IACONO, MISTRETTA, DI PASQUALE) militanti nella seconda cosca (pag. 2885).

Alla stregua di tali significative coincidenze, la Corte di secondo grado ha ritenuto di dare una nuova e meglio motivata valutazione delle risultanze, così esprimendo giudizio complessivo esente dal vizio dedotto dal ricorrente.

La sentenza impugnata non si è posto il problema specifico della permanenza dell'accertato vincolo

associativo, non essendo stato dedotto sul punto espresso motivo di appello. Né questa Corte regolatrice può esperire i sollecitati accertamenti in fatto, dovendo limitarsi alla constatazione della tardività o, per meglio dire, della inammissibilità della doglianza rappresentata nel motivo aggiunto di ricorso. Si può soltanto dire, anche se ciò è superfluo, che il ricorrente non ha indicato, comunque, argomento alcuno idoneo a rendere inapplicabili alla fattispecie i criteri che, per la soggetta materia, sono stati indicati nella parte generale.

Sul motivo riguardante le negate attenuanti generiche e la misura della pena, va rigettata la doglianza di difetto di motivazione, poiché entrambi i punti sono stati adeguatamente trattati in sentenza, con il richiamo principale delle conformi statuizioni raggiunte per altri imputati in consimile posizione, in applicazione di un corretto principio di trattamento egualitario, neppure compromesso, in questo caso, dalla deduzione inesistente di ragioni particolari

inducenti a diverso orientamento.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

COSTANTINO ANTONINO.

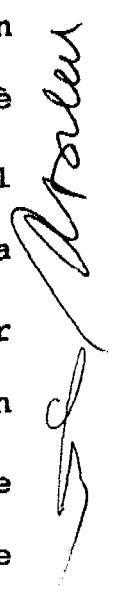
Condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 (da quelli di cui ai capi 1 e 10 è stato assolto), ha lamentato, con motivi separatamente redatti, la violazione dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P., il difetto di motivazione e la contraddizione interna alla stessa, in particolare assumendo che la prova è stata arbitrariamente desunta dalle sole dichiarazioni "de relato" dei collaboranti CONTORNO, CALZETTA e MANNOIA, non fatte oggetto di analisi specifica sull'intrinseca attendibilità (per i primi due, almeno, risolta negativamente per altri aspetti), non riscontrate da altri elementi e smentite dalle dichiarazioni del CONTORNO, che definivano l'imputato provetto "chimico", mentre il CALZETTA lo aveva accusato di essere il "corriere" della droga dalla Turchia. Con ulteriore mezzo, ha eccepito la mancata individuazione dall'ambito temporo-spaziale della ascritta condotta, essendo egli sempre vissuto all'estero, e l'erronea

Mano

ritenuta sussistenza dell'aggravante. Infine, ha censurato per carenza di motivazione, il diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso non ha fondamento.

Esaminando compiutamente le varie risultanze emerse, la Corte territoriale ne ha dato ampio ragguaglio, procedendo, innanzitutto, dall'inserimento dell'imputato, conosciuto con il soprannome di "Nino occhialino", nel gruppo dei VERNENGO - largamente coinvolto nei traffici di stupefacenti - a motivo della parentela con VERNENGO ROSA, moglie del MARINO MANNOIA. Ne è risultata rafforzata, perciò, l'accusa del CALZETTA, che aveva attribuito al ricorrente la qualità di fedele collaboratore dei VERNENGO, per conto dei quali effettuava frequenti viaggi in Francia ed in Grecia - circostanze direttamente provate - per l'acquisto di sigarette e stupefacenti. A corredo di tali notizie, il CALZETTA poteva narrare uno specifico episodio, accaduto alla sua presenza nella casa di VERNENGO PIETRO, da poco dimesso dal carcere, al quale aveva



assistito anche il COSTANTINO, e nel cui corso lo stesso VERNENGO aveva mostrato il proprio malanimo nei confronti di MAFARA FRANCESCO, in relazione, evidentemente, ad affari di riservata importanza.

La portata della rivelazione complessiva, secondo il giudice d'appello, è stata rafforzata, oltreché dagli accertati viaggi del COSTANTINO in Francia, luogo di sua temporanea dimora, ed in Grecia, con frequenti ritorni a Palermo, dalla attività, maliziosamente taciuta, di rappresentante, nella confinante nazione, della "Agrozienda s.p.a." interamente controllata da VERNENGO GIUSEPPE zio di Pietro; ed è stata poi confermata dalla dichiarazione del CONTORNO, di analogo tenore, anche se addebitante all'accusato la qualità di provetto chimico, addestrato alla raffinazione della morfina, come altri VERNENGO, da VERNENGO ANTONIO, detto "u dutturi" fratello di Pietro.

Per il vero la Corte dell'appello non si è soffermata sulla differenza di ruoli attribuiti all'accusato dal CALZETTA o dal CONTORNO, rispettivamente, e ciò è stato denunciato come

rilevante vizio della motivazione. Ma si tratta di censura in realtà inconsistente, data la evidente compatibilità delle mansioni e la imprecisa conoscenza che se ne poteva avere all'esterno della cosca, anche se pur sempre in ambito criminoso.

Ma la sostanziale coincidenza delle due propalazioni è stata dimostrata, come ha correttamente rilevato la Corte di secondo grado, dalla sopravvenuta dichiarazione del MARINO MANNOIA, legato al clan VERNENGO e da rapporti di affinità, al COSTANTINO. Il MANNOIA ha potuto narrare, con piena cognizione dei fatti, dei numerosi episodi di traffico di stupefacenti commessi dall'imputato, nel contesto di una intensa attività di compravendita e di raffinazione di droghe ascritta al gruppo. E tali accuse il collaborante ha poi fermamente mantenute nel corso del confronto dibattimentale con l'imputato, di cui la sentenza ha ricordato i passi salienti (pagg. 2392 - 2394) rivoltisi a ulteriore svantaggio per la difesa.

Ed a tale riguardo, va anche sottolineato la

fallacia del motivo di ricorso che, valorizzando il significato apparente di alcune parole pronunciate in tale occasione dall'accusatore ("più ti accuso, più ti salvo"), ha additato la totale falsità della dichiarazione, sottintendendone la strumentalità rispetto a non chiariti scopi. Infatti è, questa, una supposizione intrinsecamente insostenibile e comunque priva di qualsiasi valore di efficace discolpa, come bene ha detto la Corte dell'appello a pag. 2393 della sentenza impugnata, postoché quelle parole, se interpretate nel senso sostenuto dal ricorrente, avrebbero avuto il fine di "salvarlo" da sospetti o da temute vendette di altri malavitosi, che, mentre non risultano né allegate né accertate, in ogni caso riporterebbero pur sempre al mondo del crimine e verosimilmente al crimine legato al commercio degli stupefacenti. Su queste linee fondamentali, disegnate anche nella contestuale considerazione dei motivi di appello (pagg. 2391 - 2392), si è dunque ben articolata la motivazione della sentenza impugnata che si è mossa sul corretto presupposto delle reciproche

integrazioni e conferme delle varie dichiarazioni accusatorie, in tal senso non bisognevoli - come è stato altrove chiarito - di ulteriori riscontri esterni. Per di più la valutazione di merito delle fonti stesse, assistite anche dall'ulteriore carico indiziario evidenziato, si è attestata su canoni ragionevoli di interpretazione, poi trasfusi nella motivazione che ha toccato tutti gli aspetti rilevanti dei fatti.

In tale contesto, la censura sulla mancata definizione degli ambiti temporo-spaziali della ritenuta condotta ha ben poca rilevanza, sotto il doppio aspetto che tale definizione è indifferente ai fini della prova, comunque raggiunta sul reale contenuto delle imputazioni (né si pone questione di prescrizione) e non ha significato rispetto al giuridico inquadramento delle condotte contestate che presentano nette differenze nei rapporti con i reati associativi di natura mafiosa.

Circa il motivo cadente sul diniego delle generiche e sulla misura della pena, fermo in ogni caso il rinvio alle considerazioni di carattere generale, è

necessario comunque rilevare che la sentenza impugnata ha dato una sintetica giustificazione su entrambi i punti, con riferimento alla gravità dei fatti ed alla personalità dell'imputato. E ciò è bastevole in assenza di particolareggiate deduzioni avverse.

Va disattesa, infine, la istanza - introdotta dal difensore nella discussione orale - di applicazione degli indulti nelle misure spettanti - non essendo consentito in materia l'intervento del giudice di legittimità, se non in presenza di contrasti sulla applicabilità del beneficio.

CRISTALDI SALVATORE.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 (ivi assorbiti i fatti di cui ai capi 17 e 40) in continuazione fra loro, con eliminazione, in grado di appello, delle aggravanti di cui all'art. 74 primo comma 2 della legge 685/75 e con riduzione della pena inflitta in primo grado. Da altri reati contestati è stato assolto.

Ha proposto ricorso, denunciando difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità quale

"corriere della droga", basata a suo avviso su un solo episodio accaduto il 15.5.82 e concernente un viaggio compiuto da Catania a Palermo, in compagnia di MAUGERI NICOLO' e previa intesa tra CONDORELLI DOMENICO e MUTOLO GASPARE ed in esito al quale egli ritirò dal MUTOLO un pacchetto di ignoto contenuto. Ha lamentato, poi, l'arbitraria valutazione di tali risultanze quali solidi elementi di prova a suo carico, specie per l'esasperata rilevanza accordata a discordanze marginali fra gli interrogatori resi da lui e dal MAUGERI sugli itinerari seguiti e sugli scopi del viaggio. Ha al riguardo sottolineato la contraddittorietà fra la condanna di cui trattasi e la contestuale assoluzione dai reati associativi di tipo mafioso e ha prospettato, infine, l'omessa giustificazione del diniego delle attenuanti generiche e della misura della pena. Il ricorso non ha fondamento.

E' pur vero che l'accusa nei riguardi del ricorrente è stata poggiata sul solo episodio di cui sopra. Ma la Corte dell'appello ha tuttavia analizzato l'accusa stessa in ogni possibile

risvolto, anche tenendo presenti i motivi di dialettica negazione contenuti negli argomenti di appello (pagg. 2399 segg.). In particolare, è stata compiuta una attenta ricognizione di tutte le risultanze attinenti al fatto. Si è detto così della prima e fondamentale telefonata intercorsa tra il CONDORELLI ed il MUTOLO, con la quale il primo preannunciava l'arrivo a Palermo di due uomini e chiedeva l'invio, per il loro tramite, di "una cosa" che non poteva certamente essere un regalo. E' stata poi ricordata la telefonata successiva fatta dal CONDORELLI al CRISTALDI, nella cui abitazione si trovava in quel momento anche il MAUGERI, per avvertirlo dell'appuntamento concordato e per dare istruzioni sul viaggio da compiere. E sono state esaminate altresì le difformità presenti negli interrogatori resi dai due imputati, e riguardanti lo scopo del viaggio, l'individuazione dell'interesse sottostante, gli itinerari compiuti, ovvero il comune mendacio sulla presenza altresì di esso CRISTALDI, a dire di entrambi puramente occasionale e conseguente al

solo desiderio del MAUGERI di avere compagnia durante il viaggio, ma in realtà scaturita dal previo accordo tra CONDORELLI e MUTOLO, stabilito nella prima telefonata.

Collegando la somma degli elementi indiziari emersi, riguardati anche alla luce di altre precedenti telefonate tra costoro, la Corte dell'appello ha potuto trarre delle conclusive riflessioni sulla natura del contenuto del "pacchetto", identificato non per quello innocente rappresentato dall'imputato (un donativo del MUTOLO per il figlio del CONDORELLI), ma per un materiale realisticamente rapportabile alla materia degli stupefacenti. Sulla intrinseca logicità di tali deduzioni ha influito, in primo luogo, la circostanza che a chiederne l'invio fosse proprio il CONDORELLI, cui può aggiungersi il rilievo che se l'oggetto fosse stato quello dichiarato, ben difficilmente sarebbero stati mobilitati due uomini per il suo prelievo.

Né può accordarsi rilevante valore di contrasto all'affermata (dalla difesa) circostanza secondo

cui, nel viaggio di ritorno verso Catania, l'autovettura sulla quale i due emissari viaggiavano, fu fermata dalla polizia, appositamente allertata a seguito delle eseguite intercettazioni telefoniche, e la polizia stessa non rinvenne a bordo alcunché di compromettente. Per il vero, la sentenza impugnata ha esaminato il fatto (pag. 2393), ma ha ragionato sul diverso supposto che la pattuglia operante non fosse informata dell'antefatto e per tale ragione non avesse eseguito un accertamento mirato. Ne ha tratto conferma rilevando che il controllo riguardò i soli documenti di circolazione e nient'altro. In ogni caso si trattò, al più, di una ispezione poco accurata, tanto che il "pacchetto" trasportato non fu reperito, e probabilmente neppure cercato con attenzione, ovvero sfuggì al controllo perché abilmente occultato. Proprio questa difficoltà di scoprire il reperto, anzi, si ritorce contro l'imputato, per ragioni evidenti che è persino superfluo dire. Certo è che il dato utilizzata dalla difesa è altrimenti ininfluyente,



perché il materiale non trovato giunse regolarmente al suo destinatario CONDORELLI.

E su questa stessa linea, la Corte territoriale ha anche sottolineato che la telefonata fatta da costui per notiziare l'interlocutore del concordato viaggio a Palermo, fu indirizzata all'abitazione del CRISTALDI e non a quella del MAUGERI (come avrebbe dovuto essere, se lo scopo della trasferta fosse stata quella dichiarata, e cioè lo studio con il MUTOLO della possibilità di un lavoro per la piccola azienda del MAUGERI stesso) e fu raccolta, ancor più significativamente, dal chiamato, per quanto nell'abitazione fosse casualmente presente il sedicente interessato, cui la comunicazione non fu passata.

Da tali circostanze, minuziosamente esaminate e collegate con gli altri indizi emersi, la Corte dell'appello ha tratto il convincimento, più che plausibile, che al viaggio fossero in realtà interessati il mandante e l'emissario CRISTALDI e che, fra gli altri elementi, la dimostrata appartenenza al crimine associato in materia di

stupefacenti del primo e del MUTOLO abbia offerto sostegno all'accertamento del vero fine delle intese intervenute, restandone al più estraneo il forse ignaro MAUGERI. Ha anche giovato, in tal senso, la comprovata conoscenza tra il MUTOLO e l'imputato, con il corredo dimostrativo dei pregressi rapporti tra il primo e CRISTALDI VENERANDO, fratello di Salvatore (pagg. 2403 - 2404).

Così riassunti i principali snodi dell'iter argomentativo della Corte di secondo grado, è agevole la constatazione dell'infondatezza delle censure avanzate. Difatti, una volta accertati, con valutazione di merito immune da vizi, le ragioni e i veri scopi del viaggio, non può avere rilevanza limitatrice che si trattasse di unico episodio. La pretesa insufficienza di tale episodio isolato, quanto meno rispetto al reato associativo di cui al capo 13, non può essere condivisa, avendo la Corte dell'appello esposto un insieme di notizie indiziarie, di cui lo specifico episodio è stato il suadente elemento di collegamento, deponente per un

Procur

ruolo, non occasionale o sporadico, ma organico e permanente attribuibile al CRISTALDI, quale tramite nei rapporti illeciti tra la cosca catanese e quella palermitana di RICCOBONO, rappresentate rispettivamente dal CONDORELLI e dal MUTOLO.

Né può ravvisarsi la eccepita contraddizione tra la condanna per i capi 13 e 22 e l'assoluzione dai reati associativi mafiosi, prospettata dal ricorrente. Unico argomento è la supposta necessarietà del legame fra gli uni e gli altri, ma proprio questa presunzione è stata ritenuta, in generale, indimostrata ed anzi contraddetta nel processo, sicché non occorre aggiungere altro.

Per il diniego delle attenuanti generiche e per la misura della pena, la sentenza impugnata ha formulato una stringata motivazione che, integrandosi con i rilievi di carattere comune già visti, ha dato conto delle statuizioni adottate, ritenute proporzionate al livello di responsabilità accertata, anche in riferimento alla pena determinata, che è scaturita - fissata quella base - dal meccanismo degli aumenti per le aggravanti

(pagg. 2405 - 2406).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Relativamente all'imputato CRISTALDI VENERANDO, già si è constatata, nella parte iniziale della presente motivazione, l'inammissibilità del proposto ricorso, per difetto di delega al difensore proponente, essendo l'imputato rimasto contumace nel giudizio di appello e mancando impugnazione personale.

Questa conclusione non è scalfita dalla memoria prodotta nel corso del dibattimento, con la quale il ricorrente ha rammentato di aver rilasciato, nelle more tra il giudizio di primo grado e quello d'appello, una dichiarazione di nomina del difensore nella persona dell'avv. ALESSANDRO ATTANASIO, per l'espletando giudizio di primo grado e per quelli eventualmente successivi. Infatti, vera o no, la circostanza (e non v'è motivo di dubitare della sua fondatezza), è irrilevante ai fini che qui interessano, postoché la nomina succitata non può confondersi con il mandato speciale occorrente al difensore per proporre



impugnazione avverso una sentenza contumaciale.

CUCINA LUIGI ANTONIO.

Condannato per il delitto di favoreggiamento di cui al capo 431, ha proposto ricorso con un doppio ordine di motivi. Ha dedotto il difetto di motivazione sulla reiezione della richiesta di rinnovazione del dibattimento, sulla ritenuta responsabilità per favoreggiamento in favore di CUSIMANO GIOVANNI, sul diniego delle attenuanti generiche, invece concesse al coimputato MESSINA PIETRO e sulla misura della pena, inflitta in misura maggiore di quella irrogata allo stesso complice. Sul piano più specificamente di diritto, il ricorrente ha assunto la violazione della legge penale, per l'esclusa configurabilità, nella fattispecie, dell'ipotesi del delitto tentato, anziché consumato.

Il ricorso non è fondato.

Come risulta dagli stessi motivi del ricorso, l'imputazione è comune a MESSINA PIETRO (la cui impugnazione è stata già dichiarata inammissibile), e riguarda la condotta ritenuta di favoreggiamento

Ardu

nei confronti del latitante CUSIMANO GIOVANNI, imputato di vari reati, la cui posizione sarà oggetto di esame successivo.

In punto di fatto, la Corte territoriale, confermando l'avviso del primo giudice, ha stabilito che il CUCINA, in compagnia del MESSINA, si era incontrato il 20.8.84 con il CUSIMANO, ricercato perché colpito da provvedimento restrittivo, nelle campagne di Partanna Mondello, in una località raggiunta con l'uso di un automezzo. Disattendendo le divergenti spiegazioni offerte dagli imputati sul fatto (da loro descritto come puramente casuale) ed anzi facendo leva, fra l'altro, proprio su tali difformità, la Corte dell'appello ha ritenuto che l'incontro fosse stato concordato e che scopo precipuo ne fosse l'aiuto al latitante.

In punto di diritto, il secondo giudice ha disatteso le ragioni miranti alla derubricazione nell'ipotesi del semplice tentativo, ritenendo invece il reato consumato senza necessità di ulteriori contributi, in base allo stabilito

collegamento logistico, in grado di rafforzare la perdurante sottrazione del favorito alle ricerche di polizia.

I motivi di ricorso sono palesemente inconsistenti per quanto concerne l'accertamento dei fatti, che la Corte territoriale ha fissato, sulla base di un rapporto di polizia (gli agenti avevano pedinato i due, osservando direttamente le modalità dell'incontro con il CUSIMANO) e di altre circostanze, tra cui le ricordate difformità, con apprezzamento attendibile e realistico, basato su regole logiche di indubbia esattezza.

Infondata è pure la tesi in diritto, secondo cui in quell'abboccamento non sarebbe ravvisabile un aiuto diretto ad eludere le investigazioni o le ricerche dell'autorità e, semmai, l'azione sarebbe rimasta al solo livello del tentativo: che, peraltro, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, non è configurabile per l'ipotesi criminosa in parola.

Trattandosi di un incontro certamente concordato, ne è agevole comunque, la collocabilità nell'ambito

dei già stabiliti rapporti con il latitante; sicché la disponibilità manifestata all'ulteriore collaborazione, chiaramente finalizzata almeno alla protrazione della latitanza, anche nella inevitabile funzione di appoggio logistico, già concretizzava una forma di aiuto, inquadrabile nella latissima accezione che ha il termine "aiuto" e che ricomprendente ogni atteggiamento diretto allo scopo di favorire un'altra persona. Ma una volta stabilito in fatto, come si è detto, che la finalità dell'abboccamento era l'aiuto addirittura concordato, si trattava solo di dare svolgimento per precisare i particolari logistici o fornire le ulteriori eventuali notizie utili al latitante. L'evento favoreggiamento, dunque, correttamente doveva già ritenersi realizzato compiutamente. Anche per questo profilo, perciò, la sentenza impugnata merita approvazione. Manifestamente infondata è poi la censura concernente la pretesa disparità di trattamento tra il ricorrente ed il MESSINA in punto di concessione delle attenuanti generiche e di misura della pena,

quelle essendo state negate ad entrambi e questa risultando fissata pure in eguale misura (due anni, condonati).

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

CUCUZZA SALVATORE.

E' stato condannato, oltre che per il tentato omicidio in danno del CONTORNO e del FOGLIETTA (ed i motivi di ricorso che riguardano questo fatto sono già stati esaminati), anche per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10, assorbito il capo 1); è stato, poi, assolto da altri reati.

Nei motivi di ricorso riguardanti il reato associativo di tipo mafioso, ha dedotto il vizio riassunto nella locuzione della circolarità della prova, sul rilievo che essa sarebbe stata antigiuridicamente desunta non da fonti autonome, ma dalla ritenuta partecipazione all'attentato, a sua volta fondata sulla creduta affiliazione alla cosca mafiosa. Si è pure doluto della pretermessa considerazione degli elementi scagionanti, quali la dimostrazione della lecita derivazione dei beni acquistati, (invece già ritenuti di formazione



criminosa), attestata dal Tribunale di Palermo nel procedimento di prevenzione. Con altro mezzo, ha lamentato il difetto di motivazione sulla aggravante di cui al comma secondo dell'art. 416 bis.

Il ricorso è infondato anche per questa parte. L'assunto della circolarità della prova è pienamente smentito dalle indicazioni delle plurime fonti accusatorie raccolte in ordine alla fattispecie associativa, per la quale l'accertata partecipazione al delitto di tentato omicidio ha costituito bensì un importante ed ineliminabile riferimento, per i risvolti implicativi di solare rilievo, ma non un solitario puntello. Infatti il giudice del secondo grado ha contestualmente utilizzato le dichiarazioni concordanti del BUSCETTA, dello stesso CONTORNO ed infine del MARINO MANNOIA, che sono state tutte coincidenti nell'attribuzione all'imputato della qualità di "reggente" della "famiglia" del Borgo subentrato nella carica, quale uomo particolarmente gradito ai corleonesi, a CANCELLIERE LEOPOLDO.

A corredo e conferma di una valutazione largamente motivata, estesa a tutti gli aspetti del caso, il secondo giudice ha anche ricordato, qualificandoli come concorrenti indizi probatori, i fitti rapporti economici intrattenuti dal CUCUZZA con altri esponenti mafiosi ed il suo rapido arricchimento, in breve volgere di tempo.

A fronte di un accertamento in fatto di questo tipo, nessuna considerazione può essere data al richiamato provvedimento del Tribunale di Palermo, che sarebbe, in ogni caso, delimitato a uno solo dei vari profili probatori riguardati dalla Corte dell'appello.

Non sussiste neppure il dedotto difetto di motivazione sull'aggravante succitata, il cui fondamento si rinviene palesemente nella posizione di vertice accertata a carico del ricorrente.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Con l'opportuna avvertenza che nessuna eliminazione di pena deve essere disposta in relazione all'esclusa aggravante di cui all'art. 7 legge 575/65, non risultando che vi sia stata una aggiunta alla pena

Sc. Palermo

inflitta, per il reato associativo di cui sopra, in aumento per continuazione di quella base correlata al delitto contro la vita.

CUSIMANO GIOVANNI.

Già condannato in primo grado per i reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, è stato assolto nel giudizio di appello da quelli in materia di droga (capi 13 e 22) con conferma della sentenza impugnata relativamente al delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.), ivi assorbito il capo 1.

Per il reato residuo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con motivi separati l'erronea valutazione del lecito impiego lavorativo alle dipendenze del RICCOBONO, da lui stimato come persona dabbene, e della partecipazione alla società "Calcestruzzi Arenella" amministrata da tale VITAMIA, cognato del RICCOBONO, che vi aveva anche lui rilevanti interessi. Ha lamentato, ancora, la violazione della legge processuale per l'attendibilità accordata, senza riscontri, al GASPARINI, che lo aveva definito autista del

RICCOBONO, e ha dedotto, infine, la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso non ha fondamento.

Procedendo a ragionata rassegna delle risultanze concernenti l'imputato (pagg. 2429 segg.), il giudice dell'appello ha evidenziato una pluralità di elementi accusatori di diversa provenienza. Il primo ed anche il più significativo, è stato derivato dalle dichiarazioni del noto GASPARINI, che aveva indicato nell'imputato l'autista - uomo di fiducia del RICCOBONO, da lui visto durante un incontro nell'appartamento di MUTOLO GASPARE (cui avevano preso parte il RICCOBONO stesso, il SANTAPAOLA e KOH BAK KIN) ed al quale nella specifica circostanza, era stato affidato il compito di sorvegliare la zona, anche con l'impiego di altri uomini a lui palesemente subordinati. Tale dato probatorio, di per sé esauriente sul punto della vera natura del rapporto tra il CUSIMANO ed il RICCOBONO, è stato ritenuto riscontrato da una serie di elementi compresi in



una vasta gamma indiziaria di convergente portata, non escluse le stesse ammissioni dell'imputato, che ha - in definitiva - riconosciuto la materialità dei fatti accertati, pur pretendendo, con assunto ritenuto realisticamente incredibile, di assegnarli alla sfera di un lecito (ed ignaro) rapporto di lavoro alle dipendenze del RICCOBONO o delle aggregazioni societarie e personali a questi facenti capo.

E che si sia trattato, appunto, di affermazioni del tutto inverosimile è stato desunto dalla Corte di secondo grado sulla base, tra l'altro, della circostanza accertata direttamente dalla polizia, allorché, procedendosi ad indagini in ordine ai traffici del gruppo MUTOLO - RICCOBONO, il CUSIMANO era stato fermato a Catania (febbraio 1982) assieme allo stesso MUTOLO, a PEDONE MICHELANGELO ed a CONDORELLI DOMENICO, nella cui abitazione era stato poi trovato DE CARO CARLO, nipote del MUTOLO, il quale aveva poi confermato che i primi due e lui stesso, erano giunti a Catania per incontrarsi con il CONDORELLI, per scopi agevolmente intuibili.

Ponendo in logica correlazione le circostanze emerse, la Corte territoriale ha tratto la prova piena della responsabilità, per i numerosi riscontri alle fondamentali dichiarazioni del GASPARINI e per l'evidente inattendibilità, a dir poco, della giustificazione alternativa offerta dall'imputato, incompatibile con le funzioni di evidente delicatezza - nell'ottica criminale - a lui assegnate.

La valutazione così espletata, del tutto legittimata dalle risultanze e rispettosa del disposto di legge (art. 192 terzo comma N.C.P.P.), è stata completata dall'esame, e dal conseguente rigetto, delle proposizioni difensive già affacciate nei motivi di appello ed ora riprodotte, benché in altra veste formale, nel presente ricorso. E' stato ritenuto irrilevante, perciò, che il CUSIMANO non mostrasse i segni del rapido arricchimento (e, difatti, dai reati riguardanti gli stupefacenti è stato assolto) o che il MARINO MANNOIA ne abbia escluso la qualità di "uomo d'onore". Questa risultanza, ampiamente valorizzata

dal ricorrente, è stata al contrario correttamente vista dal giudice alla stregua di una "vicinanza" (secondo le parole dello stesso collaborante) al RICCOBONO, in concreto tradottasi in una accertata partecipazione alla cosca, pur senza il previo e formale rituale dell'affiliazione, in correlazione alle limitate funzioni assegnate, non esulanti dal compito di "guarda-spalle".

La completezza della motivazione è, dunque, evidente e la stesa misura della pena ha risentito, per espressa attestazione della sentenza impugnata (pag. 2433), del ruolo meramente subordinato svolto dall'imputato e ciò, ancora, porta ad escludere che al riguardo vi sia stato difetto di motivazione, che non è ravvisabile, peraltro, neppure per le negate attenuanti generiche, essendo le ragioni di tale diniego esplicitamente legate al difetto di particolari ragioni per la concessione.

Il ricorso, pertanto deve essere rigettato.

DAINOTTI GIUSEPPE.

E' stato condannato, in primo grado, per i reati di cui ai capi 13 e 22, in continuazione tra loro, ed

assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10. Nel giudizio di appello, ferme tali statuizioni, è stata ridotta la pena inflitta.

Ha proposto ricorso, denunciando il difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, per essere stata la prova basata sul solo fermo effettuato nei suoi confronti il 14.1.83, allorché era stato sorpreso in compagnia di DI GIACOMO GIOVANNI a bordo di autovettura, in possesso di denaro e di oggetti sospetti, al più costituenti indizi di significato equivoco e polivalente, tanto più che il CONIGLIO ed il MANNOIA lo avevano scagionato, escludendone l'affiliazione a cosche mafiose.

Con ulteriore mezzo, l'imputato ha censurato la sentenza, per la ritenuta sussistenza, senza adeguata motivazione, dell'aggravante di cui all'art. 74 secondo comma legge 685/75.

Nella discussione orale la difesa ha sostenuto, ancora, l'insufficienza delle risultanze almeno ai fini del reato associativo (capo 13), a nulla significando, a suo avviso, l'accertata vicinanza

al DI GIACOMO, già condannato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ma nel diverso ambito del processo c.d. di "nonna eroina", e non in quello di cui al presente procedimento, facente capo alla diversa associazione "cosa nostra".

Il ricorso non ha fondamento.

L'episodio del 14.1.83 (il DAINOTTI fu sorpreso in compagnia del DI GIACOMO, mentre era alla guida di una autovettura nella quale erano rinvenuti un crivello, due provette di cristallo, sedici mascherine del tipo usato nei laboratori chimici, oltre ad una ingente somma di denaro, ed altra forte somma era poi trovata in casa sua) ha costituito certamente il sostegno principale della condanna per il doppio reato, avendo il giudice di merito collegato il possesso delle predette cose, ed anche delle rilevantissime somme di denaro, ai procedimenti di raffinazione in corso in laboratori non identificati, con l'attiva partecipazione dell'imputato. Tale deduzione, è di un ovvio rigore logico, per l'evidenza folgorante dei reperti,



univocamente deponenti in tal senso (dove la manifesta infondatezza della pretesa equivocità) anche nel difetto assoluto di spiegazioni alternative di una qualche attendibilità.

E lo stesso CONIGLIO, invocato nei motivi di ricorso come fonte a discarico, aveva invece indicato il DAINOTTI come contiguo ai fratelli CILLARI, a loro volta coinvolti in un vasto traffico di stupefacenti, unitamente al DI GIACOMO: tanto che il secondo giudice si è riferito a lui (pagg. 2437 - 2438) come all'elemento di prova in grado di dare conferma e spiegazione di quelli, obiettivi, ricavati direttamente dall'operazione di polizia.

Né la Corte territoriale ha mancato, rispondendo a specifici motivi di appello, di cui quelli del presente ricorso non sono che ripetizione, di giustificare l'utilizzazione degli acquisiti elementi in doppia direzione per l'associazione, cioè, e per i traffici di stupefacenti, data la loro valenza complessiva, desumibile tanto dalla quantità dei reperti acquisiti (le ingenti somme di

denaro) che dalla destinazione specifica (le altre cose), esattamente adattabili, nell'insieme coordinato, alla duplice ipotesi di reato.

Né giova al ricorrente, per la dedotta censura sul reato associativo, il rilievo che il DI GIACOMO fosse condannato per l'associazione individuata nel procedimento di "nonna eroina" e non per quella oggetto del presente processo, per lui concluso con declaratoria di improcedibilità ex art. 90 C.P.P. (1930). Innanzi tutto, il collegamento allo stesso DI GIACOMO è stato qui visto a carico dell'imputato soprattutto sul piano probatorio, e non su quello delimitativo del ritenuto vincolo associativo che, giusta la rubrica dell'imputazione, riguarda invece il collegamento generale con l'associazione denominata "cosa nostra". Va poi osservato che nel precedente procedimento l'accusa di associazione per il traffico di stupefacente fu circoscritta a un più modesto ambito, peraltro non incompatibile con quello più vasto qui in discorso, essendo questo non noto allora, agli inquirenti. E, comunque, non è dubbio trattarsi, al più, di una o



più associazioni non facilmente definibili nelle composizioni soggettive, ma tutte riferibili, con certezza, al fenomeno del traffico della droga, sorto nell'alveo mafioso.

Infine, risulta del tutto superfluo il richiamo alle parole del MARINO MANNOIA che ha escluso l'appartenenza del ricorrente a una cosca mafiosa, dal momento che per il corrispondente reato associativo si è registrata l'assoluzione sin dal primo grado.

In ordine al motivo concernente l'aggravante di cui all'art. 74 summenzionato ed al diniego delle attenuanti generiche, la mancanza di una espressa motivazione in sentenza non legittima la censura proposta, perché il fondamento della prima si desume dallo stesso importo, cospicuo, delle somme trovate in possesso dell'imputato e la rifiutata concessione della seconda ha trovato giustificazione nelle considerazioni d'ordine generale.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Della inammissibilità dei ricorsi di DATTILO

SEBASTIANO, DE RIZ PIETRO e GAMMINO GIOACCHINO già
si è detto nella parte iniziale della motivazione.
E così pure di quelli di GIUSTOLISI ANTONIETTA e di
D'ANGELO MARIO.

D'ANGELO GIUSEPPE.

In appello è stata confermata la condanna per il
capo 10 (art. 416 bis C.P.) in esso assorbito il
capo 1 (art. 416 C.P.).

Della inammissibilità del ricorso del P.G. si è
già detto all'inizio.

Ricorre anche l'imputato deducendo: a) mancanza e
contraddittorietà della motivazione sotto il
profilo che la Corte del merito si è basata su
generiche affermazioni del coimputato CONTORNO. Non
sarebbe sfuggito alla stessa Corte di secondo grado
l'inconsistenza delle dichiarazioni del CALZETTA
che ha parlato di legami, con il cugino Luca,
stretti per il tramite di certo SCALEA; b) vizi di
motivazione in ordine al permanere del vincolo dopo
il settembre del 1982 e c) omessa motivazione sul
diniego delle attenuanti generiche e sulla
sussistenza delle aggravanti.

M. Valeri

Le censure non sono fondate.

Quanto alla prima basta scorrere le motivazioni della sentenza impugnata per rilevare che la Corte del merito, in applicazione dei criteri interpretativi dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P. condivisi anche da questa Corte regolatrice, ha confrontato le dichiarazioni di cinque accusatori, dalle quali emergeva che l'imputato faceva parte del gruppo mafioso degli ZANCA di cui era parente e per conto dei quali andava a riscuotere i frutti della intimidazione. Questi legami trovavano conferma nel particolare, segnalato da ANTONINO FEDERICI, che un fratello di costui si era rivolto proprio all'imputato perché intervenisse presso un'altro mafioso che l'aveva minacciato, nonché nella circostanza che l'imputato era stato visto girare armato e inoltre teneva rapporti di affari con un ben nutrito stuolo di noti capi mafiosi.

Si tratta, come si vede, di una motivazione coerente, analitica e persuasiva sicché non basta sostenere, per inficiarla dal punto di vista logico e giuridico, che i pentiti avevano fatto



affermazioni generiche e che la Corte del merito non aveva creduto al CALZETTA. Proprio questo particolare, anzi, dimostra come la Corte del merito abbia attentamente vagliato le fonti di accusa e le abbia soppesate in maniera corretta e convincente.

Non reggono neppure le altre due censure perché, in conformità alle osservazioni iniziali generali, le ragioni sottese alla permanenza del vincolo anche dopo il settembre 1982 e le motivazioni sulla pericolosità dell'imputato, risultano per collegamento con i punti argomentativi sulla colpa, nei quali sono stati evidenziati la natura e la gravità dei rapporti tenuti dall'imputato e del ruolo svolto dal medesimo.

DAVI' SALVATORE.

E' stato condannato in appello per associazione di stampo mafioso (capo 10), assorbita la contestazione di quella semplice.

Della inammissibilità del ricorso del P.G. si è già detto all'inizio.

Ricorre anche l'imputato deducendo vizio di

motivazione sotto il profilo che le dichiarazioni dei pentiti costituivano la sola fonte di accusa e che il loro contenuto non aveva alcun valore probatorio. CALDERONE non aveva potuto conoscere l'imputato che era in carcere, all'epoca, per altri fatti di omicidio. Lamenta, poi, l'incertezza assoluta relativamente alla permanenza nell'associazione dopo la fine del 1982 nonché l'omessa motivazione in ordine alle attenuanti generiche, alle aggravanti e alla misura della pena.

Le censure non possono essere accolte perché sul tema della responsabilità la sentenza impugnata ha fatto una accurata analisi delle dichiarazioni di cinque pentiti, desumendone la sostanziale convergenza sul fatto che l'imputato aveva legami mafiosi e faceva parte della famiglia di Partanna. Il ricorrente non evidenzia alcun vizio logico perché anche il rilievo concernente il suo stato carcerario al tempo in cui CALDERONE lo avrebbe conosciuto non esclude che la conoscenza fosse effettiva alla luce del quadro complessivo che non

fa dubitare del ruolo dell'imputato.

Non costituisce poi vizio di diritto l'aver dato credito alle chiamate in correità giacché, al riguardo, la Corte del merito si è attenuta a corretti principi interpretativi dell'art. 192 N.C.P.P..

L'analisi ricostruttiva dei legami tenuti dall'imputato e del ruolo da lui svolto nella organizzazione mafiosa evidenzia anche il percorso che la Corte del merito ha seguito in ordine all'attualità del vincolo mafioso, alla personalità del condannato e alle conseguenze quoad poenam.

L'infondatezza del ricorso, tuttavia, rimane assorbita in parte dal fatto che di ufficio è stata già disposta, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 575/65, con la conseguente eliminazione della pena di mesi due di reclusione e l'annullamento senza rinvio, solo su tale punto, della sentenza impugnata.

DI CARLO ANDREA e DI CARLO GIULIO.

In appello sono stati entrambi condannati per associazione di stampo mafioso, assorbita la

contestazione separata dell'associazione semplice.

Nello esaminare la posizione dei DI CARLO, la sentenza impugnata prende le mosse dai fatti relativi al processo instaurato in seguito al rinvenimento, nel covo di via Pecori Giraldi, di armi, munizioni e di Kg. 4 di eroina, nonché di una vasta documentazione attestante il collegamento dei fratelli DI CARLO, appartenenti alla famiglia di ALTOFONTE, con i corleonesi.

In quel contesto vennero accertati i rapporti con T. CANNELLO e i rapporti di confidenza con LEGGIO, RIINA, L. NUVOLETTA e LEOLUCA BAGARELLA.

Il procedimento si chiuse con sentenza assolutoria. La sentenza impugnata dopo aver richiamato tali fatti e rilevato che il precedente accertamento era limitato al 1980, chiarisce che il fatto addebitato si riferisce invece ad un periodo successivo e che riguarda un contesto più ampio.

Richiama, al riguardo, le dichiarazioni di BUSCETTA (secondo il quale i fratelli DI CARLO erano affiliati alla famiglia di ALTOFONTE legata ai corleonesi), CONTORNO (a sentire il quale Andrea

aveva sostituito il fratello Francesco quale componente della commissione), CONIGLIO (che aveva deposto in senso conforme), BONO BENEDETTA la quale aveva dichiarato che COLLETTI era legato ai DI CARLO.

Dalle dichiarazioni inoltre della BONO e da quelle di CALDERONE e M. MANNOIA, la sentenza ricava in fatto anche la persistenza della ulteriore affiliazione dei due ricorrenti in epoca successiva alla prima sentenza, considerando che i suddetti dichiaranti avevano affermato altresì che ANDREA DI CARLO era rappresentante della "cupola" mentre Giulio era solo componente della famiglia.

Ricorre il P.G. deducendo vizi di motivazione in ordine all'assoluzione per i reati di cui agli artt. 75, 71 e 74 della legge sugli stupefacenti.

Ricorrono anche gli imputati deducendo:

1) violazione dell'art. 192 N.C.P.P. quanto alla chiamata di correo, vizi di motivazione in ordine alla esistenza della "cupola", con conseguente illogicità ed arbitrarietà quanto alle posizioni individuali e vizi di motivazione anche

sull'utilizzo delle dichiarazioni dei pentiti,

2) altro vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità,

3) violazione del divieto della reformatio in peius sotto il profilo che in motivazione è stata irrogata una pena maggiore di quella indicata nel dispositivo.

Con motivi aggiunti i due imputati eccepiscono anche la violazione dell'art. 90 V.C.P.P..

Tutti i ricorsi sono infondati.

Quanto a quello del P.G. si osserva, che persuasivamente e con analisi completa di tutti i dati, è stata svolta una motivazione in fatto che esclude la sussistenza di prove certe dello inserimento dei due prevenuti nel traffico e nella associazione per droga. La sentenza impugnata ha considerato che in atti esistono solo vecchi e generici indizi sul punto.

Quanto al ricorso degli imputati si può replicare che non si può parlare di violazione dell'art. 90 V.C.P.P. posto che gli accertamenti espletati dai giudici di merito in fatto forniscono la prova,

ritenuta certa ed inoppugnabile, della partecipazione dei due ricorrenti alla associazione in epoca posteriore alla prima sentenza, come si evince dalle concordi dichiarazioni di tutti i pentiti e particolarmente, della BONO, di MARINO MANNOIA e del CALDERONE.

Per quanto concerne la pretesa "reformatio in peius", per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo essa non esiste, in quanto prevale in concreto la minore pena indicata nel dispositivo.

Per quanto poi riguarda la doglianza relativa alla entità della pena, aumentata rispetto a quella irrogata in primo grado come pena base, si osserva che l'aumento è stato conseguenza dell'accoglimento dell'appello del P.M. sul punto.

Tutte le altre contestazioni attengono a censure che ripropongono solo una diversa interpretazione del fatto.

L'infondatezza che segue a tali osservazioni rimane tuttavia assorbita parzialmente dal rilievo di ufficio della dovuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 575/65, in base alla

quale è stato già disposto, all'inizio, l'annullamento limitato senza rinvio della sentenza impugnata con coeva eliminazione del relativo aumento di pena per ciascuno dei ricorrenti.

DI FRESCO ONOFRIO.

E' stato condannato in appello per il capo 13 della rubrica (art. 75 della legge sugli stupefacenti).

Della inammissibilità del ricorso dell'imputato si è già fatto cenno nella parte iniziale.

Ricorre anche il P.G. dolendosi che la sentenza impugnata non abbia valutato correttamente gli elementi probatori acquisiti i quali deponevano, senza alcun dubbio, per la colpevolezza dell'imputato in ordine anche ai reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti.

Ma il ricorso non ha fondamento perché mira a una rivalutazione in senso opposto degli elementi di accusa, che la Corte del merito ha valutato indicando persuasivamente le ragioni che inducevano a non credere alle propalazioni del CALZETTA rimaste isolate e non altrimenti confermate.

La sentenza impugnata ha peraltro correttamente

ritenuto che la latitanza dell'imputato insieme ad altri mafiosi del gruppo VERNENGO era utilizzabile, come elemento probante, solo ai fini del reato di cui all'art. 75 della legge sugli stupefacenti.

DI GAETANO GIOVANNI.

E' stato condannato in appello per associazione di stampo mafioso, assorbita la contestazione di quella semplice.

La sentenza impugnata ha considerato: le dichiarazioni accusatorie del CALZETTA che lo aveva riconosciuto in fotografia e aveva riferito, per di più, che il DI GAETANO era un macellaio soprannominato "u parrineddu" e uno dei più assidui partecipi alle gesta criminali dei GRAVIANO. Ha valorizzato anche le accuse di SINAGRA e CONTORNO, che avevano dichiarato di essere a conoscenza della affiliazione dell'imputato nel clan dei GRAVIANO e di aver visto lo stesso DI GAETANO spesso in compagnia di altri affiliati; ancora quelle di MARINO MANNOIA: secondo cui l'imputato è "uomo d'onore" ed altresì "parente di sua madre", cioè persona sicuramente conosciuta ed indicata, come



affiliato alle cosche secondo il gergo mafioso. Altri riscontri obiettivi sono stati ravvisati nel fatto che l'imputato venne arrestato il 21.8.85, in possesso di denaro, armi e munizioni, mentre si trovava in compagnia di FILIPPO GRAVIANO, ed era stato poi rinviato a giudizio quale esecutore dell'omicidio di PUCCIO VINCENZO, avvenuto in carcere.

Quanto alla pena la sentenza impugnata motiva nel senso che quella irrogata è proporzionata e correlata al sodalizio ed alla attività e personalità del soggetto. E per gli stessi motivi ha negato la concessione delle attenuanti generiche.

Del ricorso del P.G. si è già dato conto all'inizio.

L'imputato invece lamenta:

- 1) il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della chiamata in correità, e la violazione dell'art. 192 N.C.P.P.;
- 2) il vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche e circa l'affermazione della

sussistenza delle aggravanti;

3) la violazione dell'art. 31 della legge 10.10.86 nr. 663 per aver mantenuto la misura di sicurezza, applicata in primo grado nonostante l'abolizione dell'art. 204 C.P..

La difesa in udienza ha sostenuto che i chiamanti in correità non hanno detto di essere certi circa l'inserimento dell'imputato in una determinata famiglia e che esistono contraddizioni circa la qualità di "uomo d'onore".

Le censure su esposte non sono fondate.

La sentenza impugnata risulta avere confrontato correttamente numerose e precise chiamate in correità (tutte concordi nello indicare l'imputato quale uomo dei GRAVIANO). E ha ravvisato che vi era una diretta conferma nelle circostanze dell'arresto sopra descritto e dell'omicidio in carcere del PUCCIO. La motivazione dunque appare rispettosa dei criteri dettati nell'art. 192 N.C.P.P. e precisati nella parte generale e non presenta vuoti o salti logici nell'esame dei vari elementi probatori.

DI GIACOMO GIOVANNI.

La sentenza impugnata ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 13 per precedente giudicato (sentenza 25.2.85 del Tribunale di Palermo) unificando, per la continuazione a detto reato, anche quello di cui al capo 37 (altro traffico di droga) e ha confermato la condanna per l'associazione di stampo mafioso e semplice (capi 1 e 10) riducendo sensibilmente la pena inflitta in primo grado.

La Corte del merito quanto al delitto di associazione mafiosa e semplice ha posto a base della condanna i seguenti elementi probatori: la dichiarazione di T. BUSCETTA secondo il quale l'imputato era uomo d'onore e capo-decina della famiglia di Porta Nuova; quella conforme di SALVATORE CONTORNO il quale ha aggiunto che il DI GIACOMO era inserito nel traffico degli stupefacenti con i fratelli CILLARI e ancora quella di S. CONIGLIO che più volte si era rifornito di eroina in Palermo dal DI GIACOMO insieme al BRUNO e una volta da solo per 280 grammi di cocaina. Ha ravvisato conferma nelle accuse di BRUNO FELICE e



GASPARINI FRANCESCO a sentire i quali il DI GIACOMO frequentava l'esercizio di barbiere di LUIGI GATTO, luogo abitualmente e notoriamente frequentato da personaggi di cosa nostra. Ha ricordato anche che secondo MELLUSO GIOVANNI l'imputato era vicino ai fratelli FIDANZATI ed agiva anche nella "piazza" di Milano (confermando le dichiarazioni di CONIGLIO). E ha ancora considerato che l'imputato secondo MARINO MANNOIA era capo-decina della famiglia di Porta Nuova, con affiliazione formale, e aveva continuato a svolgere l'attività mafiosa anche in carcere, come era dimostrato dai numerosi rapporti mantenuti con altri detenuti e dalla mediazione pacificatrice svolta tra gli altri associati detenuti, laddove aveva impegnato il prestigio e l'autorità derivantegli dalla carica.

La sentenza ha apprezzato anche altri fatti obiettivi e cioè che il 14.5.81, durante una perquisizione in casa dell'imputato, era stata rinvenuta una carta d'identità recante la sua foto, ma in realtà rilasciata a MARIO GRIFO', imparentato con i MICALIZZI, uno dei quali era genero di

ROSARIO RICCOBONO; che il 16.11.81 l'imputato era stato arrestato mentre si trovava alla guida di una vettura acquistata da LAURICELLA SALVATORE, genero del RICCOBONO e infine che il 14.1.83 l'imputato venne fermato a bordo di una vettura pilotata da DAINOTTI GIUSEPPE, all'interno della quale vennero rinvenute banconote per Lit. 67.500.000 e materiale vario per la trasformazione chimica dell'eroina. E' stato anche messo in evidenza che uno degli oggetti suddetti, il crivello, era avvolto in un giornale dello stesso giorno, trovando così smentita la prima versione secondo la quale gli oggetti erano stati rinvenuti abbandonati in strada alcuni giorni prima e dimenticati nella vettura.

I giudici di secondo grado hanno poi ritenuto che i fatti di traffico di droga di cui al capo 37 sono diversi da quelli in precedenza presi in esame dalla predetta sentenza, onde la sola applicazione della continuazione.

L'imputato lamenta:

1) la violazione di legge in ordine alla responsabilità ex art. 416 bis C.P., ritenuta, a

suo avviso, sulla base della sola parola dei pentiti senza elementi di riscontro obiettivo e, quindi, in violazione dell'art. 192 N.C.P.P..

Assume che la sentenza impugnata è stata immemore del fatto che il GRIFO' era stato prosciolto dall'accusa di favoreggiamento. Non aveva rilevanza dunque la carta di identità del GRIFO' e comunque vi era contraddizione tra la parte motivata, in cui erano condivisi alcuni dubbi della difesa, e l'affermazione di responsabilità. 2) il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti. L'episodio del 14.1.83 sarebbe stato già esaminato nelle precedente sentenze. Lo stesso dovrebbe dirsi per la consegna di gr. 200 di eroina fatta assieme ai CILLARI;

3) la violazione di legge per essere state le aggravanti ritenute sussistenti in violazione del nuovo testo dell'art. 118 C.P..

Ricorre anche il P.G. denunciando la violazione dell'art. 81 C.P. per la ritenuta continuazione tra

l'associazione mafiosa e il traffico di stupefacenti.

Entrambi i ricorsi non forniscono argomenti dai quali si possano rilevare i dedotti vizi di contraddizione o di vuoti logici.

Per quanto concerne le doglianze del P.G. esse si basano sul fatto che vi è diversità di natura tra l'associazione mafiosa e il traffico di stupefacenti, ma ciò è irrilevante, come si è chiarito in via generale, ai fini dello accertamento del medesimo disegno criminoso.

In ordine alle censure dell'imputato basta rilevare che esse nella sostanza riesaminano di nuovo e funditus il valore degli elementi probatori. E per quanto concerne la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. esse cadono di fronte al rilievo che la prova della responsabilità dell'imputato è stata ritenuta sulla base delle numerose e concordi chiamate in correità, nonché sulla base di numerosi elementi obiettivi (episodi del 14.5.81, 16.11.81 e 14.1.83). Ed a nulla rileva l'assoluzione del GRIFO' dal reato di favoreggiamento, essendo il

M. S. M. S. M. S.

fatto pacifico.

Quanto alla eccezione di cui al secondo motivo, l'impugnata sentenza ha preso in esame numerosi episodi di spaccio, quali risultano dalle concordi dichiarazioni dei pentiti i quali parlano di sistematicità nel traffico e non dei soli episodi riferiti dalla difesa. Per cui, anche se taluni episodi dovevano essere ritenuti compresi nella precedente sentenza, la decisione non potrebbe mutare.

DI LEO VINCENZO.

Ricorre avverso la conferma della sola condanna per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti (capo 31). Deduce violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e difetto di motivazione, assumendo che non sono stati rilevati effettivi riscontri esterni e che i pentiti che lo avevano accusato avevano sollevato solo dei sospetti e congetture mentre egli non poteva essere confuso con quel "Billy" con il quale la sentenza lo aveva identificato. Aggiunge che nulla la sentenza impugnata aveva detto in ordine alla ritenuta

M. LEO

sussistenza delle aggravanti contestate.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto molto dettagliata e precisa la narrazione accusatoria del pentito CONIGLIO e, in base ai particolari riferiti, ha ritenuto che non vi fosse dubbio che il "Billy", al quale il CONIGLIO e un altro accusatore si erano riferiti, fosse l'attuale ricorrente. L'altra censura, poi, non tiene conto che la Corte del merito è partita dal minimo edittale nella determinazione della pena per la rapina ritenuta più grave.

La conseguente inammissibilità del ricorso non è di ostacolo ovviamente all'applicazione di ufficio dell'amnistia per i reati di cui ai tre furti contestati ai capi 330, 347 e 351. In conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai tre reati ora detti, con eliminazione della pena di mesi tre di reclusione e Lit. 150.000 di multa.

DI PACE GIUSEPPE.

In appello gli è stata confermata la condanna per

Staller

ricettazione continuata (capo 381 della rubrica), concesse le attenuanti generiche.

La sentenza impugnata ha posto a base della decisione le seguenti considerazioni. Era rimasto accertato il fatto che il DI PACE, dipendente del Banco di Roma, aveva negoziato 13 vaglia per Lit. 130.000.000, facenti parte di uno stock di titoli tutti diretti a soggetti mafiosi e richiesti da un cognato di TOMMASO SPADARO. Gli assegni erano stati dal DI PACE cambiati e le somme versate in un libretto al portatore, intestato ad altro parente dello SPADARO e contenente le somme provenienti da altri libretti al portatore intestati a nomi di fantasia. Tutte le operazioni venivano eseguite dal DI PACE, come risultava dalle annotazioni e dalla scrittura dallo stesso apposte sulle schede.

Le giustificazioni erano state varie ma incredibili. L'imputato aveva dapprima parlato di una donna sconosciuta presentatasi con una borsa contenente del denaro, e poi di averla aiutata a compiere l'operazione dei 130 milioni. Sosteneva di non conoscere nessuno delle persone cui i conti si

riferivano ma veniva accertato che in precedenza aveva compiuto altre analoghe operazioni, sempre per somme rilevanti (170.000.000, 200.000.000, 78.500.000) apponendo anche firme false e aveva anche ammesso di aver compiuto altre operazioni per conto di GIROLAMO TERESI, EMANUELE TERESI, LUIGI GATTO (il barbiere). Anche il M. MANNOIA aveva raccontato che il DI PACE si prestava a compiere operazioni di riciclaggio ed era risultato, infine, che il DI PACE era stato in precedenza dipendente di GIROLAMO TERESI.

Sulla base di tutto ciò la sentenza impugnata ha potuto riassuntivamente concludere che tutte le operazioni venivano effettuate dallo imputato in modo da far restare segreto il dominio dell'operazione stessa. Con ciò rimanendo dimostrato, in modo inequivoco, la conoscenza dell'illecita provenienza delle somme.

L'imputato lamenta con il ricorso:

1) il vizio di motivazione sulla responsabilità. In particolare quanto al dolo sostiene che nulla la sentenza ha detto circa la consapevolezza della

provenienza illecita del danaro e dei titoli e circa l'occultamento delle somme stesse. Assume che vi è stato anche travisamento del fatto perché le operazioni con TERESI non destavano sospetti in quanto costui era un imprenditore onesto;

2) il vizio di motivazione circa la qualificazione del fatto che dovrebbe integrare gli estremi del favoreggiamento (art. 379 C.P.);

3) la violazione dell'art. 445 V.C.P.P. per avere ritenuto l'aggravante di cui all'art. 61 nr. 11 C.P. che, invece, non era stata contestata (originariamente era stata contestata l'aggravante ex art. 61 nr. 9 C.P.).

Ricorre anche il P.G. denunciando che non potevano essere concesse le attenuanti generiche data la ritenuta gravità del fatto e l'intensità del dolo.

Il ricorso del P.G. non è fondato giacché le attenuanti sono state concesse essendosi privilegiata la incensuratezza del DI PACE. Infondato è anche il ricorso dell'imputato. Infatti la prova del dolo risulta dal collegamento che la sentenza ha accertato tra le varie operazioni poste

in essere sempre con le medesime modalità. Nel resto la censura si riduce a una ripetizione della diversa visione che il ricorrente ritiene si debba avere delle sue azioni.

Quanto al secondo motivo la scelta della figura della ricettazione è corretta. Tutte le acquisizioni probatorie infatti collimano nel senso che l'imputato acquistava la piena disponibilità delle provviste finanziarie sia pure allo scopo provato di riciclare il danaro che gli veniva trasmesso dai mafiosi. E ciò è sufficiente sia a integrare l'elemento materiale della ricezione e dell'occultamento sia a rivelare la conoscenza della provenienza illecita delle provviste stesse, mentre è risaputo che non occorre che vi sia profitto personale.

Quanto alla dedotta nullità della sentenza impugnata per difetto della contestazione si può replicare che tale difetto va escluso in radice quando, senza introdurre modifiche negli elementi materiali riportati nella rubrica, il giudice attribuisce al fatto contestato una diversa

qualificazione. E la qualificazione della specie non è viziata in diritto perché, fin dall'origine erano entrate in discussione sia la qualità di dipendente della banca sia la commissione dei fatti contestati nell'esercizio delle relative attività, donde la giusta correzione in appello della formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 nr. 9 C.P. con quella più corretta di cui all'art. 61 nr. 11 C.P..

L'infondatezza del ricorso non può peraltro impedire che sia di ufficio riparato l'errore relativo al mancato condono anche della pena della multa. Limitatamente a tale punto quindi la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, previa estensione del condono nei termini suindicati.

DI PASQUALE GIOVANNI.

In appello è stata assorbita la contestazione separata dell'associazione semplice (capo 1) in quella dell'associazione di stampo mafioso, con relativa riduzione della pena.

Per la conferma della ritenuta responsabilità la

sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni del CALZETTA secondo il quale l'imputato era stretto collaboratore di PIETRO LO IACONO e frequentatore della sala da barba di LUIGI GATTO, noto luogo di raccolta di soggetti mafiosi; il ritrovamento di un assegno emesso dal DI PASQUALE in favore del GATTO; le dichiarazioni rese da FELICE BRUNO analoghe a quelle del CALZETTA e quelle del CONTORNO, a sentire il quale l'imputato faceva parte della famiglia di Palermo centro; quelle del CALDERONE che ha anche aggregato l'imputato al gruppo di S. BONTATE, e quelle di M. MANNOIA che ha collocato invece l'imputato nella famiglia di S. Maria di Gesù.

Si è già detto della inammissibilità del ricorso del P.G..

L'imputato invece lamenta la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e il vizio di motivazione quanto alla credibilità del dichiarante CALZETTA, soggetto psichicamente debole, nonché la mancanza di riscontri quanto alle altre dichiarazioni di pentiti.

invece di M. Mannoia

Le censure sono infondate perché in effetti ripropongono gli argomenti di fatto che l'imputato ebbe a svolgere in sede di appello. Esse non fanno emergere alcun vizio logico o vuoti di ragionamento.

Né sussiste la violazione dell'art. 192 N.C.P.P..

Basti in proposito osservare che, secondo la riportata motivazione della sentenza impugnata, le dichiarazioni del CALZETTA hanno trovato riscontro nelle altre dichiarazioni di altri "pentiti" e, altresì, nelle ammissioni dello stesso DI PASQUALE il quale ha riconosciuto i suoi rapporti con il GATTO e con il LO IACONO.

Quanto alle divergenze in ordine alla collocazione mafiosa dell'imputato, la sentenza evidenzia che il CONTORNO aveva parlato di famiglia di Palermo centro solo in modo ipotetico; ma che tutti i dichiaranti avevano espresso la certezza in ordine alla qualità di uomo d'onore del DI PASQUALE. E tanto è sufficiente a sorreggere l'essenzialità del quadro generale. Infatti, non occorre la prova specifica che, da parte di ciascun membro, siano

Di Pasquale

state consumate azioni determinate di intimidazione essendo sufficiente il fatto di aggregarsi in una associazione del tipo di quella descritta. Tale condotta individuale costituisce l'elemento strutturale tipico e sufficiente del reato come si è già rilevato in via generale, giacché è la stessa compartecipazione al sodalizio fattore e strumento di forza di cui si avvale ogni associato, e tra questi anche quelli sorpresi nell'atto del compimento del fatto violento.

DI PIERI PIETRO.

E' stato ritenuto in appello colpevole di associazione di stampo mafioso, assorbita la contestazione separata di quella semplice.

Della inammissibilità del ricorso del P.G. si è già dato cenno nella parte iniziale.

L'imputato deduce: violazione dell'art. 192 N.C.P.P. sotto il profilo che sono state usate tecniche abnormi nella valutazione delle chiamate in correità; violazione dell'art. 416 bis C.P. in quanto non è stato dimostrato alcuna azione concreta di tipo mafioso né si è motivato in ordine

alla persistenza del vincolo dopo il settembre del 1982; vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui al nr. 6 della norma citata, e in ordine al diniego delle attenuanti generiche, al minimo della pena e alla misura di sicurezza.

Le censure quanto alla valutazione delle prove non sono in grado di scalfire la sentenza impugnata, tenuto conto che questa ha utilizzato correttamente le chiamate intrecciate in correità, attenendosi ai criteri giuridici fatti propri anche da questa Corte regolatrice. L'apprezzamento in concreto, poi, di quelle risultanze è coerente, completo e persuasivo, considerato che le deposizioni del CONTORNO sono state riscontrate con quelle concordanti del CALDERONE e del MARINO MANNOIA e hanno trovato conferma obiettiva anche nel fatto che l'imputato era risultato coinvolto in numerose vicende di contrabbando insieme al mafioso SAVOCA e aveva presenziato al matrimonio della figlia di costui.

Tutto ciò è sufficiente a reggere l'accusa posto che la fattispecie dell'associazione di stampo

mafioso, alla luce dei principi richiamati poco prima, non richiede necessariamente che l'imputato sia colto nell'atto di commettere specifici fatti di intimidazione.

Quanto alla persistenza del vincolo dopo il 1982 il pensiero della Corte del merito, in conformità anche qui alle osservazioni generali iniziali, emerge per collegamento con la ricostruzione dei fatti e del ruolo rivestito dal DI PIERI. E lo stesso va detto a proposito dei capi accessori della decisione relativa al ricorrente.

Anche la inammissibilità del ricorso di DI SALVO NICOLA è stata considerata nella parte iniziale.

Infondato è invece il ricorso del P.G. come ha rilevato anche il P.G. in udienza, perché nelle doglianze relative alla ritenuta applicazione del vincolo della continuazione tra l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e i reati specifici di traffico non appare alcun valido elemento che possa inficiare l'accertamento di una stessa matrice programmatica, persuasivamente fatto

dalla sentenza impugnata.

DI TRAPANI DIEGO.

E' stato in appello ritenuto colpevole della sola associazione di stampo mafioso (art. 416 bis C.P.) assorbita la contestazione di quella semplice.

Nella parte iniziale è stata già rilevata la inammissibilità del ricorso del P.G..

Il ricorso dell'imputato, invece è infondato.

Occorre premettere che la sentenza impugnata ha posto a base della decisione i seguenti elementi rappresentati dalle dichiarazioni di BUSCETTA che aveva indicato l'imputato come "uomo d'onore" della famiglia di Resuttana e S. Lorenzo aggiungendo di averlo conosciuto in carcere perché imputato nel processo dei 114; da quelle similari del MARINO MANNOIA e da quelle di CONTORNO a sentire il quale l'imputato gli era stato presentato nelle stesse vesti da GIROLAMO TERESI; da quelle di NANNINI che vide l'imputato a Milano in compagnia di LUCIANO LEGGIÒ e ANTONIO QUARTARARO; da quelle di CALDERONE che vide l'imputato in compagnia di BADALAMENTI. Altro riscontro è stato ravvisato nella



negoziiazione con personaggi sospetti: di un assegno di 40 milioni di lire.

La sentenza ha poi ritenuto proporzionata alla personalità del reo la pena irrogata e non ha rinvenuto motivi per concedere le attenuanti generiche.

Di fronte a questo ampio e completo raffronto critico delle risultanze processuali non sussiste la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. posto che, come si è chiarito nella parte generale, le chiamate in correità possono ben costituire riscontro della prima di esse. Non sussiste il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità perché il ragionamento della Corte di merito è coerente e persuasivo. Non è fondato neppure il motivo aggiunto, perché la permanenza del vincolo risulta dalla misura di prevenzione nei confronti del ricorrente adottata ai sensi della legge 646/82.

La sentenza impugnata ha espresso chiaramente il proprio pensiero anche in merito alla misura della pena ed al diniego delle generiche con il richiamo

alla gravità dei fatti e, in premessa, alla personalità del colpevole.

Contro la conferma della sola condanna per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti, esclusa l'aggravante dell'ingente quantità, ricorre ENNA VITTORIO deducendo la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. in ordine all'affermazione di responsabilità e la carenza di motivazione a riguardo della mancata concessione delle attenuanti generiche e della misura della pena.

Il ricorso è infondato.

La Corte del merito, in conformità ai principi e criteri di diritto enunciati da questa Corte regolatrice nella parte dedicata alle questioni generali, ha ritenuto che si integrassero logicamente e coerentemente le chiamate in correità fatte dall'ANSELMO, dal CONIGLIO e dal MARINO MANNOIA. Altra conferma dell'accusa ha ravvisato nelle stesse ammissioni dell'imputato.

Le censure del ricorrente si riducono a contestare la interpretazione data dalla sentenza impugnata ai

fatti riferiti dai pentiti e alle ammissioni dell'imputato. Ma è evidente che così si ripropone un nuovo riesame del fatto, come parimenti, rimane una pura e semplice diversa interpretazione l'assunto che la credibilità dei pentiti doveva essere esclusa in base ai giudizi severi di manipolazioni dei pentiti che erano stati espressi in altra sede da un magistrato dello stesso foro palermitano.

Per quanto riguarda la questione delle attenuanti generiche e della misura della pena basta ricordare, anche qui, che il pensiero della Corte del merito viene in emersione per collegamento con i puntuali riferimenti fatti nella analisi ricostruttiva del coinvolgimento dell'imputato e nei giudizi ivi espressi circa la sua pericolosità.

Il ricorso di FALDETTA LUIGI avverso la conferma della condanna per ricettazione, così modificati i capi 1 e 10 è anch'esso infondato.

Non è esatto, infatti, dire che è stato dilatato oltre i limiti consentiti l'uso del libero convincimento del giudice, se si considera che la

sentenza impugnata ha confrontato tra loro tutti gli elementi acquisiti e li ha ritenuti convergenti verso la certezza che l'imputato fosse lo strumento per il riciclaggio dei proventi illeciti dell'organizzazione mafiosa.

La Corte di secondo grado ha elencato la negoziazione di cinque assegni di ingente valore, ha accertato che lo stesso FALDETTA compariva come socio in diverse imprese create dal CALO' e aveva anche effettuato delle costruzioni su terreni intestati a società fittizie create da costui.

Del pari non è corretto assumere che manca la motivazione in ordine al dolo della ricettazione perché il pensiero della Corte del merito, sul punto, emerge chiaramente dalla stessa approfondita analisi di tutto il particolare comportamento tenuto dal ricorrente per un arco di tempo molto esteso e con un costante riferimento e una medesima fonte di raccolta dei proventi.

Quanto poi alle censure volte contro la decisione in ordine alle attenuanti generiche e alla misura della pena vanno richiamati i criteri enunciati

nella trattazione delle questioni generali.

Si rinvia alla parte iniziale per la dichiarazione di inammissibilità anche del ricorso di FAIA SALVATORE e di quello contrapposto del P.G..

Per FARAONE NICOLA la Corte di Appello nel ritenere unificata, in continuazione con i reati accertati con la sentenza del 26.2.88 della Corte di Appello di Torino, la contestazione dell'associazione finalizzata al commercio di stupefacenti di cui al capo 22, ha considerato a sostegno della ritenuta responsabilità per i fatti nuovi le dichiarazioni del pentito FRAGOMENI il quale aveva indicato il FARAONE quale trafficante di droga, legato a BUSCETTA ed a GERLANDO ALBERTI, e aveva aggiunto che tale ANTONIO VESSICHELLI gli aveva presentato il BUSCETTA ed il FARAONE quali venditori di sostanze stupefacenti ed in particolare dal secondo aveva acquistato varie partite di droga che aveva rivenduto a Torino e Brescia, riferendo ancora di un viaggio compiuto nell'agosto 1980 a Palermo in un villino di Carini (posto della raffineria di G. ALBERTI).



Le indicazioni relative al luogo, alle persone (PROCIDA, G. ALBERTI, FARAONE e ANNA COLIZZI), alla vettura usata (volkswagen maggiolino di colore verde), tutte riscontrate, sono state ritenute prove della veridicità del racconto. Altra conferma è stata rinvenuta nel fatto che alla COLIZZI, convivente del FARAONE, venne sequestrato un block notes in cui erano segnati i nomi di "Roberto" (pseudonimo del BUSCETTA) nonché del suocero di costui (GUIMORES).

Nella parte iniziale della presente motivazione è già stata rilevata la inammissibilità del ricorso del P.G..

Nel censurare la motivazione sopra riportata, invece, l'imputato sostiene che il FRAGOMENI era inaffidabile, che è stato dato troppo peso all'agenda del FARAONE e che le dichiarazioni circa l'incontro a Palermo erano venute fuori a distanza di quattro nomi e che non erano prova significativa i riferimenti alle altre circostanze narrate dai vari pentiti. Ma è evidente che in tal modo il ricorrente ripete la sua interpretazione negativa

degli elementi probatori ma non indica vuoti logici o incompletezza di analisi. E ciò tanto più che la sentenza impugnata ha spiegato che non ci si poteva attendere una conferma da parte del BUSCETTA posto che costui ha sempre tentato di allontanare il sospetto relativo al suo inserimento nel traffico di droga e che le divergenze nei vari racconti del chiamante, ampliate dalla difesa, attengono a particolari non rilevanti che nulla tolgono alla veridicità del racconto.

Quanto poi alla censura di omessa motivazione in ordine alla misura della pena essa rimane priva di valore di fronte al collegamento che la sentenza impugnata fa emergere con i rilievi concernenti la ricostruzione del fatto.

FASCELLA FRANCESCO.

In appello gli è stata confermata l'affermazione di responsabilità per i capi 1 e 10 ed è stata ritenuta la continuazione con la rapina di cui ai capi 313 e 316 in danno di BATTAGLIA e altri.

Il P.G. lamenta l'erronea applicazione della continuazione ma, come ha rilevato anche il P.G. in

udienza, la censura non ha fondamento posto che si basa solo sulla diversa natura giuridica dei rati accertati.

Quanto al ricorso dell'imputato occorre premettere che la sentenza impugnata ha basato l'affermazione di responsabilità per l'associazione a delinquere sulle dichiarazioni di S. CALZETTA secondo il quale i FASCELLA avevano una porcilaia nella zona di Gibilrone e l'imputato era affiliato alla cosca dei fratelli PULLARA'; di SINAGRA che indica l'imputato come membro della nuova famiglia di GIUSEPPE TINNIRELLO; di S. CONTORNO a sentire il quale l'imputato era uomo d'onore della famiglia di S. Maria di Gesù ed aveva rapporti, quanto alla droga, con gli ADELFO ed i PULLARA'; di quelle di M. MANNOIA che ha anch'egli assegnato l'imputato alla cosca di S. Maria di Gesù.

Circa le discordanze in ordine alla cosca di appartenenza, la sentenza impugnata le ha considerate irrilevanti dato che i gruppi territoriali di Corso dei Mille e S. Maria del Gesù sono contigui e tra gli stessi esiste un'alleanza

operativa.

Per quanto attiene ai dubbi circa l'esistenza di un negozio gestito dai FASCELLA la sentenza impugnata li ha fugati, ricordando che nel rapporto della polizia del 5.4.89 era riferito che i predetti collaboravano con un loro parente nella gestione di un esercizio commerciale di articoli casalinghi. Quanto alla rapina in danno della Sicilpierre e di MURABITO, le dichiarazioni del SINAGRA, ad avviso della Corte di merito, concordano con quelle del DI MARCO, il quale aveva precisato che la merce rubata venne custodita in un magazzino dei FASCELLA. Il primo (SINAGRA) aveva anche attestato la presenza dell'imputato che assicurò preventivamente la disponibilità del locale mediante compenso. E le discordanze tra i due pentiti sono state superate con il rilievo che il DI MARCO aveva avuto nella vicenda un ruolo del tutto secondario e poteva non conoscere i minuti particolari del suo svolgimento. Di fronte a tale discorso che mostra una analisi approfondita e coordinata dei vari elementi probatori, la minuziosa critica che è svolta, con



il primo motivo, in ordine a ciascuno degli argomenti esposti dalla udienza impugnata si risolve in un rifacimento del giudizio di fatto ma non offre alcuna indicazione che riveli la mera apparenza della motivazione.

Del pari non trova credito il secondo motivo che addebita alla sentenza impugnata di avere ignorato il problema della permanenza del vincolo dopo l'avvenuto arresto di esso ricorrente nel luglio del 1981 e la conseguente ininterrotta sua detenzione. La censura è confutata in base al richiamo del principio di diritto seguito in via generale dalla Corte di merito che ha ritenuto necessaria la prova positiva che la detenzione sia stata capace di troncare il legame assicurativo del detenuto.

E la censura non offre alcun elemento di critica in questa direzione neppure nel motivo aggiunto, dedicato a questo specifico capo.

Contengono una sostanziale diversa interpretazione dei fatti anche le censure relative all'accertamento della rapina. Eventuali

discordanze nelle varie versioni sono state ritenute fisiologiche ed i giudici del merito hanno sul punto fornito logica spiegazione. In particolare per quanto riguarda il magazzino della GUDOGNA la sentenza ha osservato che non è stato dagli accusatori detto che il locale era di proprietà dei FASCELLA ma solo che costoro avevano messo a disposizione un magazzino.

Riguardo infine alla censura relativa alle attenuanti generiche e alle aggravanti dei nr. 4 e 6 dell'art. 416 bis la motivazione del rigetto della stessa si ricava dall'esame che i giudici di secondo grado hanno svolto in ordine alla personalità dell'imputato ed al giudizio negativo espresso in merito.

Anche per FASCELLA PIETRO è stato già rilevato all'inizio la inammissibilità del suo ricorso e di quello contrapposto del P.G.

FAZIO SALVATORE.

E' stato ritenuto colpevole di ricettazione continuata così modificati i capi 1 e 10 della rubrica.

La sentenza impugnata ha posto a base della decisione le dichiarazioni di SINAGRA e ANSELMO, secondo i quali il FAZIO, in carcere, era circondato da molta considerazione da parte di esponenti mafiosi; ha valutato quelle di M. MANNOIA che aveva escluso l'associazione del FAZIO, avendo considerato che era stato accertato, in contrario, che l'imputato era socio della società "La Siciliana" con GIOVAN BATTISTA INCHIAPPA, arrestato con GIUSEPPE MARCHESE e con FRANCESCO SPADARO, nipote di TOMMASO SPADARO. La stessa sentenza ha poi osservato che lo imputato aveva emesso numerosi assegni, anche per somme rilevanti, in favore di FILIPPO MARCHESE, GREGORIO TINNIRELLO, GIUSEPPE ABATE, FILIPPO ARGANO ed altri. E ha anche ricordato che la polizia, in un rapporto del 25.1.82, lo indicò come facente parte del clan di FILIPPO MARCHESE e riferì che nel 1974 accompagnò a Gaeta FILIPPO e PIETRO MARCHESE per trovare GIUSEPPE MARCHESE che ivi si trovava in soggiorno obbligato (il FAZIO ha negato di conoscere i MARCHESE). Altro riscontro è stato ravvisato nel

fatto che il FAZIO si era improvvisamente arricchito, pur essendo un semplice dipendente della Coca Cola ed aveva acquistato immobili per somme rilevanti. E' stato così escluso ogni ragionevole dubbio che il soggetto era inserito nel circuito di riciclaggio allo scopo di offrire la necessaria copertura ai traffici illeciti.

L'imputato denuncia:

- 1) violazione dell'art. 477 V.C.P.P. per aver ritenuto la sua responsabilità in ordine ad un fatto mai contestato;
 - 2) vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato di ricettazione;
 - 3) la mancata qualificazione del fatto come di lieve entità;
 - 4) vizio di motivazione in ordine alle attenuanti generiche e alla misura della pena.
- 

Ricorre anche il P.G. in ordine alla mutata qualificazione giuridica del fatto, sul rilievo che il tipo di attività svolta (sistematico riciclaggio e copertura della attività illecita) rivelava la specifica volontà di arrecare un contributo

costante alla vita della associazione, integrando quindi, chiaramente gli estremi del reato ex art. 416 bis C.P..

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Quanto a quello dell'imputato in ordine alla censura sub 1), basta osservare che la Corte del merito ha valutato il fatto descritto nella contestazione senza introdurre alcuna circostanza nuova o diversa. Quanto all'elemento psicologico, la sentenza ha persuasivamente messo in evidenza come il FAZIO, totalmente inesperto di problemi elettrici, era diventato, tuttavia, contitolare di una società che lavorava proprio in tale campo e che, in concreto, operava solo con altre società di noti esponenti mafiosi. Inoltre, si è trovata conferma del dolo di ricettare nel fatto che nonostante l'esiguo capitale sociale, la società realizzava notevoli volumi di affari ed il FAZIO aveva iniziato ad acquistare immobili, anche per somme rilevanti (un fondo rustico acquistato per Lit. 490.000.000). Senza dire che tutti questi immobili erano stati confiscati in sede di giudizio



di prevenzione.

A sostegno dell'accertato dolo sono stati richiamati anche i vincoli con FILIPPO MARCHESE (il MANNOIA sostiene che il FAZIO era succubo del FILIPPO MARCHESE) e la continuità, nel tempo, del mantenimento dei rapporti con persone notoriamente mafiose; circostanze tutte significative in ordine alla piena conoscenza della fonte di provenienza del denaro avuto tra le mani.

Il motivo sub 3) è manifestamente infondato in considerazione del rilevante importo delle attività eseguite (basti ricordare che nel solo 1982 la società La Siciliana ha realizzato - stando alle scritture contabili - una attività di oltre 600.000.000).

Infondato è anche il motivo del ricorso del P.G. del resto disatteso anche dal P.G. di udienza. Infatti i giudici del merito hanno eseguito un accertamento in fatto all'esito del quale, con motivazione incensurabile, sono giunti alla conclusione che non si può parlare di partecipazione alla associazione, difettandone i

presupposti, bensì di sola attività collaterale esterna, dedita al riciclaggio.

Tale conclusione, coerente e persuasiva non si può ritenere viziata in base alla sola rivisitazione dei fatti.

FEDERICO DOMENICO.

Ha avuto confermata in appello l'affermazione di responsabilità per associazione di stampo mafioso, assorbita la separata contestazione di quelle a carattere semplice.

Secondo la Corte del merito tale convincimento trovava fondamento: nelle dichiarazioni di CALZETTA secondo il quale il FEDERICO, in poco tempo era divenuto molto rispettato nel giro mafioso perché aveva costruito molti edifici come prestanome di mafiosi della zona di Corso dei Mille ed era stato visto spesso in compagnia dei fratelli ARGANO, dei TINNIRELLO, dei BISCONTI e di MARIO PRESTIFILIPPO; in quelle di CONTORNO per il quale il FEDERICO era uomo d'onore e socio di GIOVANNI PRESTIFILIPPO, padre di Mario; nelle altre di CALDERONE che incontrò l'imputato nell'ambiente mafioso di S.

Erasmus e pure in quelle di M. MANNOIA a sentire il quale l'imputato non era "uomo d'onore" ma era in società con diversi mafiosi.

La sentenza impugnata ha confutato tutti gli argomenti difensivi ritenendo priva di valore la tesi che l'imputato all'attività di impresa fosse stato spinto, senza alcuna mira sottesa, da GIOVANNI BONTATE, che aveva conosciuto occasionalmente, e che aveva progredito utilizzando i soli crediti bancari. E sempre nella stessa direzione la sentenza impugnata ha messo in evidenza che il FEDERICO era socio di almeno cinque società (tutte elencate) nelle quali operavano esponenti mafiosi. La crescita della situazione finanziaria del FEDERICO rimaneva sotto l'ombrello di cosa nostra che ne era la garante, come era dimostrato dalla complessa situazione finanziaria e bancaria che ruotava nello stesso circuito di negoziazione di titoli rilasciati sempre da BUFFA, BISCONTI e PRESTIFILIPPO).



La sentenza ha infine valorizzato anche la disponibilità totale ed esclusiva della attività

del FEDERICO in favore della associazione mafiosa genericamente considerata.

Il ricorso del P.G. è stato già dichiarato inammissibile nella parte iniziale.

L'imputato denuncia invece: violazione di legge (artt. 416 bis C.P. e 192 N.C.P.P.) e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, assumendo che, al più, doveva essere ravvisata nei fatti contestati, la figura del favoreggiamento, in quanto mancava quel quid pluris necessario alla fattispecie associativa. A integrare tale dipiù non valeva la conoscenza dei mafiosi, che egli non ha negato e che non rivela alcunché nel senso della partecipazione, visto che all'epoca gli stessi erano incensurati. Doveva essere provato che gli apporti erano stati ottenuti con azioni mafiose e che vi era stata l'iniziazione.

Il ricorso suesposto non risulta fondato.

La qualificazione giuridica accolta dalla Corte di merito è corretta perché la sentenza impugnata ha raggiunto la certezza che il FEDERICO ha dedicato tutta la sua attività in favore della associazione

(e non di singoli) e per la finalità della associazione stessa.

Quanto poi alle censure relative all'apprezzamento degli elementi probatori è agevole il rilievo che costituisce una mera visione unilaterale il voler sminuire il significato della conoscenza e dei rapporti di affari con gli innumerevoli soggetti mafiosi sol perché costoro non erano imputati, quasi che la qualità di mafioso possa essere conosciuta solo quando essa viene scoperta dagli inquirenti. E del pari è inconsistente la pretesa di una dimostrazione diretta della acquisizione degli appalti mercé l'intimidazione e la prevaricazione.

La sentenza impugnata ha seguito un criterio corretto, condiviso anche da questa Corte regolatrice, quando ha ritenuto non necessario per l'associazione il fatto della iniziazione.

I rilievi infine che sono stati sollevati nella discussione orale e che mirano ad attribuire al ricorrente la sola partecipazione esterna, come tale non sufficiente a realizzare l'associazione,

rimangono confutati per effetto del richiamo ai principi in contrario esposti nella parte generale.

FERRERA ANTONINO.

In appello è stata confermata la condanna per associazione a delinquere semplice e di stampo mafioso (capi 1, 9 e 10), e per quello finalizzato al traffico di droga (capi 13 e 20) e infine per alcuni episodi di traffico di tale merce (capo 22).

Valutando la posizione dei fratelli FERRERA (Giuseppe, Federico e Antonino), la sentenza impugnata li ritiene ampiamente inseriti nel traffico anche internazionale di droga, con i CANNIZZARO, alle dipendenze di SANTAPAOLA.

In particolare, per Antonino, la sentenza richiama la testimonianza di SALVATORE PARISI (ANTONINO e FEDERICO FERRERA erano uomini d'onore della famiglia di Catania e del clan di SANTAPAOLA) e del DATTILO (ANTONINO FERRERA si era occupato della visita alla motonave Dusk. Inoltre Antonino, con ANTONIO SAVOCA, nel maggio del 1983, si recò nelle vicinanze di Atene, proprio nel periodo del fermo della motonave Alexandros, carica di droga. In

quella occasione i due incontrarono in Grecia il DATTILO). Il pretesto di assistere alla partita non è stato creduto, anche perché lo stesso ricorrente ammette di aver visto lo spettacolo al televisore.

La sentenza ha ricordato pure le dichiarazioni di SALVATORE MALTESE e PASQUALE D'AMICO i quali riferirono che entrambi i fratelli "cavaduzzu" erano affiliati a SANTAPAOLA.

Anche la successiva ritrattazione del DATTILO è stata dalla sentenza ritenuta non veritiera; e notevole peso è stato dato al rapporto della Guardia di Finanza del 17.11.83 per quanto riguarda il traffico internazionale di droga ad opera dei CANNIZZARO, dei FERRERA, di GASPARE MUTOLO in unione con SANTAPAOLA.

L'imputato con due ordini di motivi, separatamente redatti, lamenta: a) erronea applicazione della legge penale, travisamento del fatto e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati associativi. La sentenza impugnata, a suo avviso, si sarebbe basata sui rapporti familiari ma non avrebbe dimostrato né

azioni intimidatorie né quelle di controllo delle attività economiche della zona. Non avrebbe tenuto conto che era stato annullato il mandato di cattura e che altra sentenza del Tribunale di Roma lo aveva assolto da una analoga contestazione. Neppure avrebbe risposto ai rilievi difensivi con i quali si era dedotto che né lui né il fratello erano sulla motonave abbordata dalla Guardia di Finanza, che il capitano DATTILO aveva ritrattato le accuse e che il viaggio ad Atene era stato fatto proprio per vedere la partita di calcio. L'imputato indugia pure su altri particolari, i quali dovrebbero dimostrare che la Corte del merito si è fermata solo a delle congetture;

b) altra violazione di legge per aver la sentenza impugnata confuso il concorso di persone in singoli reati con le due fattispecie di associazione per delinquere, senza alcuna prova che i singoli reati fossero stati preceduti dall'accordo associativo; e per di più ha dedotto erroneamente da fatti singoli di traffico gli estremi dell'associazione. A parte ciò ha comunque ritenuto altrettanto erroneamente

di poter tenere distinte l'associazione mafiosa e quella in tema di stupefacenti quando, invece, i requisiti costitutivi sono normativamente identici. Di qui l'errore di aver negato l'assorbimento in una sola fattispecie associativa anche degli episodi del traffico di stupefacenti quali reati scopo;

c) vizio di motivazione sulla persistenza del vincolo dopo il settembre del 1982, sotto il profilo che tale persistenza si poneva in contraddizione con l'assoluzione di altri coimputati dello stesso reato per il medesimo periodo di tempo;

d) altro vizio di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche e alla misura della pena e alle aggravanti per i reati di droga.

Ricorre peraltro anche il P.G. che lamenta l'erronea concessione della continuazione tra i reati associativi di mafia e quelli diretti al traffico di droga e assume che la Corte del merito non ha approfondito l'analisi degli elementi a

disposizione, che andavano tutti nella direzione di una completa separazione ideativa tra i due gruppi di reati.

Nella discussione orale l'imputato ha lamentato anche il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovare il dibattimento ma tale doglianza non attiene a nessuno dei capi impugnati con i motivi principali ed è precluso a norma dell'art. 529 in relazione all'art. 533 del codice di rito abrogato.

Tutte le altre esposte censure non sono fondate. Quanto a quelle dell'imputato, è sufficiente richiamare le considerazioni generali fatte nella parte iniziale della presente motivazione sia a riguardo del corretto assorbimento, per gli aggruppamenti mafiosi coinvolti in questo processo, della fattispecie di cui all'art. 416 C.P. in quella individuata con l'art. 416 bis sia a riguardo della possibile coesistenza, in concorso reale, dei reati associativi a delinquere e di quelli associativi e di traffico di stupefacenti. Le altre censure che ruotano attorno alla tesi che



a base dell'affermazione di responsabilità è stata, in effetti, posta la condizione di membri della famiglia FERRERA ma non una convincente dimostrazione del fatto che anche Antonino e Francesco avessero tenuto la condotta richiesta della norma incriminatrice, si rivelano per una pura e semplice affermazione a confronto delle minute analisi che la sentenza impugnata ha svolto proprio in ordine a singoli fatti di traffico di stupefacenti e del collegamento razionale che si poneva tra questi fatti e gli altri elementi probatori che deponevano anche per la partecipazione alle associazioni a delinquere. Le censure, infine, che conducono una serrata critica della sentenza impugnata e delle singole affermazioni in essa svolte su ognuno degli elementi probatori acquisiti e, in ispecie, sulle accuse testimoniali, sulle ritrattazioni, sui tempi della carcerazione e sulla assoluzione in altre vicende processuali, appaiono essere sostanzialmente una vera e propria rivisitazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

Handwritten signature

Dalla minuta ricostruzione che la sentenza impugnata ha fatto dei numerosi episodi delittuosi accertati a carico dell'imputato, nonché del ruolo preminente da lui assunto in due degli aggruppamenti illegali, emerge anche il percorso logico argomentativo che la Corte del merito ha seguito per fissare la pena, tenere ferme le aggravanti degli stupefacenti e per negare le attenuanti generiche.

Quanto alla considerazione con la quale il P.G. ha mirato a dimostrare che a riguardo della ritenuta continuazione tra tutti i reati ascritti non appariva una coerente motivazione della sentenza impugnata e il suo sostanziale distacco dalla verità processuale, basta osservare che si tratta di un vero e proprio apprezzamento di fatto diverso da quello seguito dalla Corte del merito. E che non sia in effetti indicato alcun vizio o vuoto logico emerge chiaramente dallo stretto collegamento cronologico e territoriale dei vari episodi criminosi che la sentenza impugnata ha puntigliosamente registrato.



FERRERA FRANCESCO.

In appello si è visto confermare anche lui, come il fratello Antonino, la condanna in primo grado per i reati continuati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, 9 e 20 della rubrica originaria.

Contro la sentenza di appello ha ricorso il P.G. deducendo vizio di motivazione quanto alla ritenuta continuazione tra i reati di associazione a delinquere semplice e di stampo mafioso e quelli in materia di droga. Ma nessun vizio logico viene effettivamente indicato né viene evidenziata una mancanza di aderenza alla realtà processuale. Trattasi di un diverso apprezzamento dei fatti, che oltretutto non tiene conto della corretta valutazione che la sentenza impugnata ha fatto della stretta connessione temporale ambientale e operativa delle varie circostanze delittuose descritte.

Della inammissibilità del ricorso dell'imputato si è già detto nella parte iniziale. Né può giovargli il richiamo, che il difensore ha svolto nella discussione orale, all'effetto estensivo della

impugnazione del fratello Antonino, tempestiva e cadente su motivi comuni anche alla posizione dell'imputato ora in esame, giacché tale ricorso è stato, come si è visto, respinto nella sua totalità.

FIDANZATI ANTONIO.

E' stato in appello ritenuto colpevole di associazione in materia di droga e di episodi di traffico (capi 13 e 22).

FIDANZATI GAETANO.

Si è visto unificare i capi 13, 19 e 22 ai reati già giudicati con sentenza del 13.11.85 della Corte di Appello di Torino e confermare la condanna per il capi 10 (assorbita la contestazione separata dal capo 1).

FIDANZATI GIUSEPPE.

E' stato condannato dalla sentenza di secondo grado per i reati continuati in materia di droga (81 cpv C.P. e capi 13 e 22).

FIDANZATI STEFANO.

E' stato ritenuto colpevole in appello per tutti i reati contestati di cui ai capi 1 e 10 e 13 e 22,

con la continuazione tra tutti.

La sentenza di appello, in modo unitario per tutti e quattro i fratelli sopra indicati, ha considerato che dagli elementi acquisiti era risultato che gli stessi frequentavano abitualmente a Milano i locali di due società: Datra s.r.l. e Mapriol, site in via Largo 13, le quali erano gestite e frequentate da noti personaggi mafiosi quali GERLANDO ALBERTI, ENEA ANTONINO, GIUSEPPE e ALFREDO BONO, MARTELLO UGO, tutti dediti al traffico degli stupefacenti. Ha quindi richiamato le dichiarazioni di ALFONSO PASTURA: secondo il quale tutti i fratelli FIDANZATI costituivano in Milano un sicuro riferimento per i traffici di stupefacenti; le risultanze emerse nel processo c.d. di nonna eroina, dal quale gli stessi fratelli uscirono condannati sul rilievo che essi erano stabilmente dediti al traffico di stupefacenti; le dichiarazioni di GENNARO TOTTA: a sentire il quale ai FIDANZATI tutti venne impartito l'ordine di eliminare CONTORNO; la dichiarazione di BUSCETTA: che aveva ripetuto che i quattro imputati facevano



parte della famiglia di BOLOGNETTA; ancora gli altri elementi tratti dalle intercettazioni telefoniche sulla utenza di ALFREDO BONO, capo della famiglia di BOLOGNETTA, dalle quali si ricavava il coinvolgimento di tutti i FIDANZATI in traffici illeciti; ancora la dichiarazione di S. CONTORNO che sapeva che i fratelli in esame erano componenti della famiglia di BOLOGNETTA, vicina ai corleonesi, e si occupavano dello smercio dell'eroina, prodotta in Sicilia, sulla piazza di Milano; le dichiarazioni analoghe di A. EPAMINONDA per il quale gli stessi imputati detenevano il monopolio del traffico di cocaina nel nord Italia ed erano in grado di effettuare grosse importazioni dalla Bolivia, e infine le accuse di S. CONIGLIO secondo cui tutti i fratelli FIDANZATI notoriamente operavano nel giro degli stupefacenti.

Scendendo alle singole posizioni, poi, la sentenza impugnata ha considerato a carico specifico di FIDANZATI ANTONIO le accuse di G. MELLUSO che in carcere aveva appreso da FIDANZATI GAETANO che anche il fratello Antonio era coinvolto nel

traffico degli stupefacenti; le dichiarazioni di S. CONIGLIO che conosceva bene l'imputato per aver avuto con costui rapporti in occasione di consegne di partite di stupefacenti; i riscontri di A. EPAMINONDA il quale conobbe l'imputato mentre era in compagnia con il fratello Gaetano.

Quanto ai reati 1 e 10 del capo di imputazione, le dichiarazioni dei pentiti non erano state univoche.

L'imputato lamenta con il ricorso:

- 1) la sentenza non ha individuato specifiche condotte da contestare all'imputato. E tanto appariva necessario proprio in considerazione della natura del reato associativo;
- 2) nessun elemento a carico può essere ricavato dalla frequentazione della società Datra e Mapriol;
- 3) sussiste il vizio di motivazione in ordine alla chiamata in correità di S. CONIGLIO che è generica e di cui lo stesso chiamante fornisce lecite spiegazioni;
- 4) lo stesso vizio esiste per le dichiarazioni di S. MELLUSO, EPAMINONDA e PASTURA;
- 5) non manca neppure il vizio di motivazione in

ordine alla valutazione dei riscontri che non avrebbero i requisiti richiesti per gli indizi;

6) e così ricorre pure vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sulla misura della pena e sulla sussistenza dell'aggravante di cui al nr. 2 dell'art. 74 della legge sugli stupefacenti.

Ha proposto ricorso anche il P.G. denunciando violazione di legge per la ritenuta continuazione tra i reati di cui agli artt. 75 da un lato e 71 e 74 dall'altro, della legge citata.

Entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Quello del P.G. ripropone all'evidenza una diversa valutazione dei fatti come ha riconosciuto lo stesso P.G. in udienza.

Quanto al ricorso dell'imputato si osserva che tutti gli elementi esposti nella sentenza impugnata forniscono la prova della partecipazione dell'imputato alla associazione e al traffico degli stupefacenti. La valutazione di tutte le fonti accusatorie è coerente, corretta e persuasiva. Ed è da respingere la tecnica difensiva volta a

scomporre tutti gli elementi per demolirli singolarmente perché tale manovra contrasta con i criteri generali di valutazione degli elementi probatori non senza aggiungere che per la valutazione dei riscontri non valgono le regole dettate in materia indiziaria.

Anche per le restanti doglianze valgono le considerazioni di carattere generale.

Specificatamente per FIDANZATI GAETANO la sentenza impugnata ha tenuto presente il fatto che già nel 1970, nei pressi dell'abitazione dell'imputato, a Milano, vennero fermati TOMMASO BUSCETTA, SALVATORE GRECO, GERLANDO ALBERTI, GAETANO BADALAMENTI, GIUSEPPE CALDERONE; le accuse di BUSCETTA a sentire il quale GAETANO FIDANZATI, conosciuto in carcere a Palermo, era personaggio mafioso vicino a GIUSEPPE BONO; quelle di S. CONTORNO, al quale l'imputato aveva raccontato di aver invitato ANTONINO GRADO a presentarsi a Palermo durante la guerra di mafia, la propalazione di S. CALZETTA secondo il quale l'imputato era mafioso di rispetto; il racconto di A. FRAGOMENI che aveva riferito come nel 1979, in



un ristorante nel centro di Milano aveva acquistato dall'imputato 3 Kg. di eroina e 2 di cocaina; la deposizione di G. MELLUSO che aveva conosciuto in carcere l'imputato ed apprese da lui la partecipazione al gruppo mafioso allora dominante a Palermo; quelle di A. EPAMINONDA che aveva appreso da NELLO PERNICE che l'imputato era uomo d'onore e aveva partecipato sia ad una riunione, nel corso della quale si parlò, di problemi di organizzazione mafiosa, e poi ancora alla festa di battesimo del figlio di FRANCO TURATELLO cui erano stati invitati solo uomini d'onore ed esponenti della malavita; l'accusa di P. D'AMICO secondo cui l'imputato era addetto ai rapporti tra mafia e camorra; quelle di M. INCARNATO che conobbe l'imputato nel 1980 in occasione di una riunione tenutasi a Marano di Napoli nella villa dei NUVOLETTA; le dichiarazioni di M. MANNOIA che aveva indicato nell'imputato un esponente della famiglia di BOLOGNETTA.

In aggiunta a tutto ciò anche gli episodi di traffico di cui alla sentenza 13.11.85 nella Corte di Appello di Torino, sono stati ritenuti fatti

specifici rispetto alle presenti imputazioni che riguardano il collegamento tra le cosche della Sicilia e quelle della Lombardia e denotano che la condotta dell'imputato aveva un raggio d'azione più vasto di ciascuna delle singole associazioni.

Ricorre l'imputato deducendo:

- 1) violazione dell'art. 416 bis C.P., in particolare circa la sussistenza degli elementi essenziali nel reato; mancanza di prova circa la condotta tipica e violazione dell'art. 192 N.C.P.P.; si sostiene che i riscontri che non abbiano le caratteristiche di cui alla norma citata non possono essere ritenuti validi;
- 2) vizio della motivazione sulla permanenza vincolo;
- 3) vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità;
- 4) violazione dell'art. 90 V.C.P.P. rispetto alla sentenza della Corte di Appello di Torino del 13.11.85.

Ricorre anche il P.G. deducendo la violazione dell'art. 81 C.P. per aver ritenuto in via

automatica la continuazione tra il reato di cui all'art. 416 C.P. e quello di cui all'art. 75 della legge sugli stupefacenti.

Questo ricorso del P.G. è infondato perché, come ha riconosciuto lo stesso P.G. di udienza, propone solo questioni di fatto.

Infondato, è, però, anche il ricorso dell'imputato. Quanto al motivo sub 4, la Corte del merito, con coerente accertamento di fatto, ha ritenuto che le imputazioni di cui alla sentenza della Corte di Appello di Torino 13.11.85 attenevano ad episodi specifici limitati nel tempo e nello spazio, mentre la contestazione attuale riguarda un più vasto traffico che trae origine dal trasferimento degli stupefacenti dalla Sicilia e dalla conclamata situazione di predominio nella vendita di stupefacenti in Lombardia ed in genere nel nord Italia.

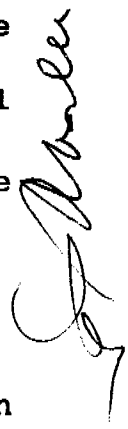
Per il resto, valgono le considerazioni che attengono a questioni di carattere generale; non senza ricordare che la responsabilità del ricorrente nella commissione dei reati addebitati

risulta ampiamente provata dalle numerose chiamate in correità e da altri elementi ritenuti, con accertamento di fatto, altamente significativi.

A carico specifico di FIDANZATI GIUSEPPE la sentenza impugnata ha ritenuto pieni di significato oltre gli elementi comuni, le dichiarazioni di G. MELLUSO che apprese in carcere da GAETANO FIDANZATI che anche il fratello Giuseppe era coinvolto nel traffico della droga; il fatto che era stata, poi, intercettata una telefonata tra BONO ALFREDO e CAMERANO GIORGIO dalla quale si ricavava che anche l'imputato era dedito al traffico della droga e le accuse di A. EPAMINONDA che ricorda di avere incontrato l'imputato, che era in compagnia del fratello Gaetano, in una riunione riguardante affari di crimine.

Ricorre l'imputato deducendo:

1) vizio di motivazione sulla responsabilità, in particolare in ordine alla esistenza del vincolo associativo sul rilievo che sarebbe stata ritenuta una sorta di responsabilità familiare mentre non si è esaminata l'attendibilità dei vari pentiti;



2) violazione di legge circa la sussistenza delle aggravanti oggettivamente ritenute.

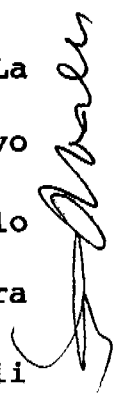
3) vizio di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, alla misura della pena e alla misura di sicurezza.

Ricorre pure il P.G. che denuncia la violazione dell'art. 81 C.P. per avere ritenuto la sentenza impugnata la continuazione tra i vari reati in materia di droga.

Quest'ultimo ricorso propone palesemente questioni di fatto ed è perciò infondato, come ha riconosciuto anche il P.G. di udienza.

E' infondato anche il ricorso dell'imputato. La prova della esistenza del vincolo associativo risulta sia dalla dimostrata esistenza del vincolo familiare associativo che, come tale, appare ancora più pericoloso, sia dalle acquisizioni processuali relative al tipo e alla natura dell'attività esercitata dall'imputato (importazione, trasformazione, trasporto, esclusiva della vendita di droga in alcune zone).

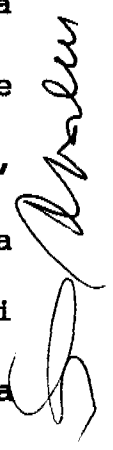
La responsabilità dell'imputato, inoltre, non viene



affermata solo in base al vincolo familiare, posto che la sentenza si preoccupa non tanto di indicare la responsabilità del clan FIDANZATI, ma puntigliosamente di individuare i singoli elementi di responsabilità individuale.

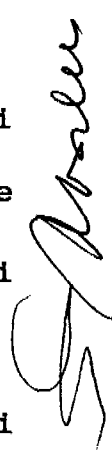
Per le restanti doglianze, valgono le considerazioni di ordine generale.

A carico specifico di FIDANZATI STEFANO la sentenza ha considerato oltre gli elementi comuni, il fatto che il 26.7.82 l'imputato venne arrestato a Palermo mentre si trovava in compagnia di BIAGIO MARTELLO, ANTONINO ENEA e GIUSEPPE BONO (l'imputato era alla guida di una vettura di proprietà dell'ENEA); le accuse di T. BUSCETTA secondo il quale l'imputato, a differenza dei fratelli, apparteneva alla famiglia di S. Giuseppe Jato; le dichiarazioni di ANTONINO FEDERICO che ha parlato del carisma notevole che l'imputato esercitava in carcere; quelle di A. EPAMINONDA che conosceva l'imputato quale uno dei capi del traffico di stupefacenti a Milano, e, infine, quelle di M. MANNOIA a sentire il quale Stefano era uomo d'onore come Gaetano.



L'imputato con il presente ricorso denuncia:

- 1) vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, ritenuta sulla base di considerazioni generiche attinenti all'intera famiglia e senza tener conto che il procedimento penale relativo all'arresto del 26.7.82 si concluse con l'assoluzione piena innanzi all'A.G. di Torino che l'aveva accusato di traffico di stupefacenti;
- 2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti affermata senza prove dirette;
- 3) vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 416 bis C.P. affermato senza prove specifiche ma sulla base della sola presunzione di continuazione nella condotta associativa;
- 4) vizio di motivazione circa l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 416 bis C.P.;
- 5) vizio di motivazione quanto al diniego della continuazione tra tutti i reati;
- 6) vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.



Anche il P.G. ha proposto ricorso denunciando la violazione dell'art. 81 C.P. perché non era applicabile, a suo avviso, la continuazione fra tutti i reati. Ma lo stesso P.G. di udienza ha ammesso che il P.G. ricorrente ha proposto solo questioni di fatto onde il ricorso deve essere respinto.

Per lo stesso motivo va respinto anche il ricorso dell'imputato.

E' stata fornita la prova della comunione di vita dell'imputato con molti soggetti mafiosi e l'assoluzione nell'altro processo non smentisce siffatta circostanza.

Nel resto, la prima chiamata in correità, corredata dai riscontri obiettivi e da altre chiamate, fornisce la prova della sussistenza dei veri reati.

Per la doglianza di cui al motivo sub 5 non risulta dalla sentenza che la relativa questione sia stata proposta in appello.

Per tutte le altre censure valgono le considerazioni di ordine generale.

FINAZZO EMANUELE.

Condannato anche lui per ricettazione continuata, così modificato il capo 10, ricorre deducendo che mancava qualsiasi correlazione tra il reato associativo contestato in origine e la ipotesi della ricettazione già ritenuta in primo grado, e che non era, comunque, evidente il dolo richiesto. Altro vizio della sentenza impugnata viene indicato nella contraddizione che emergeva nell'analisi delle acquisizioni istruttorie relative alla disponibilità di danaro e al riconoscimento effettuato dal GASPARINI.

Il ricorso è infondato.

I rilievi svolti dal ricorrente circa la incensuratezza dei figli del BADALAMENTI, ai quali era solito accompagnarsi, e circa la mancanza di una prova certa sul maneggio di somme di provenienza illegittima, non fa individuare alcun vizio logico o giuridico della motivazione. La sentenza impugnata, infatti, ha ricavato la certezza che l'imputato fosse lo strumento per la "ripulitura" dei ricavi dell'organizzazione mafiosa, dal collegamento di molteplici elementi

dal significato illuminante. L'imputato era socio in diverse imprese, non aveva alcuna attività lavorativa seria eppure risultava avere effettuato rilevanti impieghi di somme per centinaia di milioni, lo stesso FINAZZO aveva ammesso di essere solo camionista, di non capire nulla di finanza e di società e di avere acquistato un terreno senza nulla aver pagato, altri soci erano appunto i figli del BADALAMENTI e l'amministratore della Sifac era un commercialista ritenuto al servizio dei corleonesi.

Trattasi, come appare evidente, di un ragionamento coerente e corretto e soprattutto privo di dimenticanze o di salti logici.

Di fronte a ciò i rilievi del ricorrente propongono chiaramente solo una diversa interpretazione delle singole circostanze di fatto.

FIORENZA VINCENZO.

Condannato in grado di appello solo per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti ricorre deducendo violazione dell'art. 192 N.C.P.P. sotto il profilo che non doveva essere

data credibilità alla chiamata in correità dei pentiti ANSELMO e CONIGLIO, e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Le censure non possono trovare accoglimento.

Quanto alla prima occorre sottolineare che essa rimane confutata in base alle considerazioni relative alla effettiva portata del comma 3 dell'art. 192 citato, svolte nella parte dedicata alle questioni generali.

La norma non risulta violata neppure in sede di valutazione degli elementi probatori acquisiti. Ed infatti la Corte del merito ha ricavato il convincimento della responsabilità del ricorrente non solo dalla convergenza sostanziale delle dichiarazioni dei due pentiti ma altresì da altri elementi significativi quali il versamento di somme rilevantissime (80 milioni di lire) al LUCCHESI e l'incarico di corriere affidato all'imputato. La Corte del merito ha anche chiarito punto per punto tutti i dubbi manifestati dalla difesa circa la esatta identificazione dell'imputato e circa il

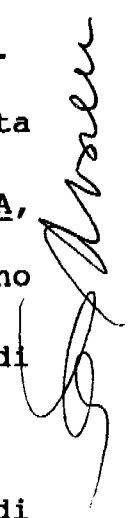


versamento effettivo delle somme al LUCCHESE.

La motivazione ora riassunta appare completa, logica e coerente.

Quanto alla seconda censura basta osservare che la Corte del merito ha espressamente considerato che non emergevano elementi favorevoli per la concessione delle attenuanti generiche, così collegandosi chiaramente alla ricostruzione del ruolo del FIORENZA fatta in punto responsabilità.

A GAETA GIUSEPPE è stata confermata in appello la condanna per il reato continuato di associazione a delinquere (artt. 416 e 416 bis C.P.) con l'aggravante del nr. 2 della seconda disposizione. La sentenza impugnata pone a base della ritenuta responsabilità le dichiarazioni di BUSCETTA, CONTORNO, CALDERONE, M. MANNOIA i quali riferiscono che l'imputato era il capo della famiglia di Termini Imerese.



In particolare ha dato rilevanza a quelle di BUSCETTA che in occasione del furto di un autocarro, subito dai suoi nipoti, e, su sollecitazione di costoro, si era rivolto, a mezzo

di una terza persona, al GAETA, proprio allo scopo di ottenere la restituzione della refurtiva. Il GAETA gli aveva fatto sapere di non poter accogliere la sollecitazione perché i nipoti si erano rivolti anche alla polizia. La sentenza ha pure posto in evidenza particolare il racconto di CALDERONE laddove ha aggiunto che l'imputato era beneficiario di un "pizzo" pagato dai COSTANZO per dei lavori sempre in Termini Imerese.

Ricorre l'imputato denunciando:

- 1) vizio di motivazione sull'attendibilità pentiti e sull'affermazione di responsabilità, posto che non è provata la esistenza di una famiglia di Termini Imerese;
- 2) vizio di motivazione sulla ritenuta aggravante di cui al nr. 2 dell'art. 416 bis C.P.;
- 3) vizio di motivazione sulla permanenza del vincolo associativo dopo l'entrata in vigore della legge 646/82;
- 4) vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena.

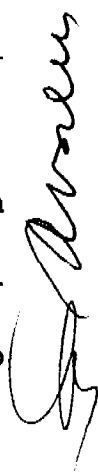
Ricorre pure il P.G. denunciando all'opposto vizio

di motivazione in ordine alla quantità minima della pena irrogata, ma lo stesso P.G. di udienza ha ammesso che il discorso della Corte di merito al riguardo è privo di vizi logici o giuridici.

Del pari però deve essere respinto il ricorso dell'imputato.

Esistono precise e ripetute chiamate di correo che tutte identificano l'imputato nel capo della famiglia di Termini Imerese. Sintomatica è la vicenda raccontata dal BUSCETTA dalla quale implicitamente risulta la detta la qualifica del GAETA. La sentenza ha motivato anche circa le riserve ed i tentativi di ritrattazione dei testi sul punto.

Viene altresì persuasivamente spiegata dalla sentenza impugnata la ragione per la quale i COSTANZO avrebbero pagato il "pizzo" all'imputato anche dopo la morte di CALDERONE. E, a comprova, sono stati evidenziati i rapporti di affari con il CALO' ed il TOMMASO SPADARO, come risultava dai titoli rinvenuti ed intestati a persone di fiducia dei predetti. Lo stesso GAETA figurava beneficiario



di alcuni assegni di taglio fisso (da Lit. 5.000.000 cadauno), richiesti da SALVATORE MARSALONE e negoziati da vari esponenti mafiosi.

Quanto alla permanenza del vincolo basta richiamare le osservazioni generali iniziali e rilevare che nel ricorso non viene allegato alcun dato o circostanza che provi in modo inequivoco l'esistenza di un fatto positivo significativo del distacco deciso e volontario dell'associazione.

GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE.

In appello è stata ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi 10 (assorbito il capo 1), 13 e 22 (assorbito il capo 38).

La sentenza impugnata ha posto a base della decisione le dichiarazioni di GIUSEPPE DI CRISTINA secondo il quale l'imputato rappresentava una vera e propria base logistica di LEGGIO LUCIANO in Sicilia (DI CRISTINA si riferiva proprio all'imputato avendo fornito all'uopo inequivoche indicazioni); il fatto che il ricorrente era intervenuto al matrimonio di un nipote di SALVATORE RIINA e inoltre risultava l'intestatario del

Di Cristina

contratto di fornitura di energia elettrica di un appartamento ove venne arrestato il latitante LEOLUCA BAGARELLA; l'altro fatto che un autocarro della soc. MAFEDI facente capo al clan MADONIA; e poi le dichiarazioni di LEONARDO VITALE secondo il quale l'imputato era membro della famiglia di S. Lorenzo; le accuse di BUSCETTA che apprese da BONTATE e BADALAMENTI che l'imputato era un pericoloso uomo d'azione della famiglia di RESUTTANA; quelle di S. CONTORNO a sentire il quale l'imputato faceva parte della famiglia di S. Lorenzo ed anzi, per un certo periodo, ne era stato il capo; le ulteriori dichiarazioni di S. ANSELMO che ebbe a riferire che l'imputato faceva parte della famiglia S. LORENZO - RESUTTANA dei MADONIA e che più volte lo aveva visto con il fratello VINCENZO ANSELMO, con GIUSEPPE SPINA e con SALVATORE CONIGLIO in occasione di ordinazioni di partite di droga che il GAMBINO era in grado di fornire in breve tempo; ancora i riferimenti di CALDERONE che accusava l'imputato essere l'ombra di S. RIINA anche nei traffici di droga e infine le



accuse M. MANNOIA che ha posto in evidenza il notevole spessore criminale del soggetto.

Il ricorso dell'imputato denuncia:

- 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, affermata sulla base di elementi illogici, privi di valore e contraddittori;
- 2) violazione dell'art. 192 N.C.P.P.;
- 3) vizio di motivazione quanto alla misura della pena.

Con i motivi aggiunti ha lamentato il totale difetto di motivazione sulla permanenza del vincolo associativo dopo il settembre del 1982, e in ordine alle attenuanti generiche e alle aggravanti di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 416 bis C.P.

Anche il P.G. denuncia la violazione dell'art. 81 C.P. per la ritenuta continuazione tra i reati associativi e quelli in tema di droga, ma lo stesso P.G. di udienza ha dovuto ammettere che sotto tale profilo la sentenza non presenta vizi logici o giuridici.

Va respinto peraltro anche il ricorso dell'imputato.

Le molteplici e precise chiamate di correo risultano tra loro convalidate e confortate altresì da indizi significativi, quali la proprietà dell'autocarro usato dalla MAFEDI e l'intestazione del contratto di fornitura della energia elettrica, già ricordato. Anche l'aver partecipato al matrimonio di un nipote del RIINA sta a significare la considerazione che costui aveva nei confronti del GAMBINO e giustifica l'affermazione del CALDERONE.

Quanto alla pena, la sentenza, anche se succintamente, ne ha indicato la conformità e la proporzione in relazione al fatto associativo ed alla consistenza del sodalizio.

Quanto ai motivi aggiunti la parte attinente alla persistenza del vincolo rimane confutata in base al richiamo alle considerazioni di carattere generale iniziali le quali hanno condiviso il principio accolto dalla Corte di secondo grado secondo cui la permanenza è interrotta solo dalla emergenza di un fatto positivo e di inequivoca significato che provi il ritiro del consenso all'associazione. E di

Advers

tale fatto positivo nessuna allegazione è fatta dal
ricorrente.

Anche per la parte che concerne le attenuanti
generiche e le aggravanti è sufficiente richiamarsi
alle suddette considerazioni di carattere generale
e rilevare, in conseguenza, che il percorso logico
seguito dalla Corte del merito emerge per
collegamento alla minuta ricostruzione del fatto e
del ruolo svolto dal ricorrente.

Per GAMBINO GIUSEPPE la Corte di secondo grado ha
unificato per la continuazione il capo 10
(assorbendo il capo 1) ai reati già giudicati con
sentenza del 3.5.85 della Corte di Appello di
Palermo.

La sentenza impugnata ha considerato che la
sussistenza del vincolo associativo con i fatti
giudicati con la sentenza sopra richiamata era
desumibile dalla accertata partecipazione del
ricorrente nell'omicidio di PIETRO MARCHESE,
delitto di sicura matrice mafiosa. A conferma di
tale certezza ha poi osservato che M. MANNOIA aveva
riferito che gli esecutori di tale omicidio avevano

avuto solenne investitura in carcere.

Ricorre l'imputato deducendo:

- 1) vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità e violazione dell'art. 90 V.C.P.P.; si sostiene che la partecipazione al delitto MARCHESE non può fornire la prova della sussistenza del vincolo associativo anche perché, sul punto, le dichiarazioni dei pentiti non sono credibili;
- 2) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla misura della pena.

Ricorre anche il P.G. deducendo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta continuazione; ma lo stesso P.G. di udienza ha rilevato che anche per tale punto la sentenza impugnata non presenta alcun vizio logico o giuridico.

Del pari vanno peraltro respinte anche le censure dell'imputato. Esse così come sono articolate, rappresentano solo una contestazione di fatto, in contrasto con la ricostruzione effettuata dai giudici di merito. Inoltre, non si può parlare di violazione dell'art. 90 V.C.P.P. essendo stata

dimostrata la persistenza del vincolo associativo fin dopo la data della prima sentenza.

La unicità del disegno criminoso è stato, anche se sommariamente, motivata in modo persuasivo.

GELARDI MARIO.

Ricorre per cassazione avverso la conferma della condanna per ricettazione, così modificati, già in primo grado, i capi 1 e 10 della rubrica.

Deduce motivazione apparente in ordine all'affermazione di responsabilità e in punto della mancata concessione delle attenuanti generiche.

Le censure sono infondate.

La sentenza impugnata ha dedotto il fatto della ricettazione e la consapevolezza illecita delle cose ricevute, da tutta una serie di elementi aventi un preciso significato accusatorio, quali l'improvviso arricchimento, ammesso dallo stesso imputato e che non si conciliava con il modesto giro di affari e con il limitato numero di clienti della società Mafedi, la negoziazione di numerosi assegni provenienti da soggetti mafiosi e l'esborso di tasca propria del prezzo di un terreno

Amato

acquistato da un figlio di FRANCESCO MADONIA.

La rivisitazione sottile e minuziosa di tutti i particolari di fatto, tenuti presenti dalla Corte del merito, al fine di dimostrare che non era stata adeguatamente motivata la consapevolezza della provenienza illecita dei capitali di cui innanzi, significa solo un rifacimento del giudizio di fatto ma non indica alcun vizio logico o una qualche incompletezza o contraddizione della motivazione.

Quanto alla motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche basta richiamare, ancora una volta, il collegamento ovvio con gli elementi di pesante responsabilità e pericolosità evidenziati nella ricostruzione del fatto.

GERACI ANTONINO (detto Nenè).

E' stato condannato, in esito al giudizio di appello, per il solo reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10, assorbito in esso il capo 1), rimanendo assolto da ogni altra imputazione.

Ha proposto ricorso, con motivi separatamente redatti e con motivi aggiunti, deducendo la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e l'erronea

Madonia

valutazione dei collaboranti BUSCETTA, MASALA, CALDERONE, MARINO MANNOIA, nonché di DI CRISTINA, in realtà inattendibili per interne insufficienze e contraddizioni, per la natura "de relato" e per il difetto di riscontri; il difetto di motivazione sulla protrazione del vincolo associativo oltre la data del 29.9.82, sulle ritenute circostanze aggravanti, sul diniego alle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Nei confronti dell'imputato ha proposto ricorso il P.G. di Palermo, per difetto di motivazione, oltre che in ordine alla esclusa partecipazione all'omicidio del DI GIULIANO (motivo già esaminato precedentemente da questa Corte regolatrice), altresì per la misura della pena inflitta in ordine al reato residuo.

I ricorsi non hanno fondamento.

Le doglianze dell'imputato, riproposte in analoghi termini nella discussione orale, si sono incentrate, come si è detto, sulla violazione della succitata norma processuale e, sotto un secondo e consequenziale profilo, sulla divaricazione, in

Sc. M. Palermo

ogni caso, tra i principi fissati dallo stesso giudice del merito in punto di metodologia della prova, per la parte inerente alle dichiarazioni dei collaboranti, e l'applicazione fattane in concreto.

Ora, per quanto riguarda la varia problematica sorta nel procedimento attorno alla norma suddetta, non può che farsi rinvio alle osservazioni formulate da questa Corte in termini generali, che hanno già chiarito la legittimità delle risoluzioni del giudice d'appello.

Per quanto attiene all'altro profilo, riguardante il concreto apprezzamento delle fonti della prova, si rileva che la sentenza impugnata ha utilizzato una pluralità di indicazioni di autonome provenienze, coincidenti nell'attribuzione all'imputato di cariche elevate non soltanto nell'ambito locale (la "famiglia" di Partinico, di cui era capo), ma a più alto livello, rivestendo egli, secondo gli assunti, la posizione di componente della "commissione". I dichiaranti hanno riconosciuto l'immagine fotografica di GERACI, così

eliminando qualsiasi possibilità di dubbio sull'identità della persona da essi conosciuta o vista in particolari circostanze. E l'appartenenza, da molti anni, dell'imputato al mondo mafioso è stata riscontrata anche sulla base di remote notizie di polizia, da cui è risultato che il 6.2.62 egli era stato identificato in Roma, presso l'hotel Cesari, assieme a COPPOLA DOMENICO (nipote del famoso FRANK COPPOLA, è indiziato come appartenente alla cosca di Partinico) ed a GAETANO BADALAMENTI, e che il giorno seguente era giunto nello stesso albergo il BUSCETTA: circostanza, quest'ultima, ritenuta giustamente riscontrante l'affermazione del collaborante (tra le altre da lui provenienti, di diverso tenore, assunte in ricorso a comprova della sua inattendibilità) di aver personalmente conosciuto l'imputato.

Altro ed indiretto riscontro è derivato dalle parole della nota BONO BENEDETTA, già amante del mafioso agrigentino COLLETTI CARMELO, che ha posto in evidenza l'influenza esercitata dal GERACI in certi ambienti, e che lo rendevano destinatario di

Sc. M. L.

"raccomandazioni" di vario genere.

Il materiale accusatorio, è stato censurato dal ricorrente che, con accurata analisi tesa a frantumare e a isolare ogni circostanza, ha inteso dimostrare l'inattendibilità di ciascuna voce accusatoria, denunciandone intrinseche debolezze, sotto l'aspetto - come si è detto - della mancanza di certezza rappresentativa o della presenza di contraddizioni tra le singole parti di ciascuna deposizione.

Ma, senza necessità di più dettagliato esame, che rischierebbe di tramutarsi in un ammissibile confronto sul merito, si può dire che la critica è inficiata in radice dal suo stesso criterio disaggregante, né, infatti, essa riesce a travolgere il fatto che dati provenienti da fonti disparate e raccolti in momenti diversi, abbiano finito con il mostrare una illuminante coincidenza nella indicazione del ruolo rilevante rivestito dal GERACI nella consorteeria mafiosa, riconfermando, così, per linea autonoma, la proiezione probatoria che già si poteva intuire sulla base di quelle non

recenti notizie di polizia.

Ammesso pure che, nel contesto delle narrazioni dei collaboranti ed anche all'interno di esse, si possano indicare smagliature e discrasie di un qualche peso, la prova della loro sostanziale affidabilità è stata correttamente derivata dalla complessiva convergenza dei rispettivi nuclei fondamentali che, nell'omogeneo risultato d'insieme, inducono a fare superare le eventuali dissonanze superficiali, la cui origine accidentale ed involontaria ne resterebbe parimenti dimostrata. Né il ricorso, comunque, ha dato smentita di quella vicinanza, facilmente interpretabile anche quale comunanza almeno di milizia delittuosa, che il ricordato accertamento di polizia pone indubbiamente in luce, menzionando anche la partecipazione del BUSCETTA, che è stata poi valorizzata logicamente, come garanzia di effettiva conoscenza delle cose dette.



Sono sufficienti questi rilievi per il rigetto delle doglianze, che va esteso anche alla censurata appartenenza del ricorrente all'associazione

mafiosa dopo la data suindicata; ed al riguardo va qui ribadito che, nel difetto di argomenti conducenti almeno a un indizio di recisione effettiva e definitiva del vincolo, non era necessario che la sentenza indugiasse al riguardo, bastando per tutti ed anche per il GERACI, il riferimento alle esposizioni di generale riferimento, collocate nella parte generale.

Altrettanto deve dirsi quanto alle ritenute aggravanti, la cui sussistenza nel caso specifico la Corte ha indirettamente dimostrato con l'accertamento della funzione direttiva ascritta all'imputato.

Quanto al ricorso del P.G., l'infondatezza ne è palese, poiché la Corte nel rideterminare la pena relativamente al residuo reato, ha mostrato di raccordarla anche all'alleggerita posizione dell'imputato e alla importanza decrescente della sua partecipazione mafiosa.

Per GRADO GAETANO la Corte di secondo grado ha confermato la condanna per tutti i reati contestati ai capi 1,10, 13 e 22 già unificati nel vincolo

della continuazione, in primo grado.

La stessa conferma per i soli capi 13 e 22, sempre con la continuazione, è stata pronunciata per GRADO GIACOMO.

Per GRADO SALVATORE, invece, la Corte di secondo grado ha assorbito il capo 1 nel capo 10 e ha unificato i capi 13 e 22 in continuazione ai reati già giudicati con sentenza del 19.2.86 della Corte di Appello di Venezia.

In continuazione alla stessa sentenza sono stati unificati i capi 13 e 22 per GRADO VINCENZO.

Le posizioni dei quattro sunnominati fratelli vengono esaminate congiuntamente solo per la parte dei rispettivi ricorsi che propongono una eccezione comune a tutti.

Si assume in maniera conforme che doveva essere ritenuta in appello l'avvenuta loro dissociazione dall'attività di stampo mafioso e, per conseguenza l'avvenuta cessazione del vincolo associativa a loro carico, una volta che agli atti era stato acquisito, come dato certo, che essi erano stati costretti, per sfuggire alla caccia spietata della

Grado

fazione dei vincenti, a trasferirsi precipitosamente e di nascosto in Spagna. L'uscita dal territorio di azione dei consoci dimostrava, in modo inequivoco, che non poteva più sussistere, da quel momento, la volontà di rimanere e di agire nell'associazione.

Ad avviso di questa Corte regolatrice la questione appare preclusa perché, per quanto è dato ricavare dagli atti, la relativa doglianza non risulta proposta con i motivi di appello.

Comunque, la sentenza impugnata, ha preso in esame la questione e, con accertamento di fatto, ha escluso la sussistenza della dissociazione sostenendo che i GRADO ripararono all'estero per motivi precauzionali e non già per dissociarsi.

La desistenza, allora, non può dirsi volontaria: perché tale è solo quella in cui la condotta dell'agente si determini autonomamente al di fuori di cause esterne che ne vincolino la libertà. E' vero che la desistenza non deve essere spontanea né determinata da motivi morali, ma certo deve essere volontaria, donde la irrilevanza di un

Waller

accantonamento forzato causato da persecuzioni interne.

A dimostrazione della mancanza di tale distacco volontario basta, peraltro, ricordare, che la sentenza ha accertato che, anche dopo il trasferimento in Spagna, i ricorrenti ebbero a tenere riunioni di indubbio significato mafioso e continuarono a intrattenere rapporti con altri imputati.

Col che rimane superata anche la questione relativa alla permanenza del vincolo.

Per quanto riguarda i motivi particolari a ciascuno degli imputati si osserva quanto a GRADO GAETANO che la sentenza impugnata ha considerato che RODOLFO AZZOLI, trafficante internazionale di stupefacenti, riferisce che la famiglia GRADO, imparentata con CONTORNO, gestiva il traffico a Milano ed ebbe rapporti anche con GAETANO GRADO, conosciuto attraverso il fratello Antonino.

La sentenza poi ha valorizzato le accuse di SALEH SAMI che conobbe l'imputato quale trafficante di droga sulla piazza di Milano e ha ricordato che i



GRADO erano in contatto con elementi della malavita turca e, in particolare, con WAKKAS. Ha menzionato anche le accuse di BUSCETTA che conobbe l'imputato in carcere e lo ricorda come uomo d'onore della famiglia di STEFANO BONTATE. La sentenza ha poi fatto affidamento sulle dichiarazioni di CONTORNO il quale riferì che l'imputato, suo parente, era uomo d'onore della famiglia di STEFANO BONTATE; su quelle di CALDERONE che ebbe anche lui a conoscere l'imputato incontrato in ogni occasione relativa a riunioni di mafia e di traffici e cita in particolare l'episodio della consegna di 1 Kg. di cocaina da tal BONSIGNORE ai GRADO, presente anche l'imputato e infine sulle ulteriori accuse di M. MANNOIA che ricorda il notevole spessore criminale di tutti i fratelli GRADO.

L'imputato lamenta:

- 1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità in quanto nessuno dei chiamanti parla di Gaetano, e violazione dell'art. 192 N.C.P.P. in ordine alla valutazione delle accuse;
- 2) vizio di motivazione in ordine alla denegata

desistenza dall'associazione;

3) vizio di motivazione quanto alla misura della pena e alla mancata revoca delle misure patrimoniali.

Ricorre anche il P.G. denunciando la violazione dell'art. 81 C.P. per la ritenuta continuazione tra i reati di cui agli artt. 416 bis C.P. e 75 della legge sugli stupefacenti. Ma come ha ammesso lo stesso P.G. di udienza la sentenza impugnata non presenta sul punto alcun vizio logico o giuridico. Del pari però non risultano fondate le censure dell'imputato.

Per quanto riguarda le singole dichiarazioni dei chiamanti, la sentenza ha risposto e motivato in modo completo, coerente e persuasivo, per cui non può parlarsi di vizio di motivazione e, tanto meno, di travisamento del fatto.

Inoltre la stessa sentenza non accomuna tutti i GRADO in unica motivazione, ma per ciascun ricorrente indica partitamente gli elementi a carico ritenuti significativi e probatori.

Quanto alla doglianza relativa alla continuazione



si ricorda che il beneficio è stato concesso, tanto che sul punto ha proposto ricorso il P.G..

In ordine alle questioni accessorie il pensiero della Corte dell'appello va individuato, per collegamento, secondo il criterio affermato nella parte generale, con le minuziose correlazioni che sono state evidenziate nella ricostruzione del fatto.

L'infondatezza del ricorso tuttavia non preclude l'esclusione d'ufficio già rilevata della aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65 nr. 575 con la conseguente eliminazione della pena di mesi 6 di reclusione.

La sentenza impugnata va, quindi, per questa sola ragione, annullata senza rinvio limitatamente al punto ora detto.

Per GRADO GIACOMO la sentenza di appello evidenzia che, attraverso gli accertamenti bancari, è emerso che l'imputato era colui che gestiva il movimento finanziario relativo ai traffici di droga dell'organizzazione di appartenenza. Infatti era l'autore di tutte le operazioni effettuate su un



conto corrente presso una banca di Palermo, fittiziamente intestato alla madre. Inoltre su detto conto risultavano essere affluite dall'Italia settentrionale somme per importi ingenti ed altri titoli. Tali provviste erano state poi utilizzate per acquistare immobili e per finanziare imprese edili. L'imputato è stato, quindi, ritenuto il consulente finanziario del gruppo.

Inoltre, valutati tutti gli elementi, è stato escluso che potesse parlarsi di una semplice ricettazione, essendo emersa una attività non occasionale, ma sistematica, di supporto finanziario secondo un preciso piano di investimento.

Insorge l'imputato denunciando:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti, affermata solo sulla base della presunta associazione con i fratelli;

2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 75

della citata legge, dovendosi al più ravvisare i delitti di ricettazione e riciclaggio;

3) vizio di motivazione quanto alle ritenute aggravanti di cui ai nn. 2 dell'art. 74 e 4 e 5 dell'art. 75 della citata legge;

4) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla misura della pena;

5) errore materiale giacché solo in motivazione si parla di casa di lavoro, e violazione di legge in quanto la libertà vigilata andava limitata ad un anno e mezzo e non fissata in 3 anni come, invece, era avvenuto.

Anche il P.G. lamenta la violazione dell'art. 81 C.P. per la ritenuta continuazione tra i reati di cui agli artt. 75, 71 e 74 della citata legge sugli stupefacenti. Ma in conformità a quanto osservato dal P.G. di udienza si deve rilevare che la sentenza è immune sul punto da vizi logici e giuridici.

Del pari non si possono accogliere le censure dell'imputato. Correttamente è stato ritenuto il

concorso nella associazione mafiosa (con esclusione della ipotesi della ricettazione e, implicitamente, di quella di riciclaggio) posto che la accertata e completa disponibilità verso l'associazione illegale è stata valutata quale contributo cosciente e volontario e causale determinante su cui tutti gli altri soci potevano contare. L'imputato, quindi, "partecipava" all'associazione secondo le proprie capacità e secondo il ruolo che gli era stato assegnato.

Per gli stessi motivi si giustifica la condanna per i reati di spaccio degli stupefacenti; poiché l'imputato si dedicava alle operazioni finanziarie del traffico e, quindi, necessariamente curava rapporti di scambio con i fornitori stranieri della droga e con gli acquirenti. E poiché tale cura si svolgeva sistematicamente; esattamente l'accusa non poteva essere ridotta al solo profilo del maneggio di danaro "sporco".

Per ciò che attiene ai pretesi errori materiali, basta rilevare che in concreto non poteva essere applicata la misura dell'assegnazione alla casa di

lavoro perché il dispositivo della sentenza impugnata non ne fa menzione, onde la inammissibilità della doglianza. E, al riguardo della libertà vigilata, occorre dire che, a norma degli artt. 229 e 230 C.P., la durata minima non può essere inferiore a tre anni quando vi è stata condanna a una pena restrittiva della libertà personale superiore a dieci anni, ma non è stabilita la misura massima né in questo né in altre ipotesi.

Per le altre doglianze valgono le considerazioni di ordine generale.

Per GRADO SALVATORE la sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni di WAKKAS che ha avuto contatti con l'imputato (e con GIOVANNI ZARCONI) allo scopo di concordare varie consegne di droga e dei relativi pagamenti; quelle di ASAM AKKAYE che partecipò ad una riunione tra l'imputato e il turco IVAN GOLIC avente ad oggetto l'acquisto di una partita di morfina; le altre di AZZOLI, a sentire il quale i GRADO effettuarono svariati investimenti in Spagna con i proventi dell'attività del traffico



e aprirono perfino un conto bancario intestato proprio all'AZZOLI ma sul quale operava liberamente SALVATORE GRECO; le accuse di TOTTA GENNARO secondo il quale l'imputato era un grosso trafficante sulla piazza di Milano e nel 1979 aveva partecipato con i fratelli ad una riunione con i trafficanti turchi in un albergo di Milano; quelle di S. CONIGLIO che ebbe a rifornirsi di droga presso SALVATORE GRECO; quelle ancora di A. PASTURA che ha riferito che l'imputato era titolare di un laboratorio in Sicilia ove avveniva la trasformazione della morfina in eroina.

La Corte dell'appello non ha mancato di notare che il BUSCETTA era stato alquanto titubante ma ha superato l'apparente intoppo osservando che lo stesso non aveva interesse a coinvolgere l'amico BONTATE nei traffici di droga, corroborando la deduzione con la parola del MANNOIA il quale aveva precisato che nel 1979 l'imputato venne affiliato, anzi "iniziato" presso la cosca di S. Maria di Gesù con una cerimonia tenuta nel fondo MOGLIANO e padrino era stato proprio S. BONTATE.

Ricorre l'imputato deducendo:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità ex art. 416 bis C.P.;

2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 N.C.P.P.;

3) vizio di motivazione quanto alla denegata dissociazione dopo il settembre 1982;

4) vizio di motivazione per quanto concerne la denegata continuazione;

5) violazione dell'art. 90 V.C.P.P. rispetto alla sentenza della Corte Appello di Venezia;

6) vizio di motivazione in ordine alla misura della pena e alla irrogazione delle misure patrimoniali.

Anche il P.G. ha denunciato la violazione dell'art.

81 C.P. per la ritenuta continuazione tra i reati di cui agli artt. 75 e 71 e 74 della legge sugli stupefacenti.

Entrambi i ricorsi vanno rigettati.

Quello del P.G. fa solo questioni di fatto ma non indica alcun vizio logico o giuridico, come ha riconosciuto anche il P.G. di udienza.

In ordine al ricorso dell'imputato si osserva



quanto alla prima doglianza, che la chiamata in correità di M. MANNOIA ha trovato esatta conferma nel fatto che, scoppiata la guerra di mafia, l'imputato fu costretto a riparare precipitosamente all'estero onde non fare la fine del fratello. Il che dimostra logicamente il coinvolgimento nella associazione mafiosa e lo spessore del personaggio. La sentenza della Corte di Appello di Venezia del 16.2.86 (divenuta ineccepibile in data 28.1.87) attiene ad un solo episodio, e cioè alla vendita di 1 Kg. di morfina avvenuta nel 1979, né v'è motivo di doglianza quanto alla continuazione con i fatti giudicati con la suddetta sentenza giacché il vincolo è stato riconosciuto.

Per le altre doglianze, valgono le considerazioni di ordine generale.

Anche per GRADO VINCENZO, la sentenza pone a base della decisione le dichiarazioni di WAKKAS secondo il quale i fornitori turchi di stupefacenti rifornivano unicamente la famiglia GRADO; quelle di SALAH SAMI che ebbe a riferire che GRADO VINCENZO aveva intrattenuto stretti rapporti con i

trafficienti turchi e siriani e gli incontri avvenivano in un bar di corso Vercelli, aggiungendo che una volta aveva assistito personalmente alle trattative per la vendita di 11 o 12 Kg. di morfina (nel 1979); le accuse di G. TOTTA che, stretto collaboratore dei GRADO, proprio dall'imputato aveva appreso i particolari relativi agli affari di mafia e droga e anch'egli aveva assistito ad alcune trattative tra i GRADO ed i fornitori turchi che consegnavano partite di centinaia di chilogrammi trasportate a mezzo di TIR e trasferite nei laboratori siciliani e vendute a Milano; sicché con piena cognizione di causa aveva potuto constatare che la villa dei GRADO, in Porto Ceresio, dopo la morte di Antonino divenne il punto di incontro dei mafiosi in fuga; le dichiarazioni di S. CONIGLIO che si era rifornito, nel 1980, di eroina e cocaina da VINCENZO e SALVATORE GRADO; e quelle infine di A. PASTURA che conobbe in carcere a Trento VINCENZO GRADO e da costui seppe che tutti i tre fratelli GRADO avevano contatti con i fornitori della droga. L'imputato ricorre deducendo:

1) vizio di motivazione in ordine all'entità della pena;

2) vizio di motivazione sul diniego della revoca delle misure patrimoniali;

3) violazione dell'art. 90 V.C.P.P. perché era stato condannato per lo stesso fatto dalla Corte di Appello di Venezia.

Anche il P.G. ricorre denunciando la violazione dell'art. 81 C.P. per la ritenuta continuazione tra i reati di cui agli artt. 75 e 71 e 74 della legge sugli stupefacenti. Ma come ha ammesso anche il P.G. di udienza la sentenza sul punto è immune da qualsiasi vizio logico o giuridico.

Anche le censure dell'imputato vanno respinte considerando che la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza del 19.2.86, ha dichiarato l'imputato colpevole solo del reato di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti sino al gennaio 1981, mentre il presente procedimento, oltre a riguardare un traffico molto più vasto ed esteso nel tempo, attiene anche al reato associativo.

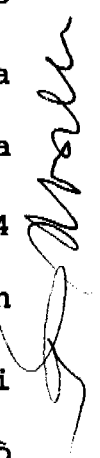
Non si può parlare, pertanto, di identità del fatto.

Vanno considerate congiuntamente anche le posizioni di GRAVIANO BENEDETTO, GRAVIANO FILIPPO e GRAVIANO GIUSEPPE tutti ritenuti in appello colpevoli solo del capo 10 in esso assorbito il capo 1.

La sentenza impugnata con motivazione unica ha considerato essere elementi di responsabilità per tutti e tre gli imputati le dichiarazioni di S. CONTORNO secondo il quale i tre GRAVIANO (figli di MICHELE GRAVIANO, ucciso nella lotta di mafia ad opera dei perdenti) erano tutti appartenenti alla famiglia mafiosa di BRANCACCIO; quelle di S. CALZETTA a sentire il quale i tre fratelli GRAVIANO erano affiliati alle cosche capeggiate dai SAVOCA e dagli SPADARO, frequentavano i "Bagni Virzi" unitamente ad altri affiliati e, in particolare, a GIUSEPPE BATTAGLIA, guardaspalle degli stessi GRAVIANO, ed a GIOVANNI DI GENNARO, membro del clan; le accuse di SINAGRA il quale riferì che i GRAVIANO erano legati ai SAVOCA e al DI GENNARO e che MICHELE GRAVIANO era stato ucciso dai

pendenti, per averlo appreso da CARMELO ZANCA; le concordanti rivelazioni di CALZETTA secondo cui i GRAVIANO erano molto legati a PIETRO VERNENGO che aveva molto imprecato quando apprese della morte di MICHELE GRAVIANO; quelle di M. MANNOIA secondo il quale tutti e tre i fratelli GRAVIANO, da lui personalmente conosciuti, erano uomini d'onore e che ha pure ricordato gli assetti carcerari, dimostrando che il vincolo era continuato anche durante la detenzione.

La sentenza evidenzia, inoltre, ad ulteriore riscontro, il fatto che DI GAETANO e SAVOCA erano stati sorpresi dalla polizia a bordo di una vettura di proprietà di BENEDETTO GRAVIANO e guidata da FILIPPO GRAVIANO, l'altro fatto che il 20.9.84 BENEDETTO GRAVIANO venne arrestato in un appartamento di Via Bandita ove erano nascosti preziosi di provenienza furtiva, ricavandosi da ciò la conferma delle frequentazioni continuate con altri personaggi di mafia, e infine il fatto che il 21.8.85 FILIPPO GRAVIANO venne arrestato in agro di CASTELDACCIA, nascosto in un casolare insieme a



GIOVANNI DI GAETANO.

Con motivi, anch'essi comuni, gli imputati deducono:

1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, deducendosi a censura che i pentiti costituiscono fonti inattendibili e inquinate e non controllate, che le accuse sono state rivolte genericamente ai GRAVIANO né vi è stato un esame dalle posizioni singole, che le posizioni di ciascuno dei fratelli sono state erroneamente mescolate fra loro; che manca la prova della condotta tipica di partecipazione giacché non è dimostrato il contributo, anche se minimo, apportato alla associazione e manca altresì la dimostrazione circa la struttura unitaria delle condotte dei tre imputati, che erroneamente ha considerato la sentenza impugnata quali "altri elementi di prova" le ulteriori chiamate in correità.

2) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto che dovrebbe integrare solo gli estremi dell'art. 416 C.P..

3) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla misura della pena e all'applicazione della misura di sicurezza.

Ricorre anche il P.G. deducendo il vizio di motivazione in ordine all'intervenuta assoluzione dai reati in materia di stupefacenti, ma al riguardo è sufficiente replicare che la impugnata sentenza, con motivazione coerente, ha ritenuto non del tutto provata l'accusa circa il traffico degli stupefacenti e, in particolare, circa la esatta individuazione di chi, dei tre fratelli, si dedicasse a tale traffico.

Anche le censure degli imputati appaiono prive di fondamento. Ad esse si può brevemente rispondere considerando che la prova della partecipazione alla associazione è fornita dalle concordi parole di tutti i pentiti i quali sono stati precisi nell'individuare tutti e tre i fratelli quali associati e, inoltre, che la fattispecie di cui all'art. 416 bis è stata, in sostanza, normativamente costruita sulla falsariga di quella

Q. Valer

di cui all'art. 1 della prima legge sulle misure di prevenzione risalente al 1965. La differenza sta tutta nella consistenza della prova, posto che la norma, più che descrivere fatti, elenca atteggiamenti e comportamenti ritenuti riprovevoli. La descrizione della associazione mafiosa, degli scopi e delle sue finalità esaurisse tutti gli estremi richiesti dall'art. 416 bis C.P..

Del pari, come ripetutamente si è rilevato, non occorre la prova specifica che da parte di ciascun membro si sia fatto ricorso al metodo mafioso (che non costituisce modalità di realizzazione della condotta tipica), essendo sufficiente il fatto di aggregarsi in una associazione del tipo di quella descritta. Circa la permanenza nel vincolo, la Corte dell'appello ha valorizzato correttamente la dichiarazione di MARINO MANNOIA e ha pure ricordato che FILIPPO GRAVIANO era stato arrestato in latitanza il 21.8.85 e il fratello Benedetto il 20.9.84.

Le altre doglianze investono problemi di carattere generale.

La difesa ha eccepito numerosi travisamenti di fatto, ma la eventuale correttezza di alcuni dei rilievi svolti e relativi ad alcuni particolari, nulla toglie alla prova complessivamente inequivoca della responsabilità degli imputati che risulta dalla sentenza chiaramente dimostrata attraverso la valutazione di tutte le altre risultanze.

Anche GRAZIANO SALVATORE, ricorrendo avverso la conferma della modifica nel reato di estorsione delle contestazioni di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, deduce motivazione apparente per omessa considerazione di argomenti decisivi che escludevano la responsabilità e omissione della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

In contrario, però, si osserva che la sentenza impugnata si è basata sul racconto del VITALE GIOVANNI che aveva ottenuto, servendosi proprio delle pressioni costanti fatte dall'imputato, la vendita dal principe LANZA DI SCALIA della zona di terreno già condotta in affitto e, poi, ha ammesso di essere stato costretto, a sua volta, a vendere

al GRAZIANO a seguito della astuta ma anche minacciosa comparsa di costui al momento giusto (dopo i sistematici scarichi di rifiuti attuati da alcuni camionisti), nelle vesti di "portavoce" di amici. La Corte del merito ha considerato che il prezzo corrisposto al VITALE di Lit. 30.000 al mq. era del tutto irrisorio (quasi la metà di quello effettivo).

Contro questa ricostruzione coerente e appoggiata a circostanze storiche non dubitabili, perché fissate anche in un formale atto notarile, le censure invano credono di poter minare il filo logico della motivazione osservando che se VITALE era riuscito a ottenere per primo, in modo capzioso, il fondo del principe, era illogico, poi, ritenere che un estortore potesse diventare a sua volta destinatario della estorsione dell'imputato. Ma, come appare evidente, questa è una osservazione che rimane tale in quanto dall'azione, anch'essa subdola e illegittima, del primo acquirente non deriva affatto la necessaria esclusione di un'azione intimidatrice più forte posta in essere



successivamente a suo danno dal prevaricatore di più elevato livello che prima si era messo al suo servizio.

Del pari non indicano alcun vuoto logico i successivi rilievi che la deposizione dell'avvocato Noto divergesse dalla testimonianza di tale LO PICCOLI in ordine alla promessa del GRAZIANO della corresponsione di interessi oltre al prezzo, e che della pressione del GRAZIANO nulla il VITALE aveva riferito allo stesso professionista. Ed invero non esiste preclusione alcuna alla scelta di una delle due versioni mentre nessuna rilevanza ha il fatto che il cliente non si sia confidato in tutto con il proprio difensore. E ancora non ha valore decisivo che sia stata esclusa la partecipazione mafiosa del VITALE perché ciò non ha alcuna idoneità a escludere l'azione intimidatrice del GRAZIANO, mentre costituiscono solo un diverso apprezzamento del fatto l'affermazione, in censura, che non aveva alcun valore la ritrattazione del VITALE, e il rilascio di alcuni assegni a favore del GRAZIANO stesso.



Pervenuti al rigetto del ricorso deve, tuttavia, ricordarsi che di ufficio è stata rilevata la illegittimità della applicazione della interdizione legale perpetua che deve, invece, rimanere limitata alla durata di anni cinque. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente al punto ora detto.

GRAZIOLI SERGIO.

In appello è stato ritenuto colpevole dei reati di cui al capo 20 (art. 75 della legge sugli stupefacenti) e al capo 51 (traffico di droga).

La sentenza impugnata in ordine alla eccezione di cui all'art. 90 V.C.P.P. (sentenza della Corte d'Appello di Roma del 27.10.88) con la quale il GRAZIOLI è stato assolto dalla imputazione, ivi contestata, di traffico di stupefacenti, spiega le ragioni della diversità delle fattispecie. Nella contestazione del presente processo trattasi della cessione di 1 kg. di cocaina di cui al capo 51 della rubrica, mentre i fatti presi in esame dalla sentenza della Corte di Roma attengono a cessioni di eroina ovvero di diversi quantitativi di cocaina

El Avallu

risalenti ad epoche diverse.

Quanto alla eccezione di incompetenza per territorio, la sentenza impugnata pone in evidenza le ragioni di connessione soggettivo e probatoria rispetto al procedimento che vedeva imputati, con il GRAZIOLI, GASPARE MUTOLO, FRANCESCO CANNIZZARO e GIUSEPPE FERRERA.

Del resto, proposto a suo tempo conflitto di competenza da parte della difesa, la Corte di Cassazione ebbe ad affermare senza tentennamenti la competenza di Palermo.

Quanto alla affermazione di responsabilità, la Corte del merito ha ritenuto fondate e credibili, con accertamento persuasivo, le dichiarazioni di MENDOZA, CASTILLO, DE RIZ e THOMAS, ponendo in rilievo la circostanza che il CASTILLO ed il MENDOZA avevano venduto al GRAZIOLI il chilogrammo di cocaina.

Circa le aggravanti, risulta, di fatto che l'associazione era formata da più di 10 persone e la rilevante quantità era in re ipsa.

Con il ricorso l'imputato ripropone la questione di

competenza e deduce inoltre:

- 1) vizio di motivazione in ordine all'affermata responsabilità;
- 2) vizio di motivazione circa la sussistenza delle contestate aggravanti;
- 3) violazione dell'art. 90 V.C.P.P..

Il ricorso del P.G. in ordine all'applicazione della continuazione e alla misura della pena è stato riconosciuto infondato anche dal P.G. di udienza e la conclusione va condivisa perché la sentenza è del tutto corretta sul punto.

Del pari va respinto il ricorso dell'imputato. Sono infatti completamente coerenti e persuasive le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata sia in ordine all'eccezione di incompetenza che quanto alla negata applicazione dell'art. 90 V.C.P.P..

Nel resto trattasi di valutazioni in fatto non censurabili in questa sede perché adeguatamente motivate.

Dell'inammissibilità del ricorso di GRECO GIOVANNI si è già detto all'inizio della motivazione.

GRECO GIUSEPPE.

Nato nel 1954, si è visto confermare in appello la condanna per il capo 10 assorbito il capo 1.

La sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni di BUSCETTA che apprese da GAETANO BADALAMENTI che l'imputato era "combinato", aveva cioè prestato il rituale giuramento; quelle di CONTORNO secondo il quale l'imputato era membro della famiglia di Ciaculli e si accompagnava ad altri mafiosi quali l'altro GIUSEPPE GRECO ed i PRESTIFILIPPO; le altre di CALDERONE a sentire il quale l'imputato era uomo d'onore e ciò era avvenuto su richiesta del padre.

La sentenza evidenzia che in realtà, l'imputato viveva nell'ambito della criminalità organizzata all'ombra del genitore e si dedicava ad attività pseudo-artistiche.

Dell'inammissibilità del ricorso del P.G. si è già detto all'inizio della motivazione.

Il ricorso dell'imputato denuncia genericamente un difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità che, a suo avviso, sarebbe stata fatta senza offrire alcun valido aggancio.

Ed invero la sentenza impugnata, pur evidenziando il ruolo secondario svolto dall'imputato, non poteva non pervenire alla affermazione di responsabilità stanti le concordi dichiarazioni di tutti i chiamanti i quali ammettono che l'imputato venne, sì, coinvolto per volontà e desiderio del padre, ma in realtà fece effettivamente parte della associazione.

Si contesta, e' vero, la generica attendibilità dei pentiti e la veridicità delle dichiarazioni rese nei confronti dell'imputato. Ma in contrario va rilevato che la valutazione della sentenza impugnata è conforme ai criteri accolti anche da questa Corte di legittimità nella parte generale.

GRECO GIUSEPPE.

Nato nel 1958, è stato anch'egli in appello ritenuto colpevole solo del capo 10 assorbito il capo. 1.

La sentenza impugnata ha valorizzato anche per costui le numerose chiamate in correità. Ha ricordato le dichiarazioni di S. CONTORNO secondo il quale l'imputato era membro della famiglia di

Ciaculli e unitamente a VINCENZO BUFFA ed altri gli aveva fatto rituali presentazioni; le rivelazioni di CALDERONE che ha riconosciuto in fotografia l'imputato come colui che gli fu presentato proprio da MICHELE GRECO nella tenuta di FAVARELLA, aggiungendo che in quella occasione il MICHELE GRECO dichiarò di essere orgoglioso per l'applicazione di due giovani e cioè il proprio figlio e l'altro GRECO GIUSEPPE, suo nipote nato nel 1958 di cui è stato esaminato poc'anzi il proprio ricorso; le accuse di M. MANNOIA a sentire il quale è confermato che l'imputato era uomo d'onore affiliato alla cosca di Ciaculli.

A riscontro ulteriore la sentenza impugnata ha ricordato che nel febbraio del 1982 l'imputato era stato fermato a bordo di una macchina guidata da GIUSEPPE PRESTIFILIPPO, sulla quale viaggiava altra persona che si nascose il volto. La persona non venne identificata perché la macchina si dileguò. E nel maggio 1982 sempre l'imputato venne ancora fermato a bordo di una vettura pilotata da LORENZO TINNIRELLO e seguita da altra macchina nella quale

viaggiavano GIUSEPPE ZAZA e GIUSEPPE PRESTIFILIPPO.

L'imputato insorge denunciando:

- 1) violazione dell'art. 192 N.C.P.P., sotto il profilo che mancano riscontri obiettivi;
- 2) violazione dell'art. 416 bis C.P. sotto il profilo della mancanza di prove circa la sussistenza di tale reato e vizi di motivazione in ordine alla permanenza del vincolo dopo il settembre del 1982;
- 3) vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle aggravanti, al diniego delle attenuanti generiche, alla misura della pena e al mantenimento delle misure patrimoniali.

Della inammissibilità del ricorso del P.G. si è già detto nella parte iniziale.

Le censure dell'imputato quanto alla questione della natura dei riscontri imposti dall'art. 192 N.C.P.P. sono in contrasto con i principi al riguardo accolti anche da questa corte regolatrice nella parte generale.

Quanto alle critiche rivolte alla motivazione della sentenza impugnata si osserva che esse non

forniscono validi agganci per ritenere l'esistenza dei vizi denunciati.

La chiamata di correo del CONTORNO è stata confermata da altre successive chiamate dello stesso tenore e da elementi obiettivi sintomatici. Inoltre, la stessa condotta, che per il suo contenuto integra tutti gli estremi richiesti dall'art. 416 bis C.P. rimane assoggettata sempre, sino al settembre del 1982, alla norma incriminatrice dell'art. 416 C.P.. Non regge poi la denuncia di omessa motivazione in ordine alla conferma delle misure patrimoniali perché la decisione è chiaramente collegata all'accertamento della responsabilità per associazione mafiosa.

E del pari ingiustificatamente si sostiene dall'imputato che le frequentazioni intercorrenti con parenti o amici, per il motivo che le reggeva, non erano significative della sua associazione, giacché il giudice del merito ha valutato l'elemento in maniera difforme in armonia con il contenuto chiaro e preciso delle numerose chiamate di correo.

In ordine, poi, ai motivi aggiunti nei quali si denuncia l'assenza assoluta di motivazione in merito alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di eliminazione delle aggravanti di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 416 bis C.P. e in merito altresì alla permanenza del vincolo associativo, vanno ricordate, in contrario, le osservazioni generali iniziali, secondo le quali il pensiero della Corte del merito sul primo punto ben può emergere per collegamento con le puntualizzazioni svolte quando viene ricostruito il fatto, e, sul secondo punto, è ispirata correttamente al principio secondo il quale per la rottura del vincolo occorre la prova di un fatto positivo e inequivoco che attesti il ritiro di fatto ed effettivo del prestato consenso all'associazione, del che non vi è alcuna allegazione neppure nelle censure aggiunte.

Nonostante il rigetto del ricorso la sentenza impugnata va annullato senza rinvio limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 della legge 525/65 che già di ufficio è stata esclusa per

le ragioni anch'esse svolte all'inizio, con la conseguente eliminazione della pena di mesi due di reclusione.

Per GRECO IGNAZIO la Corte di secondo grado ha confermato la condanna per il capo 10 assorbito il capo 1.

La sentenza impugnata ha valorizzato il fatto che in data 19.8.83 l'imputato venne arrestato perché deteneva armi e munizioni. E poi ha considerato che secondo SINAGRA VINCENZO, l'imputato era affiliato alla cosca di Corso dei Mille ed intimo di FILIPPO MARCHESE cui aveva messo a disposizione, durante la latitanza, la propria abitazione. La stessa sentenza ha poi ricordato che il SINAGRA racconta di aver notato l'imputato partecipare alle riunioni di mafia in vari luoghi (nella propria villa e in una fabbrica di mattoni ben individuata) e di aver sentito ANGELO BAIAMONTE chiamare l'imputato con l'appellativo di "compare". E' pure ricordato che la polizia notò, presso il carcere di Palermo, la moglie di MICHELE GRECO parlare con alcune persone che si trovavano a bordo della macchina

dell'imputato.

Dal rinvenimento di 2 assegni bancari, inoltre, si è ricavato la dimostrazione dell'esistenza di rapporti dell'imputato con MICHELE GRECO. E non erano state trascurate le altre circostanze che in occasione di un sopralluogo effettuato con il SINAGRA, costui aveva riconosciuto due caseggiati in base a numerosi particolari, indicandoli come i luoghi ove erano stati uccisi LO IACONO CARMELO e MIGLIORE ANTONINO, che tali edifici era risultati di proprietà all'imputato e che all'esterno di uno di essi vennero rinvenuti dei fori prodotti da colpi di arma da fuoco.

Ricorre l'imputato deducendo

- 1) la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. che vieterebbe di utilizzare le dichiarazioni dei pentiti non riscontrate da fatti esterni;
 - 2) vizio di motivazione in ordine alla permanenza del vincolo dopo il settembre del 1982 e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla misura della pena e al mantenimento delle misure patrimoniali.
- 

Dell'inammissibilità del ricorso del P.G. si è già detto all'inizio.

Il ricorso dell'imputato quanto alla portata dell'art. 192 N.C.P.P. si pone in contrasto con i principi di diritto enunciati nella parte generale.

Nel resto l'imputato eccepisce che gli assegni non erano diretti, che il GRECO IGNAZIO non frequentava le proprietà indicate dal SINAGRA; che costui indicò l'imputato come persona sessantenne, mentre in realtà ne aveva 50; che, in un rapporto dei carabinieri, l'imputato era stato descritto persona mite e buona e che, forse, era stato costretto a dare ospitalità al MARCHESE.

Trattasi, per lo più, di contestazioni in fatto che non scalfiscano la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, posto che la chiamata in correità risulta convalidata da altri elementi.

Circa la permanenza del vincolo, si segnala la data dell'arresto in flagranza del reato di porto e detenzione di armi, data che è del 19.8.83.

A GRECO SALVATORE (il senatore) la sentenza di

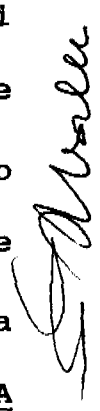
secondo grado ha confermato la condanna solo per il capo 10, assorbito il capo 1. Ha pure confermato l'assoluzione, ma con la formula piena, dai capi 13 e 22.

Della inammissibilità del ricorso dell'imputato si è già detto nella parte iniziale della presente motivazione.

E il ricorso del P.G. deve essere respinto giacché la sentenza impugnata ha escluso l'ipotesi accusatoria relativa ai reati in materia di stupefacenti, ritenendo, con motivazione approfondita e coerente, che le dichiarazioni dei pentiti non erano affidabili, soprattutto alla luce del fatto che i consumi di energia elettrica, ritenuti eccessivi e posti a caposaldo dell'accusa, si riferiscono a un periodo in cui, stando alla stessa accusa, la raffineria era stata spostata in altro luogo.

Per INGRASSIA IGNAZIO la Corte di secondo grado ha confermato la condanna per i reati continuati di cui ai capi 13 e 22 e ha aggiunto quella per il capo 10, assorbito il capo 1.

La sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni di CONTORNO secondo il quale l'imputato, unitamente al padre Andrea, si occupava del traffico di droga con i PULLARA' e PRESTIFILIPPO; l'accertata esistenza di alcuni assegni emessi dall'INGRASSIA in favore di GIOVANNI PULLARA' e di altri emessi da GIOVAN BATTISTA PULLARA' e GIOVANNI BONTATE in favore dell'INGRASSIA; il fatto che l'imputato ebbe ad incassare 2 assegni per Lit. 20.000.000 ciascuno la cui somma proveniva da una partita di titoli per Lit. 500.000.000, emessi, su richiesta di ANTONIETTA SEMPINO, con prelievo dai libretti bancari di pertinenza di TOMMASO SPADARO; le altre rivelazioni di CONTORNO che riferì che l'imputato era componente della famiglia di Ciaculli; quelle di CALZETTA a sentire il quale l'imputato era legato ai PULLARA'; le accuse di M. MANNOIA confermate del legame che l'imputato aveva con la famiglia di Ciaculli, mentre il padre era legato a quella di Corso dei Mille; quelle dello stesso tenore di CALDERONE. La sentenza ha poi aggiunto



che M. MANNOIA aveva precisato che l'imputato era "combinato" con la ricordata famiglia di Ciaculli perché, all'epoca, quella di Corso dei Mille era sciolta, e aveva partecipato ad operazioni di sbarco di sigarette e droga con TOMMASO SPADARO.

Ricorre l'imputato deducendo:

1) violazione di legge sotto il ben noto triplice profilo dell'inosservanza della monocraticità del giudice istruttore, dell'irregolare deposito degli atti del processo in fotocopia e della insufficienza dei termini ordinari concessi alla difesa;

2) la violazione di legge per aver fatto parte del collegio un magistrato che esercitava le funzioni di P.M. all'epoca della istruttoria;

3) l'irregolare uso del dialetto da parte del CONTORNO e l'illegittima utilizzazione delle chiamate in correità;

4) altro vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., alla sussistenza delle aggravanti, all'applicazione della continuazione in presenza di

un tipico concorso formale tra associazione mafiosa e quella per droga.

Anche il P.G. ha proposto ricorso denunciando, a rovescio, la violazione dell'art. 81 C.P. per aver ritenuto la continuazione tra i reati di associazione e quella di traffico di stupefacenti, invece del puro concorso materiale.

Entrambi i ricorsi vanno respinti.

Infondato è il primo motivo del ricorso dell'imputato. Al riguardo basta richiamare le precisazioni svolte da questa Corte regolatrice nella parte generale anche per quanto concerne i dubbi di legittimità costituzionale degli ordinari termini assegnati alla difesa dall'abrogato codice di rito. E lo stesso richiamo va fatto per la intera censura sub 3).

Infondata è pure la censura sub 2), posto che le cause di incompatibilità sono quelle dalla legge previste tassativamente e tra queste non è compresa quella denunciata.

Nel resto le censure rivolte alla motivazione si infrangono contro l'analisi completa e approfondita

che la sentenza impugnata ha fatto delle rivelazioni intrecciate dei pentiti e della loro valutazione coerente e persuasiva e delle conseguenze che si debbono trarre in ordine alle aggravanti e alla misura della pena.

INSINNA LORETO.

Condannato per favoreggiamento personale in favore di GIUSEPPE MADONIA, ricorre deducendo che manca ogni motivazione in ordine all'azione di aiuto svolta da esso ricorrente. Invoca poi l'applicazione della prescrizione.

La censura non si può accogliere nella prima sua parte diretta a ottenere l'esclusione della responsabilità giacché dalla motivazione della impugnata sentenza non è dato ricavare alcun elemento che dimostri in modo evidente l'innocenza dell'imputato; anzi le circostanze evidenziate dalla Corte del merito sono tutte nella direzione opposta.

L'imputazione perciò non si può sottrarre all'applicazione della prescrizione, effettivamente maturata, essendo stato il reato commesso in

periodo antecedente al novembre del 1983. E in conseguenza va pronunciato in tali termini l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

LA MOLINARA GUERINO.

Si è visto confermare in appello la condanna per i capi 17 e 40 riguardanti i reati in materia di stupefacenti, con il vincolo della continuazione.

La sentenza impugnata ha considerato che l'imputato aveva eseguito numerosi i viaggi in Thailandia per l'approvvigionamento della droga; era trafficante inserito nell'organizzazione di GASPARE MUTOLO; si era portato con ABBENANTE in Thailandia; all'albergo di Palermo era poi andato a trovarlo GIOVANNI MUTOLO.

La sentenza non ha creduto che egli fosse andato a Bangkok come turista, notando che, invece, aveva viaggiato con ABBENANTE sullo stesso aereo (i biglietti dei due avevano numeri progressivi) e insieme all'ABBENANTE aveva alloggiato nella stessa stanza di albergo.

L'imputato insorge riproponendo i ben noti profili

della violazione del principio di monocraticità del G.I. e dell'irregolare deposito delle copie degli atti istruttori e la altrettanto ripetuta tesi del vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 74 della legge sugli stupefacenti, all'entità della pena, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alle misure di sicurezza.

Ripetitivo è anche il P.G. quanto alla illegittima applicazione della continuazione tra i reati ascritti e, a rovescio al difetto di motivazione in ordine alla irrogazione del minimo della pena senza tener conto della qualità di grosso trafficante dell'imputato.

Entrambi i ricorsi vanno perciò rigettati in base al semplice richiamo delle osservazioni fatte poc'anzi per la posizione di LA MOLINARA.

LA ROSA GIOVANNI.

Si è visto confermare in appello la condanna per il capo 10 assorbito il capo 1.

La sentenza di secondo grado pone in evidenza: che

secondo CONTORNO l'imputato era uomo d'onore e capo-decina di Ciaculli; che all'atto dell'arresto di FICI GIOVANNI, braccio destro di GIUSEPPE GRECO (scarpazzedda) si apprese che il FICI si era recato il giorno prima in una officina con l'imputato, che il LA ROSA fu anche trovato in possesso di chiavi delle abitazioni del comprensorio FAVARELLA (zona Ciaculli) simili a quelle di FICI. A ulteriore riscontro la sentenza ha ricordato che anche M. MANNOIA aveva reso delle dichiarazioni identiche a quelle di CONTORNO.

Della inammissibilità del ricorso del P.G. si è già detto nella parte iniziale.

E vanno respinte le censure dell'imputato considerando che correttamente e in modo persuasivo la sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni di CONTORNO e di M. MANNOIA circa la qualifica dell'imputato, indicando anche i riscontri rappresentati dal possesso delle chiavi della ricordata tenuta FAVARELLA e dalla frequentazione con FICI, braccio destro di GIUSEPPE GRECO. Anche in questo caso trattasi di valutazione



in fatto insindacabile in questa sede perché correttamente motivata.

LA VARDERA PIETRO.

In primo grado era stato condannato per i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) riuniti in continuazione.

Nei suoi confronti, inoltre, era stato dichiarato non doversi procedere in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al commercio della droga (capo 13) e di traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti (capo 22), perché l'azione penale non poteva essere esercitata per ostacolo di precedente giudicato costituito dalla sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Firenze in data 7.5.86.

Sull'appello del LA VARDERA e del Procuratore Generale di Palermo la Corte di Assise di Appello, ha eliminato le aggravanti e la continuazione fra i due reati, avendo ritenuto il delitto di cui all'art. 416 C.P. assorbito in quello di cui all'art. 416 bis C.P. e reietto il gravame dello

imputato sia in ordine alle responsabilità che in ordine alla concessione di attenuanti generiche.

L'affermazione di responsabilità è stata ribadita sulla base delle propalazioni di SALVATORE CONTORNO, confortate dalle risultanze del processo svoltosi in Firenze, convalidante l'inserimento del LA VARDERA nel traffico degli stupefacenti, nonché delle dichiarazioni del collaboratore MARINO MANNOIA.

Già si è detto all'inizio, della inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale per omessa presentazione dei motivi.

Con il suo ricorso il LA VARDERA deduce:

1) l'erronea applicazione dell'art. 192 N.C.P.P., ritenuto inesattamente semplice suggerimento e non già norma vincolante nella formazione del giudizio sulla prova. A suo avviso le dichiarazioni del CONTORNO avevano mero valore indiziario ed i tre particolari da lui narrati costituivano requisito interno, non esterno, della chiamata in correità. sicché non potevano essere ritenuti riscontro; peraltro alcuni di tali particolari erano di

LA VARDERA

pubblico dominio, come lo erano le notizie fornite dal MARINO MANNOIA che aveva tutto appreso stando presente nel giudizio di primo grado e la cui conoscenza del soprannome del ricorrente non era conducente ai fini del giudizio sulla responsabilità;

2) l'erronea applicazione dell'art. 416 bis C.P., non essendo stato acquisito alcun elemento comprovante l'asserita partecipazione di esso LA VARDERA al sodalizio in epoca posteriore al 28.9.82 laddove non vi poteva essere alcuna presunzione ed anzi, nulla avendo precisato sul punto il MARINO MANNOIA, dovevasi tenere conto del fatto che il CONTORNO, origine dell'accusa, si era allontanato da Palermo nel giugno del 1981;

3) l'erroneo riconoscimento delle aggravanti di cui ai comma quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P., applicate senza alcuna indagine sulla conoscenza di esse da parte dell'imputato, come disposto dalla legge 7.2.90 nr. 19;

4) il vizio della motivazione sia in ordine alla misura della pena che al diniego delle attenuanti

generiche.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo dei motivi, vero è che, come si è già detto nelle considerazioni di carattere generale, l'art. 192 N.C.P.P. non è di applicazione facoltativa ma precettiva perché detta i criteri di ragione da seguire nella valutazione di ciascuno dei vari tipi di prove acquisiti processualmente.

Ma si è anche avuto modo di osservare che tra tali elementi vengono adesso esplicitamente indicate le chiamate in correità ed in reità, che, prima, erano state valorizzate in via giurisprudenziale, quando provenienti da coimputati del medesimo reato o da persone imputate in un procedimento connesso, con l'unica condizione che il giudice deve comportarsi con estrema cautela e prudenza nel procedere alla verifica della cosiddetta attendibilità intrinseca e nella ricerca degli altri elementi esterni, od estrinseci, i quali ne confortino l'attendibilità.

A tali criteri si è correttamente attenuta la Corte di Assise di Appello anche nella valutazione delle

prove gravanti sul LA VARDERA, rispetto al quale la chiamata in correità del CONTORNO, ritenuta soggettivamente attendibile per le modalità e le circostanze intrinseche del racconto, è stata integrata, secondo quei giudici, dal conforto dei riscontri esterni promananti dal processo svoltosi in Firenze a carico del medesimo, e da quelli derivanti dal collaboratore MARINO MANNOIA, la cui attendibilità è stata sottoposta a verifica dal giudice del merito con un discorso la cui logica appare immune da vizi e che, quindi, sfugge al sindacato di mera legittimità spettante a questa Suprema Corte.

Quanto al secondo, denunciante l'assenza di prove sulla partecipazione al sodalizio in periodo successivo al 28.9.82, data in cui venne introdotto l'art. 416 bis nel codice penale, devesi fare richiamo a quanto, sul punto, evidenziato nella parte generale della presente sentenza.

E poiché non vengono indicati e neppure dedotti gli elementi dai quali potevasi desumere il recesso del LA VARDERA dallo specifico tipo di associazione,

normalmente insensibile al mero desiderio eventualmente coltivato nell'intimo dal singolo partecipe, anche il secondo motivo non può essere accolto.

Anche circa il terzo, va richiamato quanto già puntualizzato nella parte generale sulle aggravanti di cui al comma quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P. e circa l'incredibilità di una inconsapevolezza dei singoli adepti, ancorché singolarmente privi di armi, che l'organizzazione fosse di per sé armata, come conclamato dalla notoria scia di sangue che l'organizzazione stessa è usa a lasciare dietro di sé, anche, e proprio, in conseguenza di lotte interne, non ignorabili dai partecipi se non altro per adeguare i propri comportamenti alle cangianti situazioni di forza.

Lo stesso è a dirsi in ordine a quanto già rilevato nella predetta parte generale circa il finanziamento delle attività economiche assunte e sostenute, in tutto od in parte, con i proventi delittuosi, anche perché la generale imputabilità di questa circostanza aggravante, ai membri della

speciale organizzazione in esame, non trasforma lo elemento circostanziale in elemento costitutivo del reato; il che sarebbe giuridicamente erroneo. Né, d'altra parte, il LA VARDERA ha dedotto alcunché per dimostrare (e con ciò non si postula inversione dell'onere della prova) d'avere versato in particolari condizioni, tali da impedirgli di conoscere quelle notorie circostanze, specifiche dell'organizzazione cui aderiva.

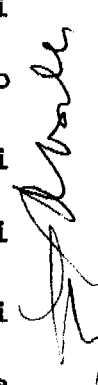
Così dovendosi respingere anche il terzo motivo di ricorso è sufficiente richiamare, anche per disattendere anche il quarto, le apposite notazioni della parte generale della presente sentenza in ordine alla misura della pena ed alle circostanze attenuanti generiche, con l'aggiunta che l'attribuzione, da parte dei giudici del merito, di una plusvalenza agli elementi concernenti lo specifico fatto in esame, alla sua entità e gravità, rispetto agli elementi soggettivi di vantaggio invocati dai singoli imputati, coinvolge un apprezzamento di merito incensurabile in questa sede.

Tutto il ricorso del LA VARDERA deve essere pertanto respinto.

LEGGIO GIUSEPPE.

In primo grado era stato riconosciuto colpevole di associazione per delinquere comune e di tipo mafioso (artt. 416 e 416 bis C.P.) riuniti in continuazione; era stato, invece, assolto per insufficienza di prove dai delitti di associazione finalizzata e traffico di sostanze stupefacenti (artt. 75, 71 e 74 della relativa legge) di cui ai capi 13 e 22.

I giudici di secondo hanno sostituito la formula assolutoria dubitativa concernente i reati per gli stupefacenti con quella piena prevista dal nuovo codice di rito; per i delitti di associazione di cui ai capi 1 e 10; hanno dichiarato il delitto di cui all'art. 416 C.P. assorbito in quello di cui all'art. 416 bis C.P., hanno quindi escluso la continuazione fra i due delitti nonché la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 112 nr. 1 C.P., respingendo anche le richieste volte ad escludere le responsabilità per



i delitti di associazione ed a conseguire le attenuanti generiche nonché il minimo della pena.

Il giudizio di responsabilità è stato basato sulla chiamata in correità di SALVATORE CONTORNO, verificata in ordine alla effettiva sua conoscenza dello imputato, e sul riscontro fornito dalle dichiarazioni del "pentito" MARINO MANNOIA.

Della inammissibilità del ricorso del P.G. per omessa presentazione dei motivi si è già detto all'inizio.

A sostegno del proprio ricorso il LEGGIO lamenta, anche in favore del coimputato RIINA GIACOMO, che i giudici del merito non abbiano svolto accertamenti volti a riscontrare la fondatezza delle propalazioni del CONTORNO secondo cui il RIINA ed i suoi nipoti LEGGIO si fossero arricchiti e così avessero acquistato grosse proprietà terriere. Il che poteva costituire l'unico riscontro alle dichiarazioni di accusa sulla responsabilità. Lamenta, inoltre, la mancanza di motivazione sulla misura della pena.

I motivi del ricorso, ai limiti della

inammissibilità per la generalità della parte
concernente specificamente il LEGGIO, in quanto
riguardante pressoché esclusivamente il coimputato
RIINA e solo di riflesso il ricorrente, propendono
per la necessità di un riscontro alla chiamata in
correità effettuata da SALVATORE CONTORNO di natura
oggettiva, laddove, come s'è già sottolineato in
precedenza, il riscontro può essere di qualsiasi
natura, purché sia esterno al chiamante. E qui è
stato individuato nella ulteriore chiamata in
correità effettuata da MARINO MANNOIA, sufficiente
a confermare l'attendibilità del primo chiamante ai
sensi dell'art. 192 comma terzo N.C.P.P..

Sia per questo motivo, sia perché, alla ulteriore
argomentazione concernente la misura della pena,
che nella quasi totalità dei casi risulta
agganciata al preponderante criterio delle gravità
del fatto, s'è data data risposta già nella parte
generale di questa sentenza, tutto il ricorso di
GIUSEPPE LEGGIO deve essere respinto.

LEGGIO LUCIANO.

Nei suoi confronti la Corte di Assise aveva

dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di associazione per delinquere (art. 416 C.P. capo 1), commesso fino al 24.5.74, per ostacolo del precedente giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Milano in data 19.12.79; lo aveva assolto dallo stesso reato per il periodo successivo nonché dai reati di cui ai capi 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso), 13 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e 22 (traffico delle medesime sostanze) per insufficienza di prove.

La Corte di Assise di Appello, pur non condividendo il criterio adottato dai primi giudici, secondo cui lo stato detentivo era di per sé solo bastevole a dimostrare la recisione dei vincoli associativi, osservava, di contro, che essi potevano essere ugualmente gestiti, specie da un capo carismatico, anche in regime carcerario; e, tuttavia, ha sottolineato che gli elementi di prova acquisiti erano relativi al periodo precedente la condanna definitiva, e che non univoche apparivano le successive risultanze, condizionate dalla

assunzione della rappresentanza del LEGGIO da parte del PROVENZANO e, soprattutto, del RIINA, onde il rilievo che non era agevole superare l'ambiguità fra la possibile partecipazione attiva e sovrastante, pure dal carcere, in ordine a tutte le strategie mafiose, ed una posizione di totale, ancorché rispettosa, emarginazione forzata del "vecchio" capo, ormai privo di potere.

Riteneva quindi di non potere aggiungere altra condanna a quella già intervenuta per i fatti pregressi, confermando pertanto la sentenza di primo grado.

Avverso tale pronuncia il Procuratore Generale deduce che nei confronti del LEGGIO i giudici di appello avevano fatto dissonante applicazione del principio secondo cui pure dal carcere era possibile continuare nella partecipazione all'organizzazione mafiosa (sicché l'indagine di fatto doveva essere svolta caso per caso). Erroneamente lo avevano, perciò, ritenuto "capo deposto" e neutralizzato, laddove la sua perdurante attività criminosa doveva essere confermata in

quanto, nella specie, egli era solo impedito ma non receduto né estromesso. Ciò dovendosi desumere dal fatto che il RIINA ed il PROVENZANO continuavano ad essere i "reggenti" della "famiglia" corleonese.

Per il LEGGIO si denuncia invece il malgoverno della legge processuale dato che i giudici di appello avrebbero dovuto applicare la formula assolutoria piena sia perché mancava del tutto la prova dell'assunto accusatorio, sia perché con il nuovo codice di rito era stata abrogata la formula del dubbio.

Le argomentazioni spiegate dal P.G. investono l'accertamento di merito, svolto dai giudici di secondo grado, circa il perdurante inserimento del LEGGIO LUCIANO nell'organizzazione mafiosa e circa la risoluzione del dubbio derivante dalle possibili, ed in linea di fatto contestate, implicazioni desumibili dalla sostituzione nella formale posizione di comando del predetto imputato con i due reggenti la "famiglia" mafiosa di Corleone.

Valutazione, questa, che è stata operata seguendo

un criterio concernente l'incidenza del vincolo carcerario sulla perduranza associativa criminosa, indubbiamente più rigoroso rispetto a quel filone giurisprudenziale che a suo tempo riteneva sempre sciolta la partecipazione all'organizzazione perché concretamente impedita dal regime penitenziario; giurisprudenza che è stata tuttavia superata perché i fatti avevano ormai dimostrato la possibile elusione del presupposto storico impeditivo.

E però se corretto appare il più cauto criterio di ragione adottato dai giudici dell'appello, la valutazione sulla perduranza o meno del vincolo associativo risulta accentrata nella interpretazione dei fatti storici, sicché essa si qualifica sul piano dell'apprezzamento del merito e non su quello della legittimità del giudizio.

Con la conseguenza che allorquando, come nel caso in esame, l'indagine risulta avere considerato esaustivamente i dati di fatto e la motivazione appare svolta con coerenza logica, il giudizio non è passibile del sindacato che è demandato a questa Suprema Corte.

Ne deriva che vanno disattesi sia il ricorso del P.G. di Palermo, in conformità alle richieste del PG. di udienza, sia il primo motivo di ricorso dell'imputato anche perché, giusta l'art. 254 delle d.a. nuovo codice di rito vanno immediatamente applicate le nuove formule di proscioglimento.

Devesi quindi rettificare la sentenza impugnata in questa marginale disattenzione.

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly 'G. Valeri'.